

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 7 ottobre 2016

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2016, n. 185.

Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (16G00198)..... Pag. 1

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Consiglio Superiore della Magistratura

DECRETO 4 ottobre 2016.

Adozione del regolamento interno del Consiglio Superiore della Magistratura. (16A07298). Pag. 31

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2016.

Istituzione del Parco nazionale «Isola di Pantelleria» e dell'Ente Parco nazionale «Isola di Pantelleria». (16A07194)..... Pag. 54

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 10 agosto 2016.

Conferimento di beni mobili dall'ex Direzione generale dell'Aviazione civile all'ENAC. (16A07277)..... Pag. 61



DECRETO 22 settembre 2016.

Autorizzazione della riscossione coattiva tramite ruolo dei crediti vantati dalla Società Acquedotto Lucano s.p.a., partecipata dalla Regione Basilicata e da comuni della Provincia di Potenza e Matera, relativamente alla tariffa del servizio idrico integrato. (16A07195)...... Pag. 62

DECRETO 22 settembre 2016.

Autorizzazione della riscossione coattiva tramite ruolo dei crediti vantati dalla Società G.O.R.I. s.p.a. - Gestione ottimale risorse idriche, partecipata dall'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, costituito da Comuni della Provincia di Napoli e Salerno, relativamente alla tariffa del servizio idrico integrato. (16A07196)...... Pag. 63

Ministero dell'interno

DECRETO 17 settembre 2016.

Scioglimento dell'assemblea dell'Unione Lombarda dei comuni di Lomello e Galliavola, in Galliavola e nomina del commissario straordinario. (16A07219)...... Pag. 64

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 5 agosto 2016.

Riparto rata di ammortamento, anno 2016, per mutui relativi alla messa in sicurezza di edifici scolastici statali. (16A07201)...... Pag. 65

DECRETO 13 settembre 2016.

Abilitazione alla «Scuola di Psicoterapia psicoanalitica» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Trieste un corso di specializzazione in psicoterapia. (16A07144)...... Pag. 67

DECRETO 13 settembre 2016.

Autorizzazione all'istituto «Scuola di formazione di psicoterapia ad indirizzo dinamico» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Rimini, da via Portogallo n. 10 a via Cesare Battisti n. 10. (16A07145).... Pag. 68

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 14 luglio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Scolastica Gianelli società cooperativa sociale a responsabilità limitata - Onlus», in Carro e nomina del commissario liquidatore. (16A07203)...... Pag. 69

DECRETO 25 luglio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Tenda società cooperativa sociale», in Genova e nomina del commissario liquidatore. (16A07202)...... Pag. 69

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 16 settembre 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lansox», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1242/2016). (16A07114)..... Pag. 70

DETERMINA 16 settembre 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pantorc», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1243/2016). (16A07115)..... Pag. 71

DETERMINA 16 settembre 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Congescor», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1246/2016). (16A07138)..... Pag. 72

DETERMINA 16 settembre 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Augmentin», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1248/2016). (16A07140)..... Pag. 73

DETERMINA 16 settembre 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Naprilene», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1251/2016). (16A07143)..... Pag. 74

DETERMINA 16 settembre 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Duoplavin», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1253/2016). (16A07147)..... Pag. 75



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Voriconazolo Dr Reddy's». (16A07137) *Pag.* 76

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Heklany». (16A07139) *Pag.* 77

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imatinib Mylan Pharma». (16A07141) *Pag.* 78

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Etoricoxib Zentiva». (16A07142) *Pag.* 80

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Piperacillina e Tazobactam Sandoz» (16A07146) *Pag.* 81

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bosentan Sun» (16A07148) *Pag.* 82

Ministero dell'interno

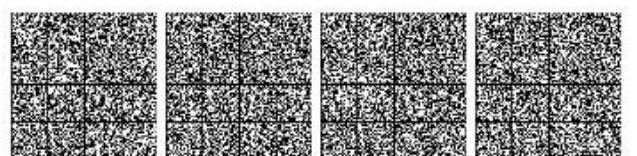
Soppressione della Parrocchia di S. Giovenale, in Peveragno (16A07177) *Pag.* 83

Soppressione della Parrocchia SS. Trinità, in Murazzano (16A07178) *Pag.* 83

Soppressione della Parrocchia di S. Maria Madalena, in Monastero di Vasco (16A07179) *Pag.* 83

Accertamento del fine prevalente di culto della Confraternita del SS Rosario, in Ortacesus (16A07180) *Pag.* 83





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2016, n. 185.

Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, recante «Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»;

Visto l'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 10 dello stesso articolo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge n. 183 del 2014, il Governo può adottare, con la medesima procedura, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, che, allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi;

Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 8), della legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla revisione dell'ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà, con particolare riferimento all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, che, allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;

Visto l'articolo 1, comma 4, della legge n. 183 del 2014, recante i principi e criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega di cui al comma 3, tra i quali il criterio di cui alla lettera f) relativo alla razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

Visto l'articolo 1, comma 5, della legge n. 183 del 2014, che, allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese;

Visto l'articolo 1, comma 6, lettera f), della legge n. 183 del 2014 recante il criterio di delega relativo alla revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale;

Visto l'articolo 1, comma 6, lettera g), della legge n. 183 del 2014 recante il criterio di delega relativo alla previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonché l'autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratore;



Visto l'articolo 1, comma 7, della legge n. 183 del 2014, che, allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l'attività ispettiva, delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali uno o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, in coerenza con la regolazione dell'Unione europea e le convenzioni internazionali;

Visto l'articolo 1, comma 7, lettera h), della legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla previsione, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, della possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati;

Visto l'articolo 1, comma 7, lettera l), recante il criterio di delega volto a prevedere la razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2016;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 7 luglio 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2016;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Capo I

Art. 1.

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 81 del 2015

1. Al decreto legislativo n. 81 del 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, le parole «in accordo con» sono sostituite dalle seguenti: «sentite»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma 4, l'attivazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinata dalle disposizioni del decreto di cui all'articolo 46, comma 1. Sono fatte salve fino alla regolamentazione regionale le convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

b) all'articolo 49, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.»;

c) all'articolo 55, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. I contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, stipulati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere prorogati fino ad un anno, qualora alla scadenza l'apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale.».



Capo II

Art. 2.

Modificazioni al decreto legislativo n. 148 del 2015

1. Al decreto legislativo n. 148 del 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.»;

b) all'articolo 25, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La sospensione o la riduzione dell'orario così come concordata tra le parti ha inizio entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1.»;

c) all'articolo 41, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. I contratti di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 5, in corso da almeno dodici mesi e quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016 possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva, a condizione che la riduzione complessiva dell'orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata. Ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50 per cento della misura dell'integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra tale trattamento almeno sino alla misura dell'integrazione originaria. L'integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali, e vige la contribuzione figurativa di cui all'articolo 6. Trova applicazione l'articolo 21, comma 5, ultimo periodo e la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 è ridotta in misura pari al 50 per cento. Il contributo di cui al comma 1 o l'agevolazione contributiva di cui al comma 2 si applicano per il solo periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e il suo termine di scadenza e tale periodo si computa ai fini degli articoli 4 e 22, comma 5. Per i lavoratori di cui al presente comma non trova applicazione la disposizione di cui al comma 5.»;

d) all'articolo 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo le parole «e di 100 milioni di euro per l'anno 2018» sono inserite le seguenti: «ed entro il limite di spesa di cui al comma 5, primo periodo.»;

2) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015 riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo del contratto di solidarietà, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può, altresì, essere concessa, su domanda, la reiterazione della misura di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, per la durata stabilita dalla

commissione di cui al comma 4 e, comunque, nel limite massimo di ventiquattro mesi. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto entro il limite di spesa di cui al comma 5, primo periodo, e non trova applicazione il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 settembre 2015, n. 17981.»;

3) al comma 5, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Ai fini di cui ai commi 3 e 4-bis il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 milioni di euro per l'anno 2018 che costituiscono il limite di spesa complessivo per ciascuno degli anni considerati ai fini del riconoscimento dei benefici di cui ai commi 3 e 4-bis secondo i criteri definiti con il decreto di cui al terzo periodo. Ai fini del monitoraggio della relativa spesa, i decreti di cui ai commi 3 e 4-bis sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per l'applicazione dei commi 3, 4 e 4-bis ivi inclusa la possibilità di rideterminazione dei benefici previsti dai commi 3 e 4-bis al fine del rispetto del complessivo limite di spesa di cui al primo periodo. Conseguentemente non trovano applicazione le misure attuative relative all'utilizzo del limite di spesa di cui al comma 3 emanate ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della presente disposizione.»;

e) all'articolo 43, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2016 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, qualora la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sia inferiore alla durata ottenuta applicando il secondo periodo del comma 1 di tale articolo relativamente alle prestazioni di disoccupazione, ad eccezione di prestazioni di mini-ASpI e di NASpI, fruite negli ultimi quattro anni, la durata della NASpI viene incrementata di un mese, a condizione che la differenza nelle durate così calcolata non sia inferiore a dodici settimane. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di quattro mesi.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati, in 57 milioni di euro per l'anno 2016 e in 78,6 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto a 38,1 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto a 18,9 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 78,6 milioni di euro per l'anno 2017, mediante riduzione del Fondo



sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4-*quater*. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2012, assicurano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dal comma 4-*bis*. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma 4-*ter*, agli eventuali maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. E conseguentemente accantonato e reso indisponibile sul medesimo Fondo nonché, ai fini degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sul fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, un importo complessivo pari al 50 per cento degli oneri indicati al comma 4-*ter* fino all'esito dei monitoraggi annuali previsti nel primo periodo. In tali casi, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

f) all'articolo 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse assegnate alla regione o alla provincia autonoma nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di destinare le risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica attiva del lavoro. Il presente comma è efficace anche con riferimento ai provvedimenti di assegnazione delle risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano già emanati

per gli anni 2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte delle regioni e delle province autonome.»;

2) al comma 11, secondo periodo, le parole «5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8 milioni di euro»;

3) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-*bis*. In deroga all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione, può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Al fine di essere ammessa all'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria l'impresa presenta un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni del presente decreto né secondo le disposizioni attuative dello stesso. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 216 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'assegnazione delle risorse necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa di euro 216 milioni di euro per l'anno 2016. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze»;

g) all'articolo 45, comma 1, dopo le parole «articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92,» sono inserite le seguenti: «nonché, ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'ISFOL»;

h) all'articolo 46, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) gli articoli da 1 a 7, da 9 a 11, 12, comma 1, numeri 1) e 2), e da 13 a 17 della legge 20 maggio 1975, n. 164;».



Capo III

Art. 3.

Modificazioni al decreto legislativo n. 149 del 2015

1. Al decreto legislativo n. 149 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'Ispettorato ha una sede centrale in Roma e un massimo di ottanta sedi territoriali. In fase di avvio, la sede centrale dell'Ispettorato è ubicata presso un immobile demaniale o un immobile già in uso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali o un immobile dell'INPS, dell'INAIL o di altri Istituti previdenziali.»;

b) all'articolo 2, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), dopo le parole «sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,» sono inserite le seguenti: «contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio,»;

2) alla lettera e), dopo le parole «al contrasto del lavoro sommerso e irregolare» sono inserite le seguenti «, anche attraverso l'uso non corretto dei tirocini,».

Art. 4.

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 150 del 2015

1. Al decreto legislativo n. 150 del 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) le Agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12;»;

b) all'articolo 3, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) definizione del concetto di offerta di lavoro congrua ai fini di cui all'articolo 25;».

c) all'articolo 4, comma 9, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Al personale dell'ISFOL trasferito all'ANPAL continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale applicato dall'ente di provenienza.»;

d) all'articolo 5, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. L'ANPAL effettua la verifica dei residui passivi a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, relativi a impegni assunti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse da disimpegnare a seguito della verifica di cui al primo periodo. Il 50 per cento delle risorse disimpegnate confluisce in una gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso fondo di rotazione per essere destinate al

finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale dispone delle risorse confluite nella gestione a stralcio separata delegando l'ANPAL ad effettuare i relativi pagamenti.»;

e) all'articolo 9, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole «dei servizi per il lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 18;»;

2) dopo la lettera q), è aggiunta la seguente:

«q-bis) svolgimento delle attività già in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di promozione e coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone disoccupate, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.»;

f) all'articolo 10, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Con effetto dal 1° dicembre 2016, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, assume la denominazione di Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e conseguentemente ogni richiamo all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e all'ISFOL contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito, rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche e all'INAPP.»;

g) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,» sono inserite le seguenti: «il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,»;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro affluiscono i dati relativi alle schede anagrafico-professionali già nella disponibilità delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e affluiscono, inoltre, sulla base di specifiche convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i dati contenuti nella banca dati reddituale, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi con modello 730 o modello unico PF presentate dalle persone fisiche e alle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta, gli esiti delle consultazioni delle banche dati catastali e di pubblicità immobiliare e i dati contenuti nelle banche dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, contenenti l'Anagrafe nazionale degli studenti e il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 nonché l'Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati delle università di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.»;



h) all'articolo 14, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) il Presidente dell'Istat o un suo delegato;»;

2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) il Presidente dell'ISFOL o un suo delegato;»;

i) all'articolo 19, il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego;»

l) all'articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «delle politiche attive» sono sostituite dalle seguenti: «delle politiche del lavoro»;

2) al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1.1) alla lettera c) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e all'articolo 26»;

1.2) la lettera d), è sostituita dalla seguente:

«d) in caso di mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25, la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.»;

m) all'articolo 23, comma 5, la lettera d), è sostituita dalla seguente:

«d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di accettare un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25;»;

n) all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella rubrica, le parole «e di alta formazione e ricerca» sono soppresse;

2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai sensi degli articoli 41, comma 3, e 43, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a titolo sperimentale per gli anni 2015 e 2016, le risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge n. 144 del 1999, sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 27 milioni di euro per l'anno 2016 da destinare al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge n. 183 del 2014 e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.».

2. L'importo di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2016. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legisla-

tivo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. All'articolo 118, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La vigilanza sulla gestione dei fondi è esercitata dall'ANPAL, istituita dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che ne riferisce gli esiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche ai fini della revoca dell'autorizzazione e del commissariamento dei fondi nel caso in cui vengano meno le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.».

Capo IV

Art. 5.

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 151 del 2015

1. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 3-bis, le parole «riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento»;

b) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, le parole da «di una somma pari a lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3-bis.»;

2) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Per la violazione di cui al comma 4, trova applicazione la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni. La diffida prevede, in relazione alla quota d'obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici.»;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.».

2. All'articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300 il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.».



3. All'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

b) al comma 4, dopo le parole «delle organizzazioni sindacali» sono inserite le seguenti: «, dei consulenti del lavoro, delle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro».

Capo V

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Vercelli, addì 24 settembre 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

POLETTI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

— Il testo del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 giugno 2015, n. 144, S.O.

— Il testo del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 settembre 2015, n. 221, S.O.

— Il testo del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 (Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 settembre 2015, n. 221, S.O.

— Il testo del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 settembre 2015, n. 221, S.O.

— Il testo del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 settembre 2015, n. 221, S.O.

— Si riporta l'articolo 1, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro):

«Art. 1. — 1. Allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro:

1) impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione definitiva di attività aziendale o di un ramo di essa;

2) semplificazione delle procedure burocratiche attraverso l'incentivazione di strumenti telematici e digitali, considerando anche la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati a livello nazionale di concessione dei trattamenti prevedendo strumenti certi ed esigibili;

3) necessità di regolare l'accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro, eventualmente destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti di solidarietà;

4) revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione guadagni straordinaria e individuazione dei meccanismi di incentivazione della rotazione;

5) previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici;

6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione dell'utilizzo effettivo;

7) revisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fissando un termine certo per l'avvio dei fondi medesimi, anche attraverso l'introduzione di meccanismi standardizzati di concessione, e previsione della possibilità di destinare gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera al finanziamento delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4;

8) revisione dell'ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà, con particolare riferimento all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché alla messa



a regime dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

b) con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria:

1) rimodulazione dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore;

2) incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti;

3) universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, fino al suo superamento, e con l'esclusione degli amministratori e sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l'automaticità delle prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite;

4) introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa;

5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti;

6) eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l'accesso a servizi di carattere assistenziale;

c) attivazione del soggetto beneficiario degli ammortizzatori sociali di cui alle lettere a) e b) con meccanismi e interventi che incentivino la ricerca attiva di una nuova occupazione, come previsto dal comma 4, lettera v);

d) previsione che il coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere a) e b) possa consistere anche nello svolgimento di attività a beneficio delle comunità locali, con modalità che non determinino aspettative di accesso agevolato alla pubblica amministrazione;

e) adeguamento delle sanzioni e delle relative modalità di applicazione, in funzione della migliore effettività, secondo criteri oggettivi e uniformi, nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che non si rende disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attività a beneficio di comunità locali di cui alla lettera d).

3. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata ai sensi del medesimo articolo 3. Le disposizioni del presente comma e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità a quanto previsto dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione nonché dal decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l'analisi statistica evidenzia una minore probabilità di trovare occupazione, e a criteri di valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto;

b) razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità, anche nella forma dell'acquisizione delle imprese in crisi da parte dei dipendenti, con la previsione di una cornice giuridica nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome;

c) istituzione, anche ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un'Agenzia nazionale per l'occupazione, di seguito denominata «Agenzia», partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e mediante quanto previsto dalla lettera f);

d) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia;

e) attribuzione all'Agenzia di competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI;

f) razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;

g) razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di favorirne l'inclusione sociale, l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro, avendo cura di valorizzare le competenze delle persone;

h) possibilità di far confluire, in via prioritaria, nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera f) nonché di altre amministrazioni;

i) individuazione del comparto contrattuale del personale dell'Agenzia con modalità tali da garantire l'invarianza di oneri per la finanza pubblica;

l) determinazione della dotazione organica di fatto dell'Agenzia attraverso la corrispondente riduzione delle posizioni presenti nella pianta organica di fatto delle amministrazioni di provenienza del personale ricollocato presso l'Agenzia medesima;

m) rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi;

n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati nonché operatori del terzo settore, dell'istruzione secondaria, professionale e universitaria, anche mediante lo scambio di informazioni sul profilo curricolare dei soggetti inoccupati o disoccupati, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;

o) valorizzazione della bilateralità attraverso il riordino della disciplina vigente in materia, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, flessibilità e prossimità anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati;

p) introduzione di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale;

q) introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle buone pratiche realizzate a livello regionale;

r) previsione di meccanismi di raccordo e di coordinamento delle funzioni tra l'Agenzia e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sia a livello centrale che a livello territoriale, al fine di tendere a una maggiore integrazione delle politiche attive e delle politiche di sostegno del reddito;

s) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità;

t) attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale;



u) mantenimento in capo alle regioni e alle province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro;

v) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati di istruzione, formazione professionale e lavoro, anche mediante l'adozione di strumenti di segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione statistica;

z) valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi, assicurando il coordinamento con quanto previsto dal comma 6, lettera i);

aa) integrazione del sistema informativo di cui alla lettera z) con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato nonché di dati relativi alle buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità e agli ausili ed adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro;

bb) semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l'impiego delle tecnologie informatiche, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dei dati definite dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo scopo di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive e favorire la cooperazione con i servizi privati, anche mediante la previsione di strumenti atti a favorire il conferimento al sistema nazionale per l'impiego delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti.

5. Allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.

6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti, anche mediante abrogazione di norme, connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l'obiettivo di ridurre drasticamente il numero di atti di gestione del medesimo rapporto, di carattere amministrativo;

b) semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, o abrogazione delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi;

c) unificazione delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi e obbligo delle stesse amministrazioni di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti;

d) introduzione del divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali esse sono in possesso;

e) rafforzamento del sistema di trasmissione delle comunicazioni in via telematica e abolizione della tenuta di documenti cartacei;

f) revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale;

g) previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonché l'autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratore;

h) individuazione di modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere esclusivamente in via telematica tutti gli adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro;

i) revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino, in un'ottica di integrazione nell'ambito della dorsale informativa di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e della banca dati delle politiche attive e passive del lavoro di cui

all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, anche con riferimento al sistema dell'apprendimento permanente;

l) promozione del principio di legalità e priorità delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte le sue forme ai sensi delle risoluzioni del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso (2008/2035(INI)) e del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa (2013/2112(INI)).

7. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l'attività ispettiva, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, in coerenza con la regolazione dell'Unione europea e le convenzioni internazionali:

a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali;

b) promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti;

c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento;

d) rafforzamento degli strumenti per favorire l'alternanza tra scuola e lavoro;

e) revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento; previsione che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte ai sensi della presente lettera;

f) revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore;

g) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché, fino al loro superamento, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

h) previsione, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, della possibilità di estendere, secondo linee coerenti con quanto disposto dalla lettera a) del presente comma, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione contributiva di cui all'articolo 72, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

i) abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative;



l) razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.

8. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alle cure parentali, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e l'aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 8 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici;

b) garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate, del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;

c) introduzione del tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori o disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo, e armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico;

d) incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell'orario lavorativo e dell'impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità genitoriali e dell'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro;

e) eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute;

f) integrazione dell'offerta di servizi per le cure parentali forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona in coordinamento con gli enti locali titolari delle funzioni amministrative, anche mediante la promozione dell'utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi;

g) ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi obbligatori e parentali, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche tenuto conto della funzionalità organizzativa all'interno delle imprese;

h) introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza;

i) estensione dei principi di cui al presente comma, in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e alle misure organizzative finalizzate al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

l) semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e riordino delle procedure connesse alla promozione di azioni positive di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di parità e pari opportunità.

10. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 3, 5, 7 e 8 del presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

11. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini previsti ai commi 1, 3, 5, 7 e 8 ovvero al comma 13, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

12. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

13. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 10, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui ai commi 10 e 11, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse. Il monitoraggio permanente degli effetti degli interventi di attuazione della presente legge, con particolare riferimento agli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro, sull'occupabilità dei cittadini e sulle modalità di entrata e uscita nell'impiego, anche ai fini dell'adozione dei decreti di cui al primo periodo, è assicurato dal sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

14. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, le competenze delegate in materia di lavoro e quelle comunque riconducibili all'articolo 116 della Costituzione e all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

15. La presente legge e i decreti legislativi di attuazione entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

— Per il testo del citato decreto legislativo n. 81 del 2015, si vedano le note al titolo.

— Per il testo dell'articolo 1 della citata legge n. 183 del 2014, si vedano le note al titolo.

— Per il testo del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, si vedano le note al titolo.

— Per il testo del citato decreto legislativo, n. 149 del 2015, si vedano le note al titolo.

— Per il testo del citato decreto legislativo, n. 150 del 2015, si vedano le note al titolo.



— Per il testo del citato decreto legislativo, n. 151 del 2015, si vedano le note al titolo.

— Il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 ottobre 1984, n. 299.

— Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 ottobre 2003, n. 235, S.O.

— Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 8. (L'ordinamento). — 1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.

2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.

3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformità alle disposizioni dettate dal precedente articolo 5 del presente decreto per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.

4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente articolo 5 del presente decreto con riferimento al capo del dipartimento;

b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché della responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;

c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attività dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;

d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2;

d1) l'approvazione dei programmi di attività dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia;

d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;

d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;

d4) l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;

e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entità e delle modalità dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalità di verifica dei risultati di gestione; delle modalità necessarie ad assicurare al ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;

f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente; attribuzione altresì all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera h);

g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del ministro competente;

h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del ministro competente di concerto con quello del tesoro;

i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro competente, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilità professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;

m) facoltà del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica».

— Si riporta l'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

«Art. 3. (Intese). — 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.

4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive».

Note all'art. 1:

— Si riporta l'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificato dal presente decreto:

«Art. 45. (Apprendistato di alta formazione e di ricerca). — 1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrata da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.

2. Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di cui al comma 1 sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l'ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all'articolo 46, comma 1. Il suddetto protocollo stabilisce, altresì, il numero dei crediti



formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda, anche in deroga al limite di cui all'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. I principi e le modalità di attribuzione dei crediti formativi sono definiti con il decreto di cui all'articolo 46, comma 1. La formazione esterna all'azienda è svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può, di norma, essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale.

3. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.

4. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, sentite le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.

5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma 4, l'attivazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinata dalle disposizioni del decreto di cui all'articolo 46, comma 1. Sono fatte salve fino alla regolamentazione regionale le convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

— Si riporta l'articolo 49 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificato dal presente decreto:

«Art. 49. (Disciplina del lavoro accessorio). — 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.

2. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

3. I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

8. Fino al 31 dicembre 2015 resta ferma la previgente disciplina per l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

— Si riporta l'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30):

«Art. 13. (Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica). — 1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente:

a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;

b) la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;

c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione;

d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628.

2. In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma 4.

3. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonché alla contestazione delle violazioni amministrative di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido. Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere:



a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;

b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2;

c) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti già oggetto di regolarizzazione;

d) la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione.

5. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del ricorso di cui all'articolo 17 del presente decreto, fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3. Ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui al comma 4 produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato.

6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, è esteso anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per le inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli istituti previdenziali svolgono tale attività con le risorse umane e finanziarie esistenti a legislazione vigente.

7. Il potere di diffida di cui al comma 2 è esteso agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5.

— Si riporta l'articolo 55 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificato dal presente decreto:

«Art. 55. (Abrogazioni e norme transitorie). — 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

a) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61;

b) il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, salvo quanto previsto al comma 2 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

c) l'articolo 3-bis, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172;

d) gli articoli 18, commi 3 e 3-bis, da 20 a 28, da 33 a 45, nonché da 70 a 73 del decreto legislativo n. 276 del 2003;

e) l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f) l'articolo 32, commi 3, lettera a), dalle parole «ovvero alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro» fino alle parole «è fissato in 180 giorni», 5 e 6 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

g) il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, salvo quanto disposto dall'articolo 47, comma 5;

h) l'articolo 1, commi 13 e 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

i) l'articolo 28, commi da 2 a 6, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012;

l) l'articolo 8-bis, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, fatti salvi, fino alla loro conclusione, i programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda già attivati;

m) le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, non espressamente richiamate, che siano incompatibili con la disciplina da esso introdotta.

2. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 368 del 2001 è abrogato dal 1° gennaio 2017.

2-bis. I contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, stipulati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, in corso alla data di entrata in vigore della

presente disposizione, possono essere prorogati fino ad un anno, qualora alla scadenza l'apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale.

3. Sino all'emanazione dei decreti richiamati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, trovano applicazione le regolamentazioni vigenti.

— Il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247).

Note all'art. 2:

— Si riporta l'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, come modificato dal presente decreto:

«Art. 15. (Procedimento). — 1. Per l'ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale, l'impresa presenta in via telematica all'INPS domanda di concessione nella quale devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Tali informazioni sono inviate dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini delle attività e degli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1.

2. La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

3. Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel comma 2, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

4. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.

— Si riporta l'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, come modificato dal presente decreto:

«Art. 25. (Procedimento). — 1. La domanda di concessione di trattamento straordinario di integrazione salariale è presentata entro sette giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all'intervento e deve essere corredata dell'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario. Tali informazioni sono inviate dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini delle attività e degli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1. Per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), e b), nella domanda di concessione dell'integrazione salariale l'impresa comunica inoltre il numero dei lavoratori mediamente occupati presso l'unità produttiva oggetto dell'intervento nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.

2. La sospensione o la riduzione dell'orario così come concordata tra le parti ha inizio entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1.

3. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda medesima.

4. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.

5. La domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere presentata in unica soluzione contestualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio. La concessione del predetto trattamento avviene con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'intero periodo richiesto. Fatto salvo eventuali sospensioni del procedimento amministrativo che si rendano necessarie a fini istruttori, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'impresa.

6. Le Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio, nei tre mesi antecedenti la conclusione dell'intervento di integrazione salariale, procedono alle verifiche finalizzate all'accertamento degli impe-



gni aziendali. La relazione ispettiva deve essere trasmessa al competente ufficio ministeriale entro 30 giorni dalla conclusione dell'intervento straordinario di integrazione salariale autorizzato. Nel caso in cui dalla relazione ispettiva emerga il mancato svolgimento, in tutto o in parte, del programma presentato dall'impresa, il procedimento amministrativo volto al riesame del decreto di cui al comma 5 si conclude nei successivi 90 giorni con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fatte salve eventuali sospensioni che si rendano necessarie ai fini istruttori.

7. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria, o in mancanza le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, può chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento.

— Si riporta l'articolo 41 del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, come modificato dal presente decreto:

«Art. 41. (Contratti di solidarietà espansiva). — 1. Nel caso in cui, al fine di incrementare gli organici, i contratti collettivi aziendali stipulati ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, prevedano, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione, un contributo a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l'INPS, di cui all'articolo 37 della legge n. 88 del 1989, pari, per i primi dodici mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile. Per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento.

2. In sostituzione del contributo di cui al comma 1, per i lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni assunti in forza dei contratti collettivi di cui al comma 1, per i primi tre anni e comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di età del lavoratore assunto, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura corrispondente a quella prevista per gli apprendisti, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.

2-bis. Nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione stabile dell'orario di lavoro con riduzione della retribuzione ai sensi dei commi 1 e 2, con esclusione dei soggetti di cui al comma 5, i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà di cui al titolo II del presente decreto possono versare la contribuzione ai fini pensionistici correlata alla quota di retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga già riconosciuta dall'INPS. In relazione ai predetti versamenti non sono riconosciute le agevolazioni contributive di cui ai commi 1 e 2.

3. Non beneficiano delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 i datori di lavoro che, nei dodici mesi antecedenti le assunzioni, abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero a sospensioni di lavoro in regime di cassa integrazione guadagni straordinaria.

3-bis. I contratti di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 5, in corso da almeno dodici mesi e quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016 possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva, a condizione che la riduzione complessiva dell'orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata. Ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50 per cento della misura dell'integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra tale trattamento almeno sino alla misura dell'integrazione originaria. L'integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali, e vige la contribuzione figurativa di cui all'articolo 6. Trova applicazione l'articolo 21, comma 5, ultimo periodo e la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 è ridotta in misura pari al 50 per cento. Il contributo di cui al comma 1 o l'agevolazione contributiva di cui al comma 2 si applicano per il solo periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e il suo termine di scadenza e tale periodo si computa ai fini degli articoli 4 e 22, comma 5. Per i lavoratori di cui al presente comma non trova applicazione la disposizione di cui al comma 5.

4. Le assunzioni operate dal datore di lavoro in forza dei contratti collettivi di cui al comma 1 non devono determinare nelle unità produttive interessate dalla riduzione dell'orario una riduzione della percentuale della manodopera femminile rispetto a quella maschile, ovvero di quest'ultima quando risulti inferiore, salvo che ciò sia espressamente previsto dai contratti collettivi in ragione della carenza di manodopera femminile, ovvero maschile, in possesso delle qualifiche con riferimento alle quali è programmata l'assunzione.

5. Ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati stipulati i contratti collettivi di cui al comma 1, che abbiano una età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di ventiquattro mesi e abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia, spetta, a domanda e con decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione, il suddetto trattamento di pensione nel caso in cui essi abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di durata non superiore alla metà dell'orario di lavoro praticato prima della riduzione convenuta nel contratto collettivo. Il trattamento spetta a condizione che la trasformazione del rapporto avvenga entro un anno dalla data di stipulazione del predetto contratto collettivo e in forza di clausole che prevedano, in corrispondenza alla maggiore riduzione di orario, un ulteriore incremento dell'occupazione. Limitatamente al predetto periodo di anticipazione il trattamento di pensione è cumulabile con la retribuzione nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ai sensi del presente comma, ferma restando negli altri casi la disciplina vigente in materia di cumulo di pensioni e reddito da lavoro.

6. Ai fini dell'individuazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione delle quote retributive della pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 5, è neutralizzato il numero delle settimane di lavoro prestate a tempo parziale, ove ciò comporti un trattamento pensionistico più favorevole.

7. I contratti collettivi di cui al comma 1 devono essere depositati presso la direzione territoriale del lavoro. L'attribuzione del contributo è subordinata all'accertamento, da parte della direzione territoriale del lavoro, della corrispondenza tra la riduzione concordata dell'orario di lavoro e le assunzioni effettuate. Alla direzione territoriale del lavoro è demandata, altresì, la vigilanza in ordine alla corretta applicazione dei contratti di cui al comma 1, disponendo la sospensione del contributo nei casi di accertata violazione.

8. I lavoratori assunti a norma del presente articolo sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi ai soli fini dell'applicazione di norme e istituti che prevedano l'accesso ad agevolazioni di carattere finanziario e creditizio.

— Si riporta l'articolo 42 del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, come modificato dal presente decreto:

«Art. 42. (Disposizioni relative a trattamenti straordinari di integrazione salariale a seguito di accordi già stipulati). — 1. I trattamenti straordinari di integrazione salariale conseguenti a procedure di consultazione sindacale già concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono la durata prevista, nei limiti di cui alle disposizioni di legge vigenti alla data delle stesse.

2. I trattamenti di cui al comma 1 riguardanti periodi successivi all'entrata in vigore del presente decreto si computano ai fini della durata massima di cui all'articolo 4.

3. Per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo di trattamenti straordinari di integrazione salariale oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, su domanda di una delle parti firmatarie dell'accordo, da inoltrare entro 30 giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 5, ed entro il limite di spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 milioni di euro per l'anno 2018, ed entro il limite di spesa di cui al comma 5, primo periodo, può essere autorizzata, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale per la durata e alle condizioni certificate dalla commissione di cui al comma 4.

4. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una commissione composta da quattro membri, rispettivamente nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'economia e delle finanze. La commissione, presieduta dal membro nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, certifica l'ammissibilità delle domande di cui al comma 3, la durata dei trattamenti di integrazione salariale previsti negli accordi, il numero dei lavoratori e l'ammontare delle ore integrabili, in relazione al piano industriale e di riassorbimento occupazionale dei lavoratori previsto negli accordi. Alle attività e al funzionamento della commissione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-

blica. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

4-bis. Per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015 riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo del contratto di solidarietà, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può, altresì, essere concessa, su domanda, la reiterazione della misura di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, per la durata stabilita dalla commissione di cui al comma 4 e, comunque, nel limite massimo di ventiquattro mesi. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto entro il limite di spesa di cui al comma 5, primo periodo, e non trova applicazione il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 settembre 2015, n. 17981.

5. Ai fini di cui ai commi 3 e 4-bis il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 milioni di euro per l'anno 2018 che costituiscono il limite di spesa complessivo per ciascuno degli anni considerati ai fini del riconoscimento dei benefici di cui ai commi 3 e 4-bis secondo i criteri definiti con il decreto di cui al terzo periodo. Ai fini del monitoraggio della relativa spesa, i decreti di cui ai commi 3 e 4-bis sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per l'applicazione dei commi 3, 4 e 4-bis ivi inclusa la possibilità di rideterminazione dei benefici previsti dai commi 3 e 4-bis al fine del rispetto del complessivo limite di spesa di cui al primo periodo. Conseguentemente non trovano applicazione le misure attuative relative all'utilizzo del limite di spesa di cui al comma 3 emanate ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della presente disposizione. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 90 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 42.»

— Si riporta l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale):

«Art. 6. (Norme in materia di integrazione salariale, contratti di solidarietà e incentivazione ai contratti di lavoro a tempo parziale). — (Omissis).

4.1 datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarietà, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, commi 5, 7 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto, nei limiti delle disponibilità preordinate nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, e per un periodo non superiore ai 24 mesi, ad una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale ad essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento. La misura della riduzione è del 35 per cento.»

— Si riporta l'articolo 18, comma 1, del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale):

«Art. 18. (Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali). — 1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza con gli in-

dirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:

a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;

b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità;

b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.»

— Si riporta l'articolo 43 del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, come modificato dal presente decreto:

«Art. 43. (Disposizioni finanziarie). — 1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014 è incrementato di 25,6 milioni di euro per l'anno 2015, 191,1 milioni di euro per l'anno 2016, 592,5 milioni di euro per l'anno 2017, 713,2 milioni di euro per l'anno 2018, 845,3 milioni di euro per l'anno 2019, 868,2 milioni di euro per l'anno 2020, 856,5 milioni di euro per l'anno 2021, 852,8 milioni di euro per l'anno 2022, 846,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 840,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante le economie derivanti dalle disposizioni di cui al Titolo I del presente decreto.

2. I benefici di cui agli articoli dal 2 al 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, sono riconosciuti anche per gli anni successivi al 2015, in relazione ai quali continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27 del predetto decreto legislativo. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma valutato in 123 milioni di euro per l'anno 2016, 125 milioni di euro per l'anno 2017, 128 milioni di euro per l'anno 2018, 130 milioni di euro per l'anno 2019, 133 milioni di euro per l'anno 2020, 136 milioni di euro per l'anno 2021, 138 milioni di euro per l'anno 2022, 141 milioni di euro per l'anno 2023, 144 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014 come rifinanziato dal presente articolo.

3. L'ultimo periodo dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è soppresso. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma valutato in 270,1 milioni di euro per l'anno 2018, 567,2 milioni di euro per l'anno 2019, 570,8 milioni di euro per l'anno 2020, 576,6 milioni di euro per l'anno 2021, 582,4 milioni di euro per l'anno 2022, 588,2 milioni di euro per l'anno 2023, 594,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014 come rifinanziato dal presente articolo. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, provvedono, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto alla rideterminazione del beneficio riconosciuto ai sensi del primo periodo del presente comma.

4. Con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° maggio 2015 e il 31 dicembre 2015 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, qualora la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015, sia inferiore a 6 mesi, ai fini del calcolo della durata non si applica il secondo periodo del comma 1 di tale articolo, relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpI 2012 fruite negli ultimi quattro anni. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in conseguenza dell'applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di 6 mesi. All'onere derivante dai primi due periodi del presente comma valutato in 32,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 64,6 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede mediante corrispon-



dente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal presente articolo. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2012, provvedono, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto alla rideterminazione del beneficio riconosciuto ai sensi del primo periodo del presente comma.

4-bis. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2016 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, qualora la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sia inferiore alla durata ottenuta applicando il secondo periodo del comma 1 di tale articolo relativamente alle prestazioni di disoccupazione, ad eccezione di prestazioni di mini-ASpI e di NASpI, fruite negli ultimi quattro anni, la durata della NASpI viene incrementata di un mese, a condizione che la differenza nelle durate così calcolata non sia inferiore a dodici settimane. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di quattro mesi.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati, in 57 milioni di euro per l'anno 2016 e in 78,6 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto a 38,1 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e dall'articolo 1, comma 187, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto a 18,9 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 78,6 milioni di euro per l'anno 2017, mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4-quater. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2012, assicurano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dal comma 4-bis. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma 4-ter, agli eventuali maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. E' conseguentemente accantonato e reso indisponibile sul medesimo Fondo nonché, ai fini degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sul fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, un importo complessivo pari al 50 per cento degli oneri indicati al comma 4-ter fino all'esito dei monitoraggi annuali previsti nel primo periodo. In tali casi, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione ASDI di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, anche con riferimento ai lavoratori beneficiari della prestazione NASpI che abbiano fruito di questa per l'intera sua durata oltre la data del 31 dicembre 2015, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto legislativo n. 22 del 2015 è incrementata di 180 milioni di euro per l'anno 2016, di 270 milioni di euro per l'anno 2017, di 170 milioni di euro per l'anno 2018 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Per effetto della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della

prestazione ASDI di cui al primo periodo del presente comma, in ogni caso nel limite delle risorse di cui alla citata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto legislativo n. 22 del 2015 come incrementata dal primo periodo medesimo del presente comma, fermi restando i criteri disciplinati dall'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 22 del 2015, in ogni caso la prestazione ASDI non può essere usufruita per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità per prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione ASDI di cui al presente comma. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma pari a 180 milioni di euro per l'anno 2016, 270 milioni di euro per l'anno 2017, 170 milioni di euro per l'anno 2018 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014 come rifinanziato dal presente articolo.

6. In via aggiuntiva a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il fondo per le politiche attive del lavoro, istituito dall'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 32 milioni di euro per l'anno 2016, di 82 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017-2019, di 72 milioni di euro per l'anno 2020, di 52 milioni di euro per l'anno 2021, di 40 milioni di euro per l'anno 2022, di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma pari a 32 milioni di euro per l'anno 2016, a 82 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017-2019, a 72 milioni di euro per l'anno 2020, a 52 milioni di euro per l'anno 2021, a 40 milioni di euro per l'anno 2022, a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dal presente articolo.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

— Si riportano gli articoli 5 e 16, comma 7, del decreto legislativo, 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183):

«Art. 5. (Durata). — 1. La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione».

«Art. 16. (Assegno di disoccupazione - ASDI). — (Omissis).

7. Al finanziamento dell'ASDI si provvede mediante le risorse di uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del Fondo è pari ad euro 200 milioni nel 2015 e 200 milioni nel 2016. Nel limite dell'1 per cento delle risorse attribuite al Fondo, possono essere finanziate attività di assistenza tecnica per il supporto dei servizi per l'impiego, per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonché iniziative di comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli interventi. All'attuazione e alla gestione dell'intervento provvede l'INPS con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet».

— Si riporta l'articolo 1, comma 387 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016):

«387. Per l'anno 2016 le risorse di cui al comma 386 sono destinate ai seguenti interventi che costituiscono le priorità del Piano di cui al medesimo comma:

a) avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio



io 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Nelle more dell'adozione del Piano di cui al comma 386, all'avvio del Programma si procede con rinnovati criteri e procedure definiti ai sensi del citato articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012, garantendo in via prioritaria interventi per nuclei familiari in modo proporzionale al numero di figli minori o disabili, tenendo conto della presenza, all'interno del nucleo familiare, di donne in stato di gravidanza accertata da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel 2016 al Programma sono destinati 380 milioni di euro incrementando a tal fine in misura pari al predetto importo il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, oltre alle risorse già destinate alla sperimentazione dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nonché dall'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui al comma 386 è corrispondentemente ridotta di 380 milioni di euro per l'anno 2016;

b) fermo restando quanto stabilito dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, all'ulteriore incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, relativa all'assegno di disoccupazione (ASDI), per 220 milioni di euro con conseguente corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 386.

— Si riporta l'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)):

«107. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti e indiretti, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo, con una dotazione di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».

— Si riporta l'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica):

«Art. 17. (Copertura finanziaria delle leggi). — 12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni».

— Si riporta l'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita):

«Art. 1. (Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore). — (Omissis).

2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui alla presente legge e di valutarne gli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro, sull'occupabilità dei cittadini, sulle modalità di entrata e di uscita nell'impiego, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con le altre istituzioni competenti, un sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato su dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale (Sistan). Al sistema concorrono altresì le parti sociali attraverso la partecipazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori».

— Si riporta l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali):

«Art. 6. (Disposizioni finanziarie e finali). — (Omissis).

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluri-

nali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalità previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti».

— Si riporta l'articolo 44 del citato decreto legislativo, n. 148 del 2015, come modificato dal presente decreto:

«Art. 44. (Disposizioni finali e transitorie). — 1. Quando non diversamente indicato, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore.

2. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva delle integrazioni salariali di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, i trattamenti richiesti prima della data di entrata in vigore del presente decreto si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data.

3. La disposizione di cui all'articolo 22, comma 4, non si applica nei primi 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2, si applicano ai trattamenti straordinari di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1° novembre 2015.

5. In via transitoria, allo scopo di consentire l'erogazione delle prestazioni per i primi anni di operatività del fondo, il limite di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, calcolato in relazione all'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dell'azienda medesima, è modificato nel modo seguente: nessun limite per le prestazioni erogate nell'anno 2016, dieci volte nell'anno 2017, otto volte nell'anno 2018, sette volte nell'anno 2019, sei volte nell'anno 2020, cinque volte nell'anno 2021. In ogni caso, le prestazioni possono essere erogate soltanto nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo.

6. Per l'anno 2015 le regioni e province autonome possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione dell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

6-bis. Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse assegnate alla regione o alla provincia autonoma nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di destinare le risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica attiva del lavoro. Il presente comma è efficace anche con riferimento ai provvedimenti di assegnazione delle risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano già emanati per gli anni 2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte delle regioni e delle province autonome.

7. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, è incrementato di euro 5.286.187 per l'anno 2015 e di euro 5.510.658 per l'anno 2016, ai fini del finanziamento di misure per il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'ultimo periodo del presente comma. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a euro 5.286.187 per l'anno 2015 e a euro 5.510.658 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente



riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge n. 147 del 2013. Conseguentemente il medesimo articolo 1, comma 22, della legge n. 147 del 2013 è soppresso. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene disciplinata la concessione nel limite massimo di euro 5.286.187 per l'anno 2015 e di euro 5.510.658 per l'anno 2016 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, come rifinanziato dal presente comma, di misure per il sostegno al reddito, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call-center.

8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, elabora entro il 31 dicembre 2015 un rapporto avente ad oggetto proposte di valorizzazione della bilateralità nell'ambito del sostegno al reddito dei lavoratori in esubero e delle misure finalizzate alla loro ricollocazione.

9. All'articolo 37, comma 3, lettera d), della legge n. 88 del 1989, dopo le parole «6 agosto 1975, n. 427», sono aggiunte le seguenti: «e al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 10 dicembre 2014, n. 183».

10. All'articolo 37, comma 8, della legge n. 88 del 1989, dopo le parole «6 agosto 1975, n. 427», sono inserite le seguenti: «e al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 10 dicembre 2014, n. 183».

11. Con effetto per l'anno 2015, all'articolo 3, comma 5-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «sottoposte a sequestro o confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «che, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, siano sottoposte a sequestro o confisca, o nei cui confronti sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e siano state adottate le misure di cui all'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114»;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tale fine l'amministratore dei beni nominato ai sensi dell'articolo 2-sexies della citata legge n. 575 del 1965 o i soggetti nominati in sostituzione del soggetto coinvolto ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014, esercitano le facoltà attribuite dal presente articolo al curatore, al liquidatore e al commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali».

Per gli interventi di cui al predetto articolo 3, comma 5-bis, della legge n. 223 del 1991, come modificato dal presente comma, è altresì destinato per l'anno 2015, in via aggiuntiva a quanto previsto dallo stesso articolo 3, comma 5-bis, un importo nel limite massimo di 8 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.

11-bis. In deroga all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione, può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Al fine di essere ammessa all'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria l'impresa presenta un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni del presente decreto né secondo le disposizioni attuative dello stesso. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 216 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'assegnazione delle risorse necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo com-

pletivo di spesa di euro 216 milioni di euro per l'anno 2016. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze».

— Si riporta l'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013):

«253. La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione e coesione può prevedere il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni, connessi a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione. In tal caso il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, già Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato della parte di risorse relative al finanziamento nelle medesime Regioni da cui i fondi provengono, degli ammortizzatori sociali in deroga. La parte di risorse relative alle misure di politica attiva è gestita dalle Regioni interessate. Dalla attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

— Si riporta l'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure urgenti per la crescita del Paese):

«Art. 27. (Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa). —

1. Nel quadro della strategia europea per la crescita, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, l'attrazione di nuovi investimenti nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, il Ministero dello sviluppo economico adotta Progetti di riconversione e riqualificazione industriale. Sono situazioni di crisi industriale complessa, quelle riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico anche a seguito di istanza della regione interessata, che, riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da:

una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto;

una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.

2. I Progetti di cui al comma 1 promuovono, anche mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di tutti i regimi d'aiuto disponibili per cui ricorrano i presupposti, investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi. Il Piano di promozione industriale di cui agli articoli 5, 6, e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181, come esteso dall'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica anche per l'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale.

3. Per assicurare l'efficacia e la tempestività dell'iniziativa, i Progetti di riconversione e riqualificazione industriale sono adottati mediante appositi accordi di programma che disciplinano gli interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei soggetti pubblici e privati, le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli impianti compresi nel Progetto di riconversione e riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

4. Le conferenze di servizi strumentali all'attuazione del Progetto sono indette dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la vigente normativa in materia di interventi di bonifica e risanamento ambientale dei siti contaminati.

5. La concessione di agevolazioni per l'incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, ivi incluse quelle concesse sotto forma di finanziamento agevolato, è applicabile, prioritariamente nell'ambito dei progetti di cui al comma 1, nonché per gli interventi di cui al comma 8-bis, in tutto il territorio nazionale, fatte



salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina comunitaria per i singoli territori, nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, il Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, S.p.A., le cui attività sono disciplinate mediante apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico. Gli oneri derivanti dalle predette convenzioni sono posti a carico delle risorse assegnate all'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 23, comma 2 utilizzate per l'attuazione degli accordi di cui al presente articolo, nel limite massimo del 3 per cento delle risorse stesse.

7. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, elabora misure volte a favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale. Tali misure possono essere realizzate mediante il coinvolgimento di imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto alla ricollocazione, a condizione che siano autorizzate allo svolgimento di tale attività ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le misure di cui al presente comma possono essere cofinanziate dalle regioni, nell'ambito delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro, nonché dai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, disciplina le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e determina i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale. Il Ministro dello sviluppo economico impartisce le opportune direttive all'Agenzia di cui al comma 6, prevedendo la priorità di accesso agli interventi di propria competenza.

8-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come successivamente estesi, nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse individuate ai sensi del decreto di cui al comma 8 che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione.

9. All'attuazione degli interventi previsti dai Progetti di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli oneri relativi alla convenzione di cui al comma 6, si provvede a valere sulle risorse finanziarie individuate dalle Amministrazioni partecipanti di cui al comma 3 e, relativamente agli interventi agevolativi, a valere sulle risorse stanziati sugli strumenti agevolativi prescelti, ovvero, qualora non disponibili, sul Fondo di cui all'articolo 23, comma 2. Le attività del presente articolo sono svolte dalle amministrazioni territoriali partecipanti nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

10. Le risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 7 della legge n. 181 del 15 maggio 1989, al netto delle somme necessarie per far fronte agli impegni assunti e per finanziare eventuali domande oggetto di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministro dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per la successiva assegnazione al Fondo di cui all'articolo 23, comma 2.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

— Si riporta l'articolo 45 del decreto legislativo n. 148 del 2015, come modificato dal presente decreto:

«Art. 45. (Accesso ai dati elementari). — 1. A fini di programmazione, analisi e valutazione degli interventi di politica previdenziale, assistenziale e del lavoro introdotti con i decreti legislativi di attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il Nucleo tecnico per il coordi-

namento della politica economica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2013, e successive modificazioni, e il Comitato scientifico per l'indirizzo dei metodi e delle procedure per il monitoraggio della riforma del mercato del lavoro istituito in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché, ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'ISFOL hanno accesso diretto, anche attraverso procedure di accesso remoto, ai dati elementari detenuti dall'ISTAT, dall'INPS, dall'INAIL, dall'Agenzia delle entrate, nonché da altri enti e amministrazioni determinati dal decreto di cui al comma 2.

2. Le modalità di accesso ai dati utili ai fini di cui al comma 1, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto nel rispetto di quanto previsto al comma 3.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

— Si riporta l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183):

«Art. 10. (Funzioni e compiti dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori). — 2. Entro i sessanta giorni successivi al rinnovo degli organi dell'ISFOL di cui al comma 1, si provvede alla modifica dello statuto e del regolamento dell'ISFOL cui sono assegnate le seguenti funzioni:

a) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione, coerentemente con gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, degli esiti delle politiche statali e regionali in materia di istruzione e formazione professionale, formazione in apprendistato e percorsi formativi in alternanza, formazione continua, integrazione dei disabili nel mondo del lavoro, inclusione sociale dei soggetti che presentano maggiori difficoltà e misure di contrasto alla povertà, servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, anche avvalendosi dei dati di cui all'articolo 13;

b) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro, ivi inclusa la verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte dell'ANPAL, nonché delle spese per prestazioni connesse allo stato di disoccupazione, studio, monitoraggio e valutazione delle altre politiche pubbliche che direttamente o indirettamente producono effetti sul mercato del lavoro;

c) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione in materia di terzo settore;

d) gestione di progetti comunitari, anche in collaborazione, con enti, istituzioni pubbliche, università o soggetti privati operanti nel campo della istruzione, formazione e della ricerca.

— Si riporta l'articolo 46 del citato decreto legislativo, n. 148 del 2015, come modificato dal presente decreto:

«Art. 46. (Abrogazioni). — 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788;

b) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, ad eccezione dell'articolo 3;

c) la legge 3 febbraio 1963, n. 77;

d) gli articoli da 2 a 5 della legge 5 novembre 1968, n. 1115;

e) la legge 8 agosto 1972, n. 464;

f) gli articoli da 1 a 7, da 9 a 11, 12, comma 1, numeri 1) e 2), e da 13 a 17 della legge 20 maggio 1975, n. 164;

g) gli articoli 1, 2, e da 4 a 8 della legge 6 agosto 1975, n. 427;

h) la legge 13 agosto 1980, n. 427;

i) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;

l) l'articolo 8, commi da 1 a 5, e 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

m) gli articoli 1, 2, e da 12 a 14 della legge 23 luglio 1991, n. 223;



n) l'articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

o) il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218;

p) l'articolo 44, comma 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

q) i commi 1, da 4 a 19-ter, da 22 a 45, dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

— La legge 20 maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del salario) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 giugno 1975, n. 148.

Note all'art. 3:

— Si riporta l'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 149 del 2015, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1. (Ispettorato nazionale del lavoro). — 1. Al fine di razionalizzare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché al fine di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata «Ispettorato nazionale del lavoro», di seguito «Ispettorato», che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL.

2. L'Ispettorato svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL. Al fine di assicurare omogeneità operative di tutto il personale che svolge vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, ai funzionari ispettivi dell'INPS e dell'INAIL sono attribuiti i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e alle medesime condizioni di legge.

3. L'Ispettorato ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia organizzativa e contabile ed è posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie.

4. L'Ispettorato ha una sede centrale in Roma e un massimo di 80 sedi territoriali. In fase di avvio, la sede centrale dell'Ispettorato è ubicata presso un immobile demaniale o un immobile già in uso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali o un immobile dell'INPS, dell'INAIL o di altri Istituti previdenziali.

5. L'Ispettorato è sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

— Si riporta l'articolo 2 del citato decreto legislativo, n. 149 del 2015, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2. (Funzioni e attribuzioni). — 1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto è adottato, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, lo statuto dell'Ispettorato, in conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, ivi compresa la definizione, tramite convenzione da stipularsi tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il direttore dell'Ispettorato, degli obiettivi specificamente attribuiti a quest'ultimo.

2. L'Ispettorato esercita, in particolare, le seguenti funzioni e attribuzioni:

a) esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su la-

voro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi;

b) emana circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, previo parere conforme del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo;

c) propone, sulla base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ed effettua il monitoraggio sulla loro realizzazione;

d) cura la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo, ivi compreso quello di INPS e INAIL;

e) svolge le attività di prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare, anche attraverso l'uso non corretto dei tirocini, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;

f) esercita e coordina le attività di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, i controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto e cura la gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale;

g) svolge attività di studio e analisi relative ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi, al fine di orientare l'attività di vigilanza;

h) gestisce le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 8, anche al fine di garantire l'uniformità dell'attività di vigilanza, delle competenze professionali e delle dotazioni strumentali in uso al personale ispettivo;

i) svolge ogni ulteriore attività, connessa allo svolgimento delle funzioni ispettive, ad esso demandata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

l) riferisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS e all'INAIL ogni informazione utile alla programmazione e allo svolgimento delle attività istituzionali delle predette amministrazioni;

m) ferme restando le rispettive competenze, si coordina con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale al fine di assicurare l'uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi.

Note all'art. 4:

— Si riporta l'articolo 1 del citato decreto legislativo, n. 150 del 2015, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1. (Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro). — 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, ivi comprese le attività relative al collocamento dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

2. La rete dei servizi per le politiche del lavoro è costituita dai seguenti soggetti, pubblici o privati:

a) l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, di cui all'articolo 4 del presente decreto, di seguito denominata «ANPAL»;

b) le strutture regionali per le Politiche Attive del Lavoro di cui all'articolo 11 del presente decreto;

c) l'INPS, in relazione alle competenze in materia di incentivi e strumenti a sostegno del reddito;

d) l'INAIL, in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro;

e) le Agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12;

f) i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

g) i fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003;

h) l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e Italia Lavoro S.p.A.;

i) il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado.



3. La rete dei servizi per le politiche del lavoro promuove l'effettività dei diritti al lavoro, alla formazione ed all'elevazione professionale previsti dagli articoli 1, 4, 35 e 37 della Costituzione ed il diritto di ogni individuo ad accedere a servizi di collocamento gratuito, di cui all'articolo 29 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mediante interventi e servizi volti a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro, assicurando, tramite l'attività posta in essere dalle strutture pubbliche e private, accreditate o autorizzate, ai datori di lavoro il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze ed ai lavoratori il sostegno nell'inserimento o nel reinserimento al lavoro.

4. L'ANPAL esercita il ruolo di coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro, nel rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano esercitano nelle materie disciplinate dal presente decreto le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti, delle relative norme di attuazione e delle norme speciali recanti deleghe di funzioni e, in riferimento alla provincia autonoma di Bolzano, anche in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione.

— Si riporta l'articolo 4 del citato decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276:

«Art. 4. (Agenzie per il lavoro). — 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto albo è articolato in cinque sezioni:

a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'articolo 20;

b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui all'articolo 20, comma 3, lettere da a) a h)

c) agenzie di intermediazione;

d) agenzie di ricerca e selezione del personale;

e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'articolo 5, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo. Decorso due anni, entro i novanta giorni successivi, i soggetti autorizzati possono richiedere l'autorizzazione a tempo indeterminato. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge e del contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al corretto andamento dell'attività svolta.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata.

4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorità concedente, nonché alle regioni e alle province autonome competenti, gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione dell'attività ed hanno inoltre l'obbligo di fornire alla autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce le modalità della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la verifica del corretto andamento dell'attività svolta cui è subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato, i criteri e le modalità di revoca della autorizzazione, nonché ogni altro profilo relativo alla organizzazione e alle modalità di funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro.

6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera a), comma 1, comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), d), ed e) del predetto albo. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui al comma 1, lettera c), comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) del predetto albo.

7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non può essere oggetto di transazione commerciale.

— Si riporta l'articolo 3 del decreto legislativo n. 150 del 2015, come modificato dal presente decreto:

«Art. 3. (Competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di politiche attive del lavoro). — 1. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali spettano, oltre a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL, nonché le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nonché quelle in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esprime parere preventivo sui seguenti atti dell'ANPAL:

a) circolari e altri atti interpretativi di norme di legge o regolamento;

b) modalità operative e ammontare dell'assegno individuale di ricollocazione di cui all'articolo 23 del presente decreto;

c) atti di programmazione e riprogrammazione in relazione ai programmi comunitari gestiti dall'ANPAL in qualità di autorità di gestione.

3. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali compete inoltre, anche su proposta dell'ANPAL, l'adozione dei seguenti atti:

a) definizione del concetto di offerta di lavoro congrua ai fini di cui all'articolo 25;

b) definizione delle linee di indirizzo per l'attuazione della normativa nazionale in materia di politiche attive del lavoro, servizi pubblici per il lavoro, ivi comprese quelle inerenti il collocamento della gente di mare di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 2006, n. 231, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il collocamento dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999 e l'inserimento lavorativo dei lavoratori stranieri;

c) indirizzo sul sistema della formazione professionale continua, ivi compresa quella finanziata dai fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, nonché dai fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

4. Con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite linee guida per l'accreditamento degli enti di formazione.

— Si riporta l'articolo 4, del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, come modificato dal presente decreto:

«Art. 4. (Istituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro). — 1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2016, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'ANPAL, al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Per quanto non specificamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. L'ANPAL è dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamento, amministrativa, contabile e di bilancio ed è posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie.

3. L'ANPAL è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

4. La dotazione organica dell'ANPAL, non superiore a 395 unità ripartite tra le diverse qualifiche, incluse le qualifiche dirigenziali, è definita con i decreti di cui al comma 9. Nell'ambito della predetta dotazione organica è prevista una posizione dirigenziale di livello generale, con funzioni di direttore generale, e sette posizioni dirigenziali di livello non generale, corrispondenti a quelle trasferite ai sensi del comma 5. Al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell'ANPAL si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto Ministeri.

5. In relazione al trasferimento di funzioni all'ANPAL la direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e cinque dirigenti di livello non generale sono trasferiti all'ANPAL. Sono altresì trasferiti all'ANPAL ulteriori due uffici dirigenziali di livello non generale dalla direzione generale dei sistemi informativi, innovazione tecnologica e comunicazione nonché dalla direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - ufficio procedimenti disciplinari.



6. L'ISFOL, negli anni 2016 e 2017, non può procedere ad assunzioni in relazione alle cessazioni di personale, avvenute negli anni 2015 e 2016, presso il medesimo Istituto e i risparmi derivanti da tali mancate assunzioni affluiscono al bilancio dell'ANPAL, a copertura degli oneri di funzionamento. Conseguentemente, il contributo istituzionale per l'ISFOL è ridotto per un importo pari ai risparmi conseguiti a decorrere dall'anno 2016 ed è trasferito all'ANPAL. Concorrono alla copertura di tali oneri di funzionamento anche le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni del personale delle aree funzionali, già in servizio presso la Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, soppressa ai sensi del comma 5, avvenute nell'anno 2015, in relazione alle quali l'ANPAL, nell'anno 2016, non può procedere a nuove assunzioni.

7. In relazione ai trasferimenti di personale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL, con i decreti di cui al comma 9 sono trasferite al bilancio dell'ANPAL le somme relative alla copertura degli oneri di funzionamento e di personale, ivi inclusa le componenti accessorie della retribuzione.

8. L'ANPAL ha sede in Roma e, in fase di prima applicazione e fino alla definizione di un piano logistico generale relativo agli enti coinvolti nella riorganizzazione utilizza le sedi già in uso al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e all'ISFOL.

9. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ISFOL all'ANPAL, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonché delle modalità e procedure di trasferimento. Gli schemi di decreto, corredati da relazione tecnica, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Ai dipendenti transitati nei ruoli dell'ANPAL è riconosciuto il diritto di opzione per il regime previdenziale dell'ente di provenienza. *Al personale dell'ISFOL trasferito all'ANPAL continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale applicato dall'ente di provenienza.*

10. Con i decreti ed entro il termine di cui al successivo comma 11 sono determinate le conseguenti riduzioni delle dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ISFOL.

11. Fatto salvo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7, lettera b), della legge n. 183 del 2014, in applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono apportate, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le conseguenti modifiche al decreto di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in relazione alla individuazione della struttura dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegnataria dei compiti di cui al comma 2. Per i medesimi scopi si provvede per l'ISFOL ai sensi dell'articolo 10. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati in modo da garantire l'invarianza di spesa della finanza pubblica.

12. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è nominato il presidente dell'ANPAL di cui al successivo articolo 6.

13. A far data dalla nomina di cui al comma 12, ANPAL subentra nella titolarità delle azioni di Italia Lavoro S.p.A. ed il suo presidente ne diviene amministratore unico, senza diritto a compensi, con contestuale decadenza del consiglio di amministrazione di Italia Lavoro S.p.A. Nei successivi trenta giorni, Italia Lavoro S.p.A. adotta il nuovo statuto, che prevede forme di controllo da parte ANPAL tali da assicurare la funzione di struttura in house di Italia Lavoro S.p.A., ed è soggetto all'approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

14. ANPAL non può trasferire la titolarità delle azioni di Italia Lavoro S.p.A., né i diritti di opzione in sede di aumento del capitale sociale, né i diritti di prelazione dei diritti inopinati, e non può concedere alcun altro diritto sulle azioni.

15. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti messi a concorso dall'ANPAL sono riservati a personale in possesso di specifici requisiti di professionalità e competenza acquisiti presso enti di ricerca sui temi della formazione e delle politiche sociali e del lavoro, ovvero

enti per la formazione e la gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione, per un periodo non inferiore a un anno.

16. In relazione alle attività di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, l'ANPAL si avvale dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

17. L'ANPAL, al fine di promuovere possibili sinergie logistiche, stipula apposite convenzioni a titolo gratuito con:

a) l'Ispettorato nazionale del lavoro, in relazione allo svolgimento di funzioni e compiti di vigilanza e controllo;

b) l'INPS, allo scopo di realizzare la necessaria collaborazione con l'Istituto, in relazione allo svolgimento di funzioni e compiti di gestione coordinata dei sistemi informativi;

c) l'INAIL, allo scopo di raccordare le attività in materia di collocamento e reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro;

d) l'ISFOL, al fine di coordinare le attività istituzionali fra i due enti e il Ministero vigilante.

18. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto è adottato lo statuto dell'ANPAL, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

— Si riporta l'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, come modificato dal presente decreto:

«Art. 5. (Risorse finanziarie dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro). — 1. Le risorse complessive attribuite all'ANPAL a decorrere dall'anno 2016 sono costituite:

a) dal finanziamento annuale, per il funzionamento dell'Agenzia, iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) dal Fondo per le politiche attive del lavoro di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

c) dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

d) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

2. A decorrere dal 2016 le entrate del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro non aderenti ai fondi interprofessionali per la formazione continua, sono versate per il 50 per cento al predetto Fondo di rotazione e per il restante 50 per cento al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Con il decreto di cui al successivo comma 4 può essere individuata una quota non superiore al 20 per cento delle entrate annue del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, destinata a far fronte ad esigenze gestionali e operative, ivi incluso l'incremento della dotazione organica.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, possono essere assegnate all'ANPAL quote di risorse relative agli anni decorrenti dal 2016:

a) alla quota parte del Fondo per l'occupazione alimentata secondo i criteri stabiliti con il comma 2;

b) all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144;

c) alle somme già destinate al piano gestionale di cui all'articolo 29, comma 2, del presente decreto.

4-bis. L'ANPAL effettua la verifica dei residui passivi a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, relativi a impegni assunti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse da disimpegnare a seguito della verifica di cui al primo periodo. Il 50 per cento delle risorse disimpe-



gnate confluisce in una gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso fondo di rotazione per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale dispone delle risorse confluite nella gestione a stralcio separata delegando l'ANPAL ad effettuare i relativi pagamenti».

— Si riporta l'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione):

«Art. 9. (Interventi di formazione professionale). — 5. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, le risorse derivanti dalle maggiori entrate costituite dall'aumento contributivo già stabilito dalla disposizione contenuta nell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, affluiscono interamente al Fondo di cui all'articolo medesimo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo».

— Si riporta l'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, come modificato dal presente decreto:

«Art. 9. (Funzioni e compiti dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro). — 1. All'ANPAL sono conferite le seguenti funzioni:

a) coordinamento della gestione dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego, dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 18, del collocamento dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999, nonché delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati, con particolare riferimento ai beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito collegate alla cessazione del rapporto di lavoro;

b) definizione degli standard di servizio in relazione alle misure di cui all'articolo 18 del presente decreto;

c) determinazione delle modalità operative e dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione e di altre forme di coinvolgimento dei privati accreditati ai sensi dell'articolo 12;

d) coordinamento dell'attività della rete Eures, di cui alla decisione di esecuzione della Commissione del 26 novembre 2012 che attua il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del consiglio del 5 aprile 2011;

e) definizione delle metodologie di profilazione degli utenti, allo scopo di determinarne il profilo personale di occupabilità, in linea con i migliori standard internazionali, nonché dei costi standard applicabili ai servizi e alle misure di cui all'articolo 18 del presente decreto;

f) promozione e coordinamento, in raccordo con l'Agenzia per la coesione territoriale, dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, nonché di programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo;

g) sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del presente decreto, ivi compresa la predisposizione di strumenti tecnologici per il supporto all'attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e l'interconnessione con gli altri soggetti pubblici e privati;

h) gestione dell'albo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003;

i) gestione dei programmi operativi nazionali nelle materie di competenza, nonché di progetti cofinanziati dai Fondi comunitari;

l) definizione e gestione di programmi per il riallineamento delle aree per le quali non siano rispettati i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro o vi sia un rischio di mancato rispetto dei medesimi livelli essenziali e supporto alle regioni, ove i livelli essenziali delle prestazioni non siano stati assicurati, mediante interventi di gestione diretta dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro;

m) definizione di metodologie di incentivazione alla mobilità territoriale;

n) vigilanza sui fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, nonché dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003;

o) assistenza e consulenza nella gestione delle crisi di aziende aventi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni e, a richiesta del gruppo di coordinamento e controllo del progetto di riconversione e riqualificazione industriale, assistenza e consulenza nella gestione delle crisi aziendali complesse di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

p) gestione di programmi di reimpiego e ricollocazione in relazione a crisi di aziende aventi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni, di programmi per l'adeguamento

alla globalizzazione cofinanziati con il Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), nonché di programmi sperimentali di politica attiva del lavoro;

q) gestione del Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione, di cui all'articolo 30.

q-bis) svolgimento delle attività già in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di promozione e coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone disoccupate, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. In aggiunta ai compiti di cui al comma 1, all'ANPAL possono essere attribuiti ulteriori compiti e funzioni, mediante la stipula di apposite convenzioni con le regioni e le province autonome, in materia di gestione diretta dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro».

— Si riporta l'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, come modificato dal presente decreto:

«Art. 10. (Funzioni e compiti dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori). — 1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al rinnovo degli organi dell'ISFOL, con riduzione del consiglio di amministrazione a tre membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tra cui il presidente, e uno dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, individuati nell'ambito degli assessorati regionali competenti nelle materie oggetto di attività dell'Istituto. In relazione a tale riduzione, il contributo istituzionale per l'ISFOL è ridotto di euro centomila a decorrere dall'anno 2016 e trasferito all'ANPAL».

2. Entro i sessanta giorni successivi al rinnovo degli organi dell'ISFOL di cui al comma 1, si provvede alla modifica dello statuto e del regolamento dell'ISFOL cui sono assegnate le seguenti funzioni:

a) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione, coerentemente con gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, degli esiti delle politiche statali e regionali in materia di istruzione e formazione professionale, formazione in apprendistato e percorsi formativi in alternanza, formazione continua, integrazione dei disabili nel mondo del lavoro, inclusione sociale dei soggetti che presentano maggiori difficoltà e misure di contrasto alla povertà, servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, anche avvalendosi dei dati di cui all'articolo 13;

b) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro, ivi inclusa la verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte dell'ANPAL, nonché delle spese per prestazioni connesse allo stato di disoccupazione, studio, monitoraggio e valutazione delle altre politiche pubbliche che direttamente o indirettamente producono effetti sul mercato del lavoro;

c) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione in materia di terzo settore;

d) gestione di progetti comunitari, anche in collaborazione, con enti, istituzioni pubbliche, università o soggetti privati operanti nel campo della istruzione, formazione e della ricerca.

3. Per il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche di rispettiva competenza, l'INPS garantisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'ANPAL e all'ISFOL il pieno accesso ai dati contenuti nei propri archivi gestionali.

3-bis. Con effetto dal 1° dicembre 2016, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, assume la denominazione di Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e conseguentemente ogni richiamo all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e all'ISFOL contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito, rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche e all'INAPP».

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478 (Costituzione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, con sede in Roma) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1973, n. 211.

— Si riporta l'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, come modificato dal presente decreto:

«Art. 13. (Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro). — 1. In attesa della realizzazione di un sistema informativo unico, l'ANPAL realizza, in cooperazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ri-



cerca, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, l'INPS e l'ISFOL, valorizzando e riutilizzando le componenti informatizzate realizzate dalle predette amministrazioni, il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, che si compone del nodo di coordinamento nazionale e dei nodi di coordinamento regionali, nonché il portale unico per la registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.

2. Costituiscono elementi del sistema informativo unitario dei servizi per il lavoro:

a) il sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 4, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

b) l'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;

c) i dati relativi alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la scheda anagrafica e professionale di cui al comma 3;

d) il sistema informativo della formazione professionale, di cui all'articolo 15 del presente decreto.

2-bis. Al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro affluiscono i dati relativi alle schede anagrafico-professionali già nella disponibilità delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e affluiscono, inoltre, sulla base di specifiche convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i dati contenuti nella banca dati reddituale, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi con modello 730 o modello unico PF presentate dalle persone fisiche e alle dichiarazioni con modello 770 semplificato e alle certificazioni uniche presentate dai sostituti d'imposta, gli esiti delle consultazioni delle banche dati catastali e di pubblicità immobiliare e i dati contenuti nelle banche dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, contenenti l'Anagrafe nazionale degli studenti e il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 nonché l'Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati delle università di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.

3. Il modello di scheda anagrafica e professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, viene definita dall'ANPAL, unitamente alle modalità di interconnessione tra i centri per l'impiego e il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

4. Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000, all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, nonché all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono comunicate per via telematica all'ANPAL che le mette a disposizione dei centri per l'impiego, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le attività di rispettiva competenza.

5. Allo scopo di certificare i percorsi formativi seguiti e le esperienze lavorative effettuate, l'ANPAL definisce apposite modalità di lettura delle informazioni in esso contenute a favore di altri soggetti interessati, nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6. Allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali dei giovani in uscita da percorsi di istruzione e formazione, l'ANPAL stipula una convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica per lo scambio reciproco dei dati individuali e dei relativi risultati statistici.

7. Il sistema di cui al presente articolo viene sviluppato nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali, nel rispetto dei regolamenti e degli atti di programmazione approvati dalla Commissione Europea.

— Si riporta l'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53):

«Art. 3. (Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti). — 1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'anagrafe nazionale degli studenti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca opera il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato

dei singoli studenti e dei dati relativi alla valutazione degli studenti, a partire dal primo anno della scuola primaria, avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali del medesimo Ministero. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca acquisisce dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie i dati personali, sensibili e giudiziari degli studenti e altri dati utili alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica.

2. Le anagrafi regionali per l'obbligo formativo, già costituite ai sensi dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono trasformate in anagrafi regionali degli studenti, che contengono i dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'integrazione delle anagrafi regionali degli studenti con le anagrafi comunali della popolazione, anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del presente decreto, nonché il coordinamento con le funzioni svolte dalle Province attraverso i servizi per l'impiego in materia di orientamento, informazione e tutorato.

4. Con apposito accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è assicurata l'integrazione delle anagrafi di cui ai commi 1, 2 e 3 nel Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti. Ai predetti fini si provvede a:

a) definire gli standard tecnici per lo scambio dei flussi informativi;

b) assicurare l'interoperabilità delle anagrafi;

c) definire l'insieme delle informazioni che permettano la tracciabilità dei percorsi scolastici e formativi dei singoli studenti.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

— Si riporta l'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 (Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali):

«Art.1-bis. (Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università). — 1. Per i fini di cui all'articolo 1, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università, avente i seguenti obiettivi:

a) valutare l'efficacia e l'efficienza dei processi formativi attraverso il monitoraggio tempestivo delle carriere degli iscritti ai vari corsi di studio;

b) promuovere la mobilità nazionale e internazionale degli studenti agevolando le procedure connesse ai riconoscimenti dei crediti formativi acquisiti;

c) fornire elementi di orientamento alle scelte attraverso un quadro informativo sugli esiti occupazionali dei laureati e sui fabbisogni formativi del sistema produttivo e dei servizi;

d) individuare idonei interventi di incentivazione per sollecitare la domanda e lo sviluppo di servizi agli studenti, avendo come riferimento specifiche esigenze disciplinari e territoriali, nonché le diverse tipologie di studenti in ragione del loro impegno temporale negli studi;

e) supportare i processi di accreditamento dell'offerta formativa del sistema nazionale delle istituzioni universitarie;

f) monitorare e sostenere le esperienze formative in ambito lavorativo degli studenti iscritti, anche ai fini del riconoscimento dei periodi di alternanza studio-lavoro come crediti formativi.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con propri decreti, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, i dati che devono essere presenti nei sistemi informativi delle università e da trasmettere periodicamente, con modalità telematiche, all'Anagrafe nazionale di cui al comma 1.

— Si riporta l'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, come modificato dal presente decreto:

«Art. 14. (Fascicolo elettronico del lavoratore e coordinamento dei sistemi informativi). — 1. Le informazioni del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro costituiscono il patrimonio



informativo comune del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ISFOL, delle regioni e province autonome, nonché dei centri per l'impiego, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. Esse costituiscono, inoltre, la base informativa per la formazione e il rilascio del fascicolo elettronico del lavoratore, contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi ai fini della fruizione di ammortizzatori sociali. Il fascicolo è liberamente accessibile, a titolo gratuito, mediante metodi di lettura telematica, da parte dei singoli soggetti interessati.

2. L'ANPAL partecipa al Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accede alla banca dati istituita presso l'ANPAL di cui all'articolo 13 del presente decreto, al fine dello svolgimento dei compiti istituzionali, nonché ai fini statistici e del monitoraggio sulle politiche attive e passive del lavoro e sulle attività svolte dall'ANPAL.

4. Al fine di garantire la interconnessione sistematica delle banche dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'ANPAL, dell'INPS, dell'INAIL e dell'ISFOL in tema di lavoro e la piena accessibilità reciproca delle stesse, è istituito un comitato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, così costituito:

- a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o un suo delegato, che lo presiede;
- b) il Direttore generale dell'ANPAL o un suo delegato;
- c) il Direttore generale dell'INPS o un suo delegato;
- d) il Direttore generale dell'INAIL o un suo delegato;
- d-bis) il Presidente dell'Istat o un suo delegato;
- e) il Presidente dell'ISFOL o un suo delegato;
- f) un rappresentante dell'AGID;
- g) tre rappresentanti delle regioni e province autonome, designati dalla Conferenza delle regioni e province autonome.

5. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

6. Su indicazione del comitato di cui al comma 4 gli enti partecipanti stipulano convenzioni con altri soggetti del sistema statistico nazionale (SISTAN) al fine di integrare le banche dati.

— Si riporta l'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, come modificato dal presente decreto:

«Art. 19. (Stato di disoccupazione). — 1. Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.

2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, si intendono riferiti alla definizione di cui al presente articolo.

3. Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.

4. Allo scopo di accelerare la presa in carico, i lavoratori dipendenti possono effettuare la registrazione di cui al comma 1 dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente comma i lavoratori sono considerati "a rischio di disoccupazione".

5. Sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità, secondo una procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea con i migliori standard internazionali.

6. La classe di profilazione è aggiornata automaticamente ogni novanta giorni, tenendo conto della durata della disoccupazione e delle altre informazioni raccolte mediante le attività di servizio.

7. Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell'attività lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente

decreto le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione. Sulla base di specifiche convenzioni l'ANPAL consente alle amministrazioni pubbliche interessate l'accesso ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non occupazione.»

— Si riporta l'articolo 21 del citato decreto legislativo, n. 150 del 2015, come modificato dal presente decreto:

«Art. 21. (Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito). — 1. La domanda di Assicurazione Sociale per l'Impiego, di cui all'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e la domanda di indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, resa dall'interessato all'INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità, ed è trasmessa dall'INPS all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

2. I beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito di cui al comma 1, ancora privi di occupazione, contattano i centri per l'impiego, con le modalità definite da questi, entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1, e, in mancanza, sono convocati dal centro per l'impiego entro il termine stabilito con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, per stipulare il patto di servizio di cui all'articolo 20.

3. Ai fini della concessione dell'Assegno di disoccupazione (ASDI) di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015 è necessario che il richiedente abbia sottoscritto un patto di servizio personalizzato, redatto dal centro per l'impiego, in collaborazione con il richiedente, a seguito di uno o più colloqui individuali.

4. Il beneficiario di prestazioni è tenuto ad attenersi ai comportamenti previsti nel patto di servizio personalizzato, di cui all'articolo 20, nei tempi ivi previsti, restando comunque fermi gli obblighi e le sanzioni di cui al presente articolo.

5. Oltre agli obblighi derivanti dalla specifica disciplina, il lavoratore che fruisce di benefici legati allo stato di disoccupazione soggiace agli obblighi di cui al presente articolo.

6. Oltre che per i contatti con il responsabile delle attività di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), previsti dal patto di servizio personalizzato, il beneficiario può essere convocato nei giorni feriali dai competenti servizi per il lavoro con preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore secondo modalità concordate nel medesimo patto di servizio personalizzato.

7. Con riferimento all'Assicurazione Sociale per l'Impiego, alla Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), alla Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) e all'indennità di mobilità, si applicano le seguenti sanzioni:

a) in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, lettera d), e di commi 2 e 6 del presente articolo:

- 1) la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
- 2) la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione;
- 3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), le medesime conseguenze di cui alla lettera a) del presente comma 7;

c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b) e all'articolo 26:

- 1) la decurtazione di una mensilità, alla prima mancata partecipazione;
- 2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

d) in caso di mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25, la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.



8. Con riferimento all'Assegno di disoccupazione (ASDI) si applicano le seguenti sanzioni:

a) in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui al comma 3:

1) la decurtazione di un quarto di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione;

2) la decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, alla seconda mancata presentazione;

3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a):

1) la decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione;

2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione;

c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione;

d) in caso di mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua di cui all'articolo 20, comma 3, lettera c), in assenza di giustificato motivo, la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

9. In caso di decadenza dallo stato di disoccupazione prodottasi ai sensi dei commi 7, 8 e dell'articolo 23, comma 4, non è possibile una nuova registrazione prima che siano decorsi due mesi.

10. In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi 7 e 8, il centro per l'impiego adotta le relative sanzioni, inviando pronta comunicazione, per il tramite del sistema informativo di cui all'articolo 13, all'ANPAL ed all'INPS, che emette i provvedimenti conseguenti e provvede a recuperare le somme indebitate eventualmente erogate.

11. La mancata adozione dei provvedimenti di decurtazione o decadenza dalla prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del funzionario responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

12. Avverso il provvedimento del centro per l'impiego di cui al comma 10 è ammesso ricorso all'ANPAL, che provvede ad istituire un apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali.

13. L'INPS provvede annualmente a versare le risorse non erogate in relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di decurtazione o decadenza per il 50 per cento al Fondo per le politiche attive di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013, e per il restante 50 per cento alle regioni e province autonome cui fanno capo i centri per l'impiego che hanno adottato i relativi provvedimenti, per l'impiego in strumenti di incentivazione del personale connessi al raggiungimento di particolari obiettivi.

— Si riporta l'articolo 23 del citato decreto legislativo, n. 150 del 2015, come modificato dal presente decreto:

«Art. 23. (Assegno di ricollocazione). — 1. Ai disoccupati percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi è riconosciuta, qualora ne facciano richiesta al centro per l'impiego presso il quale hanno stipulato il patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20, comma 1, ovvero mediante la procedura di cui all'articolo 20, comma 4, una somma denominata «assegno individuale di ricollocazione», graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i centri per l'impiego o presso i servizi accreditati ai sensi dell'articolo 12. L'assegno di ricollocazione è rilasciato nei limiti delle disponibilità assegnate a tale finalità per la regione o per la provincia autonoma di residenza ai sensi dell'articolo 24.

2. L'assegno di ricollocazione è rilasciato dal centro per l'impiego sulla base degli esiti della procedura di profilazione, ovvero alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 20, comma 4.

3. L'assegno di ricollocazione non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale.

4. L'assegno di cui al comma 1 è spendibile al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i centri per l'impiego o presso i soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7. La scelta del centro per l'impiego o dell'operatore accreditato è

riservata al disoccupato titolare dell'assegno di ricollocazione. Il servizio è richiesto dal disoccupato, a pena di decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito, entro due mesi dalla data di rilascio dell'assegno e ha una durata di sei mesi, prorogabile per altri sei nel caso non sia stato consumato l'intero ammontare dell'assegno.

5. La richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il patto di servizio personalizzato eventualmente stipulato ai sensi dell'articolo 20. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere:

a) l'affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1;

b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell'area stessa;

c) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di svolgere le attività individuate dal tutor;

d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di accettare un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25;

e) l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l'impiego e all'ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività di cui alla lettera c), o di una offerta di lavoro congrua, a norma del punto d), al fine dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 21, commi 7 e 8;

f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.

6. In caso di utilizzo dell'assegno di ricollocazione presso un soggetto accreditato ai sensi dell'articolo 12, lo stesso è tenuto a darne immediata comunicazione al centro per l'impiego che ha rilasciato al disoccupato l'assegno di ricollocazione. Il centro per l'impiego è di conseguenza tenuto ad aggiornare il patto di servizio.

7. Le modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione, sono definite con delibera consiglio di amministrazione dell'ANPAL, previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei seguenti principi:

a) riconoscimento dell'assegno di ricollocazione prevalentemente a risultato occupazionale ottenuto;

b) definizione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione in maniera da mantenere l'economicità dell'attività, considerando una ragionevole percentuale di casi per i quali l'attività propedeutica alla ricollocazione non fornisca il risultato occupazionale;

c) graduazione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione in relazione al profilo personale di occupabilità;

d) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di cui al comma 5, di fornire un'assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore;

e) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di cui al comma 5, di comunicare le offerte di lavoro effettuate nei confronti degli aventi diritto.

8. L'ANPAL realizza il monitoraggio e la valutazione comparativa dei soggetti erogatori del servizio di cui al comma 5, con riferimento agli esiti di ricollocazione raggiunti nel breve e nel medio periodo per ogni profilo di occupabilità. A tal fine, l'ANPAL istituisce un sistema informatico al quale i centri per l'impiego e i soggetti erogatori del servizio di cui al comma 5 sono obbligati a conferire le informazioni relative alle richieste, all'utilizzo e all'esito del servizio. Gli esiti della valutazione sono pubblici e l'ANPAL ne cura la distribuzione ai centri per l'impiego. L'ANPAL segnala ai soggetti erogatori del servizio di cui al comma 5 gli elementi di criticità riscontrati nella fase di valutazione al fine di consentire le opportune azioni correttive. Decorso un anno dalla segnalazione, ove le criticità permangano, l'ANPAL valuta la revoca dalla facoltà di operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazione.

— Si riporta l'articolo 32 del citato decreto legislativo, n. 150 del 2015, come modificato dal presente decreto:

«Art. 32. (Incentivi per il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore).

— 1. A titolo sperimentale, per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2016, si applicano i seguenti benefici:

a) non trova applicazione il contributo di licenziamento di cui all'articolo 2, commi 31 e 32, della legge n. 92 del 2012;



b) l'aliquota contributiva del 10 per cento di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta al 5 per cento;

c) è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro di finanziamento dell'ASpl di cui all'articolo 42, comma 6, lettera f), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e dello 0,30 per cento, previsto dall'articolo 25 della legge n. 845 del 1978.

2. Agli incentivi di cui al comma 1 non si applica la previsione di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo n. 81 del 2015.

3. Ai sensi degli articoli 41, comma 3, e 43, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a titolo sperimentale per gli anni 2015 e 2016, le risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge n. 144 del 1999, sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 27 milioni di euro per l'anno 2016 da destinare al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge n. 183 del 2014 e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. La sperimentazione di cui al primo periodo del presente comma è finalizzata a elaborare modelli per l'occupazione dei giovani di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ed è promossa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, d'intesa con le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche avvalendosi degli enti di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma da destinare prioritariamente ai percorsi di formazione nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale.

4. All'articolo 22, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole da «di cui il 50 per cento» fino alla fine del comma sono soppresse.

5. All'articolo 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53 il comma 4 è abrogato. Le conseguenti relative risorse, pari a 7.500.000 euro per l'anno 2015 e a 14.993.706,97 euro annui a decorrere dal 2016, restano a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ed affluiscono al piano gestionale di cui all'articolo 29, comma 2.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per quanto attiene al comma 3 e valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2015, 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, 5,4 milioni di euro per l'anno 2019, 0,1 milioni di euro per l'anno 2020 per quanto attiene ai commi 1 e 2, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, 13,2 milioni di euro per l'anno 2016, 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, 5,4 milioni di euro per l'anno 2019 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui all'articolo 29, comma 3.

7. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2012, provvedono al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni delle minori relative entrate, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto alla rideterminazione dei benefici contributivi di cui al comma 1.

8. Per gli anni 2016 e 2017, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, è dovuto, in via sperimentale e limitatamente al predetto biennio, un premio speciale unitario ai sensi dell'articolo 42 del T.U. 1124/1965. Con De-

creto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, sono stabiliti l'ammontare del premio speciale e le modalità di applicazione tali da assicurare anche il rigoroso rispetto del limite di spesa di cui al quarto periodo del presente comma. Ai fini della determinazione del premio e del suo aggiornamento annuo si fa riferimento al minimale giornaliero di rendita. Per favorire l'integrazione scuola-lavoro, nel calcolo per la determinazione del predetto premio speciale unitario non si tiene conto dei maggiori oneri inerenti i rischi lavorativi per i periodi di formazione svolti negli ambienti di lavoro nel limite massimo di minori entrate per premi per l'INAIL pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, in relazione alle quali è previsto un trasferimento di pari importo all'ente da parte del bilancio dello Stato. Ai relativi oneri pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui all'articolo 29, comma 3;

c) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

— Si riportano gli articoli 41 e 43 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015:

«Art. 41. (Definizione). — 1. L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

2. Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:

a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

b) apprendistato professionalizzante;

c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

3. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione e ricerca integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni.

«Art. 43. (Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore). — 1. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e di quelli di cui all'articolo 46.

2. Possono essere assunti con il contratto di cui al comma 1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, comma 1, la regolamentazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. In assenza di regolamentazione regionale l'attivazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne disciplina l'esercizio con propri decreti.

4. In relazione alle qualificazioni contenute nel Repertorio di cui all'articolo 41, comma 3, i datori di lavoro hanno la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi di cui al comma 1, per il consolidamento e l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma



di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005. Il contratto di apprendistato può essere prorogato fino ad un anno anche nel caso in cui, al termine dei percorsi di cui al comma 1, l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.

5. Possono essere, altresì, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore. A tal fine, è abrogato il comma 2 dell'articolo 8-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Sono fatti salvi, fino alla loro conclusione, i programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda già attivati. Possono essere, inoltre, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a due anni, per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l'esame di Stato, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87.

6. Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all'articolo 46, comma 1. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, e, in particolare, i requisiti delle imprese nelle quali si svolge e il monte orario massimo del percorso scolastico che può essere svolto in apprendistato, nonché il numero di ore da effettuare in azienda, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle competenze delle regioni e delle provincie autonome. Nell'apprendistato che si svolge nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale regionale, la formazione esterna all'azienda è impartita nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e non può essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per il terzo e quarto anno, nonché per l'anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica, in ogni caso nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nel rispetto di quanto stabilito dalla legislazione vigente.

7. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.

8. Per le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali.

9. Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante. In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 42, comma 5.

— Si riporta l'articolo 68, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali):

«Art. 68. (Obbligo di frequenza di attività formative). — (Omissis).

4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si provvede:

a) a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000, lire 562 miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002;

b) a carico del Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30 miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001 e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002. A decorrere dall'anno 2000, per la finalità di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.»

— Per il testo dell'articolo 1 della citata legge n. 183 del 2014 si vedano le note al titolo.

— Il testo del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della L. 28 marzo 2003, n. 53) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 2005, n. 103.

— Si riporta l'articolo 33 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015:

«Art. 33. (Centri per l'impiego). — 1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, l'importo di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

2. Ai fini di cui al comma 1 è apportata una riduzione pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 della dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2013. Le predette risorse sono versate al Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.»

— Per il testo dell'articolo 16, comma 7, del citato decreto legislativo n. 22 del 2015, si vedano le note all'articolo 2.

— Per il testo dell'articolo 43 del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, si vedano le note all'articolo 2.

— Per il testo dell'articolo 1, comma 387, della citata legge n. 208 del 2015, si vedano le note all'articolo 2.

— Si riporta l'articolo 118, comma 2, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2001), come modificato dal presente decreto:

«Art. 118. (Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni in materia di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo). — (Omissis).

2. L'attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi, della professionalità dei gestori, nonché dell'adozione di criteri di gestione improntati al principio di trasparenza. La vigilanza sulla gestione dei fondi è esercitata dall'ANPAL, istituita dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che ne riferisce gli esiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche ai fini della revoca dell'autorizzazione e del commissariamento dei fondi nel caso in cui vengano meno le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione. Entro tre anni dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettuerà una valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il presidente del collegio dei sindaci è nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presso lo stesso Ministero è istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l'Osservatorio per la formazione continua con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attività svolte dai fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette linee-guida. Tale Osservatorio è composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal consigliere di parità componente la Commissione centrale per l'impiego, da quattro rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tale Osservatorio si avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun compenso né rimborso spese per l'attività espletata.»

— Per il testo del citato decreto legislativo, n. 150 del 2015, si vedano le note al titolo.



Note all'art. 5:

— Si riporta l'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), come modificato dal presente decreto:

«Art. 4. (Criteri di computo della quota di riserva). — 1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell'articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.

2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di tele-lavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantità di lavoro, anche mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera (i), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in conformità alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il tele-lavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.

3-bis. I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti.

4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al personale militare e della protezione civile.

6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, una adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attività presso la stessa azienda che effettua l'assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, che

abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilità, agli istituti di formazione che di tali associazioni siano emanazione, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonché ai soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini del finanziamento delle attività di riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al primo comma dell'articolo 181 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le spese per l'assegno di incollocabilità previsto dall'articolo 180 dello stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata».

— Si riporta l'articolo 15 della citata legge, n. 68 del 1999, come modificato dal presente decreto:

«Art. 15. (Sanzioni). — 1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardo invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.

2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo di cui all'articolo 14.

3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.

4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3-bis, per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.

4-bis. Per la violazione di cui al comma 4, trova applicazione la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni. La diffida prevede, in relazione alla quota d'obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici.

5. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

— Si riporta l'articolo 13 del citato decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30):

«Art. 13. (Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica). — 1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente:

a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;

b) la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;

c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione;

d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628.

2. In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l'eventuale



obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma 4.

3. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonché alla contestazione delle violazioni amministrative di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido. Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere:

a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;

b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2;

c) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti già oggetto di regolarizzazione;

d) la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione.

5. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del ricorso di cui all'articolo 17 del presente decreto, fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3. Ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui al comma 4 produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato.

6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, è esteso anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per le inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli istituti previdenziali svolgono tale attività con le risorse umane e finanziarie esistenti a legislazione vigente.

7. Il potere di diffida di cui al comma 2 è esteso agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5.

— Si riporta l'articolo 4 della citata legge n. 300 del 1970, come modificato dal presente decreto:

«Art. 4. (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo). — 1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

— Si riporta l'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 151 del 2015, come modificato dal presente decreto:

«Art. 26. (Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale). — 1. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità individuate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 3.

2. Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo di cui al comma 1 il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i dati di identificazione del rapporto di lavoro da cui si intende recedere o che si intende risolvere, i dati di identificazione del datore di lavoro e del lavoratore, le modalità di trasmissione nonché gli standard tecnici atti a definire la data certa di trasmissione.

4. La trasmissione dei moduli di cui al comma 1 può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, dei consulenti del lavoro, delle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro nonché degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h), e articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che alteri i moduli di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

7. I commi da 1 a 4 non sono applicabili al lavoro domestico e nel caso in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengono nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile o avanti alle commissioni di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e dalla medesima data sono abrogati i commi da 17 a 23-bis dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

— Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

«Art. 1. (Finalità ed ambito di applicazione (Art. 1 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del d.lgs n. 80 del 1998)). — 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;



b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e

gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.»

16G00198

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DECRETO 4 ottobre 2016.

Adozione del regolamento interno del Consiglio Superiore della Magistratura.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Vista la delibera in data 26 settembre 2016, con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato la riforma del regolamento interno del Consiglio;

Decreta

l'adozione del seguente regolamento interno:

Parte I

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Capo I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.

Insediamiento del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio Superiore convoca il Consiglio per la seduta di insediamento, che ha luogo nel giorno da lui fissato, sotto la sua presidenza.

2. Nella stessa seduta il Presidente nomina una Commissione composta da tre membri, un magistrato di Corte di cassazione, uno di merito e uno eletto dal Parlamento, designandone il Presidente, e fissa la data della successiva

seduta, nella quale la Commissione è chiamata a riferire sulla verifica delle elezioni dei componenti del Consiglio.

3. I componenti elettivi acquistano le prerogative della carica e tutti i diritti e i doveri inerenti alle loro funzioni con la seduta di insediamento, a condizione che la verifica dei titoli, effettuata ai sensi dell'art. 2, si sia risolta positivamente.

Art. 2.

Verifica delle elezioni del Consiglio

1. La Commissione indicata nell'art. 1 riferisce al Consiglio sulla verifica dei titoli dei componenti eletti dai magistrati, dei requisiti di eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento, delle eventuali incompatibilità da rimuovere nei termini stabiliti dalla legge, nonché sui ricorsi proposti avverso le operazioni per l'elezione dei componenti eletti dai magistrati.

2. In ogni caso, sulle proposte avanzate dalla Commissione delibera il Consiglio.

Art. 3.

Elezione del Vicepresidente

1. Subito dopo aver deliberato sulla verifica prevista dall'art. 2, il Consiglio, nella stessa seduta, procede a scrutinio segreto all'elezione del Vicepresidente tra i componenti eletti dal Parlamento.

2. Ciascuno dei componenti scrive sulla scheda un nome. È proclamato eletto colui che ha raccolto i voti della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Se nessuno raggiunge tale maggioranza, si procede immediatamente a una seconda votazione e, se necessario, a una terza votazione, nella quale è proclamato eletto colui che ha raccolto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti nella terza votazione, si procede a votazione di ballottaggio tra i componenti che hanno riportato il maggior numero di voti, ed è proclamato eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. In caso di parità anche in esito alla votazione di ballottaggio, prevale il più anziano di età.



Art. 4.

*Elezione dei componenti della Sezione disciplinare.
Presidenza della Sezione*

1. Subito dopo l'elezione del Vicepresidente, il Consiglio procede all'elezione di sei componenti effettivi e di dieci componenti supplenti della Sezione disciplinare, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195 e successive modificazioni. I componenti supplenti sono: un magistrato di Corte di cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; tre magistrati che esercitano le funzioni di cui all'art. 23, comma 2, lettera b) della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato con l'art. 5 della legge 28 marzo 2002, n. 44, e tre magistrati che esercitano le funzioni di cui all'art. 23, comma 2, lettera c) della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato con l'art. 5 della legge 28 marzo 2002, n. 44; tre componenti eletti dal Parlamento.

2. Nel caso in cui il Vicepresidente e il componente eletto dal Parlamento che lo sostituisce non possono, per qualsiasi causa, presiedere la Sezione disciplinare, la presidenza è assunta dal componente supplente eletto dal Parlamento più anziano per data di elezione e, a parità di data di elezione, a quello che abbia riportato più voti; nel caso di parità di voti, dal più anziano di età.

3. Il Presidente della Sezione, con proprio decreto, determina i criteri oggettivi e predeterminati per l'individuazione dei componenti supplenti, in caso di assenza o impedimento, dei componenti effettivi per qualsiasi causa, anche connessa agli impegni di questi ultimi nello svolgimento delle altre funzioni all'interno del Consiglio. Il decreto e le sue eventuali variazioni successive sono comunicate al Consiglio per la presa d'atto.

Capo II

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE, DEL VICEPRESIDENTE, DEL
COMITATO DI PRESIDENZA E DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO

Art. 5.

Attribuzioni del Presidente e del Vicepresidente

1. Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio ed esercita ogni altra funzione prevista dalla legge e dal regolamento.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e, nel rispetto delle competenze decisionali del Consiglio, esercita le funzioni previste dalla legge e dal regolamento, nonché quelle delegategli dal Presidente, che può demandargli anche la convocazione delle sedute.

Art. 6.

*Supplenza del Vicepresidente
nella presidenza delle sedute del Consiglio*

1. Quando, nel corso di una seduta del Consiglio cui non prenda parte il Presidente, il Vicepresidente se ne allontana temporaneamente e ritiene che la seduta deve proseguire, la presidenza della seduta, per la durata della

sua assenza, è assunta dal componente eletto dal Parlamento più anziano per data di elezione e, a parità di data, da quello che ha conseguito più voti; in caso di parità di voti, dal più anziano di età.

2. Il predetto componente assume la presidenza anche all'inizio della seduta in caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, allorché, dopo la convocazione della seduta, questi ultimi ne hanno fatto pervenire comunicazione alla segreteria del Consiglio.

Art. 7.

Riunioni del Comitato di presidenza

1. Il Comitato di presidenza delibera validamente con la presenza del Vicepresidente e di almeno un componente. In caso di impossibilità di sua convocazione, provvede, per gli affari di ordinaria amministrazione, il Vicepresidente, sentiti i due Presidenti magistrati, più anziani in ruolo, delle Commissioni permanenti.

2. Delle riunioni del Comitato di presidenza è redatto verbale che viene comunicato settimanalmente ai componenti del Consiglio. In ogni caso, il Vicepresidente informa con tempestività il Consiglio delle più rilevanti determinazioni, dandone comunicazione nella seduta immediatamente successiva. Ciascun componente ha facoltà, entro cinque giorni dalla comunicazione del relativo verbale, di chiedere al Comitato di presidenza il rilascio di un'esplicitazione motivazionale su una o più deliberazioni del medesimo.

3. Alle riunioni del Comitato di presidenza, per l'esame di specifiche pratiche, possono richiedere di partecipare, senza prendere parte alle deliberazioni, uno o più Presidenti di Commissione ovvero, in casi particolari, uno o più componenti del Consiglio. A tal fine l'ordine del giorno del Comitato di presidenza viene comunicato ai componenti del Consiglio, salvo che non sia necessario deliberare in via d'urgenza.

4. Il Vicepresidente regola, in conformità delle deliberazioni del Comitato di presidenza, le funzioni della segreteria.

Art. 8.

*Attribuzioni del Comitato di presidenza
e riesame delle sue deliberazioni*

1. Il Comitato di presidenza promuove le attività del Consiglio e dà attuazione alle relative decisioni, provvedendo alla gestione delle spese ai sensi dell'art. 9 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

2. Il Comitato di presidenza svolge le proprie funzioni nel rispetto delle competenze delle Commissioni e del Consiglio.

3. Le deliberazioni del Comitato di presidenza sono adottate tempestivamente e comunque entro il termine di un mese dall'inizio dell'esame di ciascuna richiesta, ricorso, rapporto o esposto. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui all'art. 7, comma 2, almeno un quarto dei componenti elettivi può avanzare istanza al Comitato di presidenza affinché provveda al riesame di una o più deliberazioni. Su tale istanza il Comitato delibera con provvedimento motivato.



Art. 9.

Verifica successiva per situazioni sopravvenute

1. Se, dopo la verifica effettuata ai sensi dell'art. 2, si deve provvedere alla sostituzione di componenti del Consiglio venuti a cessare per qualsiasi causa, il Consiglio provvede alla stessa verifica, nonché alla proclamazione, se si tratta di componente eletto dai magistrati, su relazione della Commissione prevista dall'art. 1, comma 2. Analogamente provvede se sopravvivono motivi di incompatibilità previsti e regolati dall'art. 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195, nonché dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

2. Nei casi previsti dall'art. 37 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 6 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, il Consiglio delibera in ordine alla declaratoria di sospensione o di decadenza sulla base di una relazione del Comitato di presidenza.

Art. 10.

Prerogative dei componenti del Consiglio e ordine delle precedenze. Assistenti di studio

1. I componenti partecipano ai lavori e alle deliberazioni del Consiglio e delle Commissioni in condizione di parità.

2. Al Presidente seguono, nelle manifestazioni ufficiali, il Vicepresidente e, quindi, il Primo presidente della Corte di cassazione, il Procuratore generale presso la stessa Corte e tutti gli altri componenti in ordine di età.

3. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per la elencazione dei componenti del Consiglio indicati negli atti, nelle sedute del Consiglio e in ogni circostanza in cui venga osservato un ordine di precedenza.

4. Ciascun componente del Consiglio si può avvalere, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, e nel rispetto del limite numerico fissato da tale disposizione, di un assistente di studio non magistrato, scelto tra gli abilitati all'esercizio della professione di avvocato ovvero tra i laureati in giurisprudenza che posseggono il titolo di dottore di ricerca in materie giuridiche o il diploma di specializzazione per le professioni legali. Il regolamento di amministrazione e contabilità ne disciplina lo stato giuridico, nonché gli ulteriori requisiti per il conferimento dell'incarico, prevedendone l'alternatività con la designazione, da parte del medesimo Consigliere, di personale fiduciario con mansioni di segreteria non appartenente ai ruoli del Consiglio. L'incarico di assistente di studio può essere ricoperto anche da dipendenti dell'amministrazione dello Stato che sono in possesso dei medesimi requisiti innanzi elencati, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 37 del 2000, e dalle relative delibere consiliari di attuazione.

5. L'incarico di cui al comma 4 può essere affidato anche a personale di ruolo del Consiglio che è in possesso degli stessi requisiti nel rispetto delle forme e delle condizioni previste dal regolamento di disciplina del personale.

Capo III

SEGRETARIO GENERALE E MAGISTRATI ADDETTI AL CONSIGLIO

Art. 11.

Segretario generale

1. Il magistrato, che ai sensi dell'art. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dirige la segreteria, assume le funzioni di Segretario generale con le seguenti attribuzioni:

a) assiste il Vicepresidente e il Comitato di presidenza nella predisposizione e nello svolgimento dei lavori attinenti l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio;

b) cura, nell'ambito delle proprie funzioni, i rapporti con le Segreterie generali della Presidenza della Repubblica, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, della Corte costituzionale, nonché con gli analoghi uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, degli altri organi di rilevanza costituzionale e della pubblica amministrazione;

c) istruisce le pratiche per l'adozione da parte del Comitato di presidenza di provvedimenti attinenti l'amministrazione del Consiglio;

d) assiste alle riunioni del Comitato di presidenza e ne redige il verbale; provvede alla conservazione degli atti; cura gli adempimenti preparatori delle riunioni stesse e l'esecuzione delle deliberazioni adottate;

e) coordina l'attività dei magistrati addetti alla segreteria;

f) assicura il buon andamento dei servizi e degli uffici e sovrintende al personale addetto al Consiglio;

g) adempie a ogni altro compito previsto dai regolamenti del Consiglio o che gli sia affidato dal Vicepresidente, dal Comitato di presidenza o dal Consiglio.

2. Nello svolgimento dei predetti compiti il Segretario generale si avvale di apposita segreteria ed è coadiuvato e sostituito, in caso di impedimento, da un magistrato di merito che assume l'incarico di Vice segretario generale. Il Segretario generale, previa comunicazione al Comitato di presidenza, può delegare al Vice segretario generale il compimento di determinati atti o la cura di procedimenti o settori di attività rientranti nelle proprie attribuzioni, fermo restando il potere di direzione e coordinamento spettantegli; la delega può essere revocata con le stesse modalità con cui è conferita. Successivamente all'emanazione, i provvedimenti di delega o di revoca sono comunicati al Consiglio da parte del Comitato di presidenza.

3. La nomina del Segretario generale e quella del Vice segretario generale sono deliberate dal Consiglio, a seguito di interpello comunicato a tutti i magistrati in servizio, su proposta del Comitato di presidenza, che acquisisce sulla medesima l'intesa della Terza commissione, previa audizione dei candidati da parte di quest'ultima.

4. Gli incarichi di Segretario generale e di Vice segretario generale sono soggetti a conferma dopo tre anni dall'assunzione, se conferiti nel corso della consiliatura precedente rispetto a quella in cui scade detto termine e purché sia trascorso almeno un anno dall'inizio della nuova consiliatura.



Art. 12.

Magistrati addetti alla segreteria. Nomina dei magistrati addetti alla segreteria e all'Ufficio studi e documentazione

1. I magistrati che, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono addetti alla segreteria, esercitano le seguenti funzioni, secondo la ripartizione dei settori di competenza determinata dal Comitato di presidenza e dal Segretario generale:

a) collaborano con il Segretario generale per assicurare il buon andamento delle segreterie delle Commissioni e degli altri settori della struttura consiliare a loro assegnati, sovrintendendo alle relative attività e all'organizzazione, nonché curando l'attuazione delle direttive emanate dal Comitato di presidenza e dal Segretario generale;

b) collaborano con il Presidente della Commissione alla quale sono assegnati, lo assistono nell'attività organizzativa e nello svolgimento dei lavori e curano l'attuazione delle sue direttive;

c) curano la preparazione delle singole pratiche secondo le direttive impartite dal Presidente della Commissione o dai relatori, ricercando i documenti, i precedenti e i contributi consiliari, dottrinali e giurisprudenziali funzionali alla trattazione di esse; curano altresì che sia compiuta la necessaria istruttoria;

d) assistono alle sedute della Commissione; a richiesta dei relatori, predispongono gli elementi per la stesura delle motivazioni e delle relazioni che accompagnano le proposte da sottoporre al Consiglio; provvedono, su disposizione del Presidente della Commissione, alla redazione del verbale, quando non è possibile farvi luogo a norma dell'art. 13, lettera b);

e) assistono alle sedute del Consiglio e della Sezione disciplinare, sovrintendono alla stesura del verbale da parte dei funzionari e del resoconto da parte dei resocontisti;

f) svolgono, se richiesto dal Vicepresidente, dal Comitato di presidenza o dai Presidenti delle Commissioni, attività di massimazione di precedenti, nonché di ricerca di materiale d'interesse consiliare, anche in collaborazione con l'Ufficio studi e documentazione, quando non è richiesta a quest'ultimo la predisposizione di relazioni o pareri; se addetti alla Sezione disciplinare, provvedono alla massimazione delle decisioni;

g) esercitano ogni altra attribuzione stabilita dalla legge e dal Comitato di presidenza.

2. Le nomine dei magistrati addetti alla segreteria e all'Ufficio studi e documentazione sono deliberate dal Consiglio, a seguito di interpello comunicato a tutti i magistrati in servizio, su proposta della Terza commissione d'intesa con il Comitato di presidenza, previa audizione dei candidati da parte della medesima Commissione.

Art. 13.

Funzionari in servizio presso la segreteria

1. Sono attribuiti a funzionari in servizio presso la segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura i seguenti compiti:

a) direzione delle segreterie delle Commissioni, degli uffici amministrativi o dei servizi della struttura consiliare, secondo le direttive del Comitato di presidenza, della segreteria generale, dei Presidenti di Commissione e del Comitato per la biblioteca e l'archivio storico;

b) assistenza alle sedute delle Commissioni, della Sezione disciplinare, nonché redazione dei relativi verbali.

Capo IV

ALTRI ORGANI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 14.

Ufficio studi e documentazione. Funzioni ed attività

1. L'Ufficio studi e documentazione svolge la propria attività nelle seguenti forme:

a) ricerca e raccolta sistematica di documentazione di interesse consiliare;

b) stesura di relazioni su richiesta delle Commissioni o del Consiglio, nonché di relazioni e pareri su richiesta del Vicepresidente o del Comitato di presidenza;

c) cura del contenzioso relativo agli atti del Consiglio;

d) assistenza ai Consiglieri per sommarie indicazioni bibliografiche e sommarie informazioni sullo stato di determinate questioni.

2. L'Ufficio studi e documentazione cura la predisposizione e la raccolta della disciplina primaria e secondaria di interesse del Consiglio, da pubblicare sul sito internet e negli archivi documentali elettronici del Consiglio, e indica all'Ufficio per la comunicazione istituzionale le massime delle decisioni emesse dalla Sezione disciplinare, gli atti consiliari rilevanti, nonché ulteriori provvedimenti o atti di interesse ai fini della pubblicazione ai sensi dell'art. 35.

Art. 15.

Ufficio studi e documentazione. Direzione

1. L'Ufficio studi e documentazione è diretto da un componente del Consiglio, nominato dal Consiglio su proposta del Comitato di presidenza, sentita la Sesta commissione.

2. Il Direttore dura in carica un anno e svolge i seguenti compiti:

a) dirige l'Ufficio, provvedendo anche alla sua organizzazione;

b) assegna le pratiche ai magistrati addetti e nomina i relatori sulle questioni più importanti, seguendo criteri oggettivi o di specializzazione;

c) predispone i turni di servizio.



3. La Sesta commissione sovrintende all'Ufficio studi e documentazione e ne indirizza l'attività tramite il Direttore.

4. Nello svolgimento delle sue attività l'Ufficio si attiene alle indicazioni specificamente emanate dal Consiglio.

Art. 16.

Comitato per la biblioteca e per l'archivio storico

1. Il Comitato per la biblioteca e per l'archivio storico è composto da due Consiglieri eletti dai magistrati e da un Consigliere eletto dal Parlamento. Uno dei tre componenti è il Direttore dell'Ufficio studi e documentazione che ne fa parte di diritto. Il Comitato resta in carica per un anno.

2. Il Comitato vigila sulla biblioteca e sull'archivio storico del Consiglio e cura i rapporti e le collaborazioni con gli omologhi uffici ed enti istituiti presso gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, promuove le pubblicazioni scientifiche di interesse del Consiglio e dell'ordine giudiziario.

3. Il Comitato può avvalersi dell'Ufficio studi e documentazione e riferisce periodicamente all'Assemblea plenaria sulla propria attività.

4. L'Archivio storico conserva i documenti del Consiglio che vengono versati secondo una procedura stabilita con apposita delibera; preserva gli altri documenti acquisiti a norma del presente regolamento. Esso cura la redazione di inventari e di altri strumenti di consultazione; pubblica fonti e atti di particolare rilievo; collabora con gli altri servizi di documentazione per studi e pubblicazioni. L'Archivio storico cura altresì la conservazione del materiale fotografico del Consiglio e può acquisire testimonianze audiovisive relative alla storia dell'ordine giudiziario.

Art. 17.

Comitato per le pari opportunità in magistratura

1. Il Comitato per le pari opportunità in magistratura ha il compito di formulare, alle competenti Commissioni, pareri e proposte finalizzati alla rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro dei magistrati oltre che alla promozione di azioni positive.

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Sesta commissione ed è composto da:

a) due componenti del Consiglio;

b) sei magistrati ordinari designati, in proporzione della loro rappresentatività, da associazioni della magistratura;

c) due esperti designati dal comitato nazionale e dalla Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna istituiti, rispettivamente, presso il Ministero del lavoro e il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Presidente e i componenti del Comitato restano in carica sino alla fine della consiliatura in cui sono stati nominati.

4. Il Consiglio procede alla nomina del presidente e dei componenti non oltre tre mesi dal suo insediamento. Quando, pur dopo la nomina del presidente e dei componenti di spettanza del Consiglio, le associazioni e le amministrazioni indicate al comma 2, lettere b) e c), non hanno provveduto alla designazione dei loro componenti, quelli facenti parte del precedente Comitato sono prorogati di diritto.

Art. 18.

Struttura tecnica per l'organizzazione

1. La Struttura tecnica per l'organizzazione svolge i seguenti compiti:

a) acquisire e analizzare informazioni sui carichi di lavoro, sui flussi e sulle pendenze dei procedimenti e dei processi sia a livello nazionale sia provenienti dalle Commissioni flussi distrettuali, al fine di verificare l'efficienza e l'efficacia dei progetti di organizzazione degli uffici giudiziari e di effettuare adeguate comparazioni tra gli stessi;

b) promuovere il confronto e la diffusione delle buone prassi metodologiche e operative anche attraverso la sperimentazione e l'utilizzazione di tecniche innovative;

c) favorire omogeneità e qualità delle attività e delle strumentazioni anche informatiche a livello nazionale;

d) fornire supporto al Consiglio sia per la verifica dei risultati operativi ottenuti attraverso le attività di indirizzo e di regolamentazione, sia per la definizione periodica del fabbisogno informativo e formativo in questo settore, sia per l'interscambio di dati con il Ministero della giustizia e le sue articolazioni;

e) offrire servizi di assistenza a specifiche richieste di intervento locale;

f) diffondere gli indirizzi e le deliberazioni del Consiglio a tutti i responsabili di riferimento a livello locale;

g) curare i rapporti con il Consiglio direttivo della Corte di cassazione e i Consigli giudiziari e, in particolare, con i rispettivi referenti distrettuali per l'informatica;

h) curare, su indicazione della Settima commissione, l'implementazione del portale unico istituzionale con apposite sezioni relative al processo civile telematico, al processo penale telematico e alle buone prassi di organizzazione.

2. La Struttura tecnica per l'organizzazione è coordinata e diretta dalla Settima commissione e, nei casi e nei modi previsti dalla delibera di cui all'art. 19, comma 3, può avvalersi dell'Ufficio statistico. Essa è presieduta dal Presidente della medesima Commissione ed è composta da dieci magistrati individuati dal Consiglio, previo interpello, tra coloro che abbiano maturato esperienza in tema di organizzazione e informatizzazione degli uffici, di analisi dei flussi, di carichi di lavoro e di pendenze dei procedimenti e dei processi. L'incarico di componente ha durata triennale e può essere rinnovato, a richiesta, per non più di una volta, per la durata di un anno.

3. Con apposita delibera il Consiglio disciplina il funzionamento della Struttura tecnica per l'organizzazione, se del caso disponendo, per i suoi componenti, esoneri totali o parziali dalle funzioni giudiziarie.



Art. 19.

Ufficio statistico

1. Il Consiglio si avvale di un Ufficio statistico con il compito di elaborare i dati statistici inerenti agli uffici giudiziari, ai magistrati e alle attività del Consiglio, assicurarne l'aggiornamento e garantirne l'uniformità, così fornendo i supporti di conoscenza alle Commissioni e alle altre articolazioni consiliari.

2. L'Ufficio statistico opera sulla base di indirizzi e progetti di attività, ricerca e rilievo deliberati dal Consiglio sulla base di proposte avanzate, con cadenza di regola annuale, dalla Settima commissione. Nella proposta di delibera sugli indirizzi di attività dell'Ufficio statistico, la Settima commissione tiene conto delle proposte e delle richieste formulate dalle altre Commissioni. La Settima commissione assicura altresì il coordinamento delle attività dell'Ufficio statistico con quelle della Direzione generale di statistica del Ministero della giustizia.

3. Un'apposita delibera del Consiglio disciplina il funzionamento e la dotazione dell'Ufficio statistico, determinandone altresì il coordinamento dell'attività con le funzioni della Struttura tecnica per l'organizzazione.

Art. 20.

Ufficio per la comunicazione istituzionale e Ufficio stampa del Consiglio

1. Il Consiglio è dotato di un Ufficio per la comunicazione istituzionale, la cui attività è indirizzata ai mezzi di comunicazione e, ferme le prerogative del Vicepresidente e dei singoli Consiglieri, comprende la cura della comunicazione del Consiglio attraverso il portale unico istituzionale e, se del caso, gli altri mezzi di comunicazione telematica individuati con delibera adottata dall'Assemblea plenaria.

2. Tenuto conto della peculiare natura delle funzioni del Consiglio, all'Ufficio stampa sono assegnate le competenze previste dall'art. 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150. L'analitica previsione delle competenze, la dotazione e l'assetto organizzativo dell'Ufficio stampa ai sensi delle disposizioni di cui alla citata legge n. 150 del 2000 ove compatibili, sono stabiliti da un'apposita delibera approvata dal Consiglio.

3. Il Consiglio, in ragione dell'esercizio delle proprie funzioni e alla luce delle particolari esigenze connesse alle attività di informazione e comunicazione istituzionale svolte dai due Uffici disciplinati dal presente articolo, adotta una delibera recante le linee guida per il loro coordinamento e l'integrazione delle rispettive attività.

Art. 21.

Ufficio relazioni internazionali

1. L'Ufficio relazioni internazionali, costituito da apposito personale amministrativo qualificato, assicura supporto e ausilio alle attività delle Commissioni competenti per le attività internazionali, con particolare riguardo ai seguenti ambiti funzionali:

a) rapporti con gli organismi di governo autonomo della magistratura operanti negli altri Paesi e partecipazione alle attività delle Rete europea dei Consigli di giustizia;

b) studi di diritto comparato, con specifico riguardo all'ordinamento giudiziario, in coordinamento con l'Ufficio studi e documentazione;

c) formazione e aggiornamento professionale dei magistrati nella dimensione sovranazionale e dell'Unione europea, nonché relativi rapporti con i Consigli di giustizia, con le Scuole della magistratura e con i Ministeri di giustizia;

d) partecipazione alle attività della Rete europea di formazione giudiziaria;

e) formazione culturale e professionale svolta secondo programmi adottati dalla Commissione europea e da altri organismi dell'Unione europea;

f) partecipazione del Consiglio a progetti e programmi europei e internazionali;

g) gestione della pubblicità degli atti e degli eventi di rilievo internazionale sul portale unico istituzionale;

h) ricevimento di delegazioni straniere;

i) organizzazione di assemblee, conferenze, incontri di studio o seminari di interesse o con partecipazione internazionale;

l) partecipazione alle attività degli organismi internazionali nei quali il Consiglio è rappresentato;

m) relazioni internazionali comunque connesse con le funzioni istituzionali del Consiglio e con le materie di specifico interesse e competenza consiliare;

n) partecipazione dei Consiglieri agli incontri internazionali;

o) raccolta e catalogazione dei documenti e degli studi realizzati dal Consiglio nel settore internazionale.

Capo V

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Art. 22.

Atti del Consiglio

1. Il Consiglio delibera i provvedimenti indicati dall'art. 10, comma 1, numeri 1, 2, 4, 5 della legge 24 marzo 1958, n. 195, su proposta della Commissione competente per materia.

2. Analogamente delibera sulla relazione al Parlamento sull'amministrazione della giustizia, su ogni altra richiesta del Parlamento in merito a eventuali udienze conoscitive, sulle richieste di informazioni circa il funzionamento della giustizia e sull'invio a tale scopo di propri componenti nelle sedi giudiziarie, nonché sulle nomine delle commissioni di esame, sui risultati e sulle graduatorie di concorsi e di esami e su ogni altro atto devoluto dalla legge alla sua competenza.



Art. 23.

Proposte e pareri

1. Sulle proposte e i pareri, previsti dall'art. 10, comma 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195, il Consiglio delibera su relazione della Sesta commissione o di altra Commissione, permanente o speciale, competente per materia.

2. In caso di urgenza, il Consiglio può deliberare direttamente, su relazione del Vicepresidente o del relatore da questi nominato, e può demandare la stesura della motivazione allo stesso relatore, alla Commissione competente o ad apposito Comitato.

3. Ogni componente può richiedere al Comitato di presidenza, che nella seduta successiva ne riferisce al Consiglio, che siano discussi e votati pareri e proposte; il Consiglio può deliberare direttamente sulla richiesta, oppure demandarne lo studio e l'elaborazione alla Commissione competente.

4. Le Commissioni, di propria iniziativa, hanno facoltà di richiedere al Comitato di presidenza l'assegnazione di una pratica, al fine di sottoporre al Consiglio relazioni e proposte sulle materie di loro competenza.

Art. 24.

Risoluzioni

1. Il Consiglio può adottare risoluzioni su quanto attiene all'esercizio delle proprie attribuzioni. Ogni componente può formularne richiesta al Comitato di presidenza, che l'assegna alla Commissione competente.

2. Le risoluzioni sono comunicate agli uffici interessati e, salvo diversa decisione motivata, ne è data pubblicazione ai sensi dell'art. 35. Alle risoluzioni le Commissioni e tutte le articolazioni consiliari si attengono, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, sinché non siano state modificate con successiva risoluzione.

Art. 25.

Circolari e direttive. Criteri di buona redazione degli atti consiliari

1. Le circolari e le direttive sono emanate, negli ambiti di competenza del Consiglio, dal Vicepresidente, in conformità alla delibera del Consiglio, per dare esecuzione o interpretazione alla legge e ai regolamenti, nonché per fornire criteri di orientamento sull'esercizio delle attribuzioni e della discrezionalità del Consiglio.

2. Ogni atto approvato dal Consiglio risponde ai requisiti di omogeneità, semplicità e chiarezza della sua formulazione; si ispira ai criteri di semplificazione e riordino in testi unici di tutta la disciplina relativa alle materie di competenza del Consiglio.

Art. 26.

Deliberazioni delle Commissioni

1. Il Consiglio può assegnare alle Commissioni, secondo la loro rispettiva competenza, compiti di studio, di documentazione, di elaborazione di risoluzioni e proposte su affari puntuali e circoscritti, stabilendo che esse formulino propri indirizzi, per la cui definitiva approvazione delibera, comunque, l'Assemblea plenaria.

2. Le Commissioni, previa deliberazione del Consiglio che indica principi e criteri direttivi per esse vincolanti, possono adottare deliberazioni aventi a oggetto atti di mero indirizzo su attività di loro competenza. Tali deliberazioni sono depositate presso la segreteria generale secondo le forme procedurali previste dall'art. 36, comma 3. Esse diventano definitive se, entro dieci giorni dalla comunicazione del deposito, non ne viene chiesta, anche da un solo consigliere, la rimessione all'Assemblea plenaria.

3. In ogni caso, quando reputa che la deliberazione, adottata dalla Commissione ai sensi del comma 2, non rispetti i limiti fissati dal Consiglio, il Vicepresidente inserisce d'ufficio la pratica all'ordine del giorno dell'Assemblea plenaria per l'adozione della determinazione finale.

Capo VI

PUBBLICITÀ DEI LAVORI DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI

Art. 27.

Pubblicità delle sedute del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

2. Quando ricorrono motivi di sicurezza, ovvero quando sulle esigenze di pubblicità prevalgono ragioni di salvaguardia del segreto della indagine penale o di tutela della riservatezza della vita privata del magistrato o di terzi, in particolare nel caso di trattamento di dati sensibili, l'esclusione della pubblicità della seduta o di parti di essa è deliberata su proposta delle singole Commissioni o di almeno tre componenti del Consiglio. La delibera che esclude la pubblicità è adottata in assenza di pubblico, immediatamente prima dell'esame della questione alla base della richiesta e con la maggioranza pari a due terzi dei voti validamente espressi.

3. L'esclusione della pubblicità della seduta o di parti di essa comporta l'allontanamento del pubblico dalla sala ove si svolge la seduta e la cessazione delle riprese televisive, della registrazione, della trasmissione radiofonica o di ogni altra forma di pubblicità contestuale in diretta.

4. Quando la seduta è pubblica, l'accesso della stampa e del pubblico può essere limitato a locali separati collegati all'aula da impianti audiovisivi a circuito chiuso. Il Vicepresidente determina le modalità e le limitazioni d'accesso in conformità alle indicazioni di massima del Consiglio.

Art. 28.

Resocontazione dei lavori del Consiglio. Comunicato di seduta dell'Assemblea plenaria

1. Quando le sedute sono pubbliche, dei lavori del Consiglio è compilato, a cura della segreteria, il resoconto sommario contenente la sintesi degli interventi, le dichiarazioni di voto, il risultato della votazione e, in caso di appello nominale, il voto espresso da ciascun componente, ove risultante secondo le disposizioni degli articoli 45 e seguenti. A conclusione di ogni seduta del Consiglio è in ogni caso pubblicato il comunicato di seduta dell'As-



semblea plenaria. Il resoconto sommario è pubblicato in una apposita sezione del portale unico istituzionale dedicato ai lavori del Consiglio.

2. Il Consiglio, quando delibera che la seduta o parti di essa non siano pubbliche, può altresì stabilire che il resoconto contenga esclusivamente la deliberazione adottata, il risultato della votazione e, in caso di appello nominale, il voto espresso da ciascun componente, ove risultante secondo le disposizioni degli articoli 45 e seguenti.

3. Per la compilazione dei resoconti il Consiglio può fare ricorso a resocontisti, il cui regime di impiego è disciplinato dal regolamento di amministrazione e contabilità.

Art. 29.

Pubblicità delle sedute delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.

2. La Commissione può disporre, in via del tutto eccezionale, che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento di singole sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi. Di tale determinazione viene data dalla Commissione comunicazione, prima di ogni seduta, al Comitato di presidenza.

3. Per la trattazione dinanzi alle Commissioni competenti delle pratiche riguardanti il conferimento di uffici direttivi e semidirettivi, ovvero l'assegnazione di più posti di un medesimo ufficio pubblicati con un unico bando, la pubblicità di singole sedute è disposta su richiesta anche solo di un terzo dei suoi componenti, fermi restando i presupposti previsti dal comma 2.

4. In ogni caso la pubblicità delle sedute delle Commissioni è preclusa nei casi previsti dall'art. 27, comma 2.

Art. 30.

Riassunto dei lavori, processo verbale e resoconto sommario delle sedute delle Commissioni

1. La Commissione provvede alla redazione e alla pubblicazione di un riassunto dei lavori, nonché per le sedute svolte nell'ambito dei procedimenti di cui all'art. 26 e nelle altre ipotesi previste dal regolamento, del resoconto sommario nelle forme previste dall'art. 28. Si applica altresì il regime di resocontazione previsto dall'art. 28, se a richiederlo è l'unanimità dei componenti la Commissione.

2. Il resoconto sommario delle sedute della Commissione competente per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi è pubblicato senza indugio in una apposita sezione del portale unico istituzionale del Consiglio.

3. Il processo verbale contiene l'elenco delle pratiche esaminate, le deliberazioni per ciascuna adottate, le relative motivazioni sommarie, le opinioni espresse dai componenti che ne facciano richiesta.

4. Del processo verbale è data lettura alla Commissione, che lo approva, previa delibera sulle correzioni che vengono eventualmente proposte, ed è firmato dal Presidente e dal segretario della seduta.

Art. 31.

Esame degli atti e dei fascicoli da parte dei componenti del Consiglio

1. Ciascun componente del Consiglio ha facoltà di prendere visione e di ottenere copia dei fascicoli personali dei magistrati, del registro delle Commissioni e di tutti i verbali, gli atti e i documenti relativi a ogni pratica che vi sia iscritta, nonché di ogni atto pervenuto al Consiglio, dopo l'esame di esso da parte del Comitato di presidenza, comprese le comunicazioni relative all'inizio dell'azione disciplinare.

2. I componenti del Consiglio hanno diritto di consultare i fascicoli e gli atti pervenuti alla Sezione disciplinare.

3. I suddetti componenti consultano i fascicoli relativi ai procedimenti disciplinari presso la segreteria della Sezione disciplinare, che ne prende nota.

4. Nel caso in cui la consultazione degli atti del procedimento disciplinare è necessaria per la definizione di una specifica pratica, su richiesta di una Commissione o del Consiglio, gli atti possono essere esibiti dal segretario addetto alla Sezione disciplinare che parteciperà alla seduta della Commissione o del Consiglio conservando la disponibilità del fascicolo. Sulla eventuale richiesta di rilascio di copia di tutti o di parte di tali atti decide il Vicepresidente in qualità di Presidente della Sezione disciplinare.

5. Il Consiglio, su proposta della Settima commissione, approva, contestualmente al completamento del processo di aggiornamento tecnologico, un'apposita circolare per disciplinare le modalità di accesso nella rete consiliare informatica e telematica.

Art. 32.

Protocollo riservato

1. Il Comitato di presidenza può disporre l'annotazione nel protocollo riservato, tenuto in via informatica dalla segreteria generale, di atti o documenti riguardanti la sicurezza dei componenti del Consiglio, dei magistrati e degli uffici giudiziari.

2. Gli atti e i documenti annotati nel protocollo riservato restano segreti per la durata di dieci anni. Dopo la scadenza di tale termine, gli atti e i documenti transitano nell'archivio storico del Consiglio.

3. Ciascun componente può chiedere che l'annotazione venga trasferita dal protocollo riservato a quello ordinario qualora non ricorrano i presupposti di cui al comma 1. Sulla richiesta, acquisito il parere del Comitato di presidenza, decide la Commissione per il regolamento che accoglie la richiesta o la rigetta, confermando l'iscrizione nel protocollo riservato. In tale ultima ipotesi, i componenti della Commissione per il regolamento sono tenuti al segreto sugli atti e sulla documentazione esaminata.

Art. 33.

Rilascio di copia degli atti

1. Tutti hanno diritto di ottenere copia o visione dei verbali delle sedute pubbliche del Consiglio e delle deliberazioni consiliari, anche adottate dalle Commissioni, ove siano assunte in seduta pubblica.



2. Ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sottratti all'accesso:

a) i documenti coperti da segreto o da divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge;

b) i documenti che riguardano la tutela dell'ordine pubblico, l'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

c) i documenti che riguardano la sicurezza personale dei magistrati;

d) i documenti che riguardano la sfera sanitaria delle persone;

e) i documenti concernenti la sfera privata delle persone;

f) i documenti attinenti a procedimenti penali e disciplinari o concernenti l'iscrizione dei ricorsi amministrativi, fatta eccezione per la fase pubblica dei procedimenti;

g) i documenti attinenti alla dispensa dal servizio.

3. È comunque garantito ai richiedenti l'accesso e il rilascio di copia dei documenti amministrativi la cui conoscenza è necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui è strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

4. La prevalenza dell'accesso difensivo sul diritto alla riservatezza è verificata caso per caso e in concreto rispetto alle effettive esigenze di difesa prospettate dal richiedente l'accesso.

5. La visione o il rilascio di copia dei verbali delle Commissioni, nonché degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso dei procedimenti definiti in Consiglio, sono autorizzati dal Comitato di presidenza, previo parere della Commissione, a richiesta di tutti i soggetti privati e pubblici, compresi quelli portatori di interessi diffusi, che hanno un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesto l'accesso. Con provvedimento motivato, l'autorizzazione può essere negata, in relazione alle fattispecie di cui ai commi precedenti. La visione o il rilascio di copie delle delibere adottate in seduta segreta non sono consentiti nei casi in cui la segretezza sia stata disposta per esigenze di tutela della sicurezza di beni o persone, salvo che la richiesta provenga dal magistrato interessato al procedimento. Contro il diniego di autorizzazione, anche parziale, è ammesso reclamo al Consiglio che delibera entro trenta giorni.

6. Per i procedimenti non ancora definiti, la visione o il rilascio di copia dei verbali delle Commissioni, nonché degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso del procedimento, sono autorizzati dal Comitato di presidenza, previo parere della Commissione, esclusivamente nel caso in cui la conoscenza o la copia di tali atti siano strettamente necessari al richiedente per far valere propri diritti o interessi in giudizio nei limiti di cui ai commi precedenti. Contro ogni diniego, anche parziale, di autorizzazione è ammesso reclamo al Consiglio che delibera entro trenta giorni.

7. Sono consentiti agli interessati la visione e il rilascio di copia della relazione o del parere redatto dall'Ufficio studi e documentazione ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b), a condizione che tali atti si inseriscano in un procedimento conclusosi con provvedimento definitivo del Consiglio o di una Commissione, che a quella relazione o a quel parere abbia fatto rinvio espresso. Sulla richiesta di accesso decide il Comitato di presidenza; contro il provvedimento motivato di diniego è ammesso reclamo al Consiglio che delibera entro trenta giorni. In ogni caso resta sottratto all'accesso il parere reso dall'Ufficio Studi in relazione a un procedimento contenzioso o precontenzioso.

8. Il rilascio di copia avviene a spese del richiedente.

Art. 34.

Obbligo del segreto

1. I componenti del Consiglio sono tenuti al segreto su quanto riguarda le sedute del Consiglio per le quali è stata esclusa la pubblicità, nonché su quanto concerne i lavori delle Commissioni per i quali è stata deliberata la segretezza, nei limiti in cui essa è stata disposta. Non sono coperti da segreto, salvo che ricorrano esigenze di sicurezza, le deliberazioni adottate dal Consiglio, i dispositivi delle proposte delle Commissioni, il risultato delle votazioni e il voto espresso da ciascun componente.

2. Le Commissioni, se sussistono le esigenze di riservatezza indicate nell'art. 33, possono deliberare, a maggioranza dei componenti, la segretezza dei propri lavori o di singoli atti. Per i medesimi motivi, il Comitato di presidenza, all'atto dell'assegnazione della pratica alla Commissione competente, può disporre la segretezza provvisoria fino a che la Commissione non abbia deliberato in merito.

3. La segretezza disposta dalla Commissione ha efficacia fino alla approvazione delle proposte da sottoporre al Consiglio, salvo che la Commissione non deliberi, con il voto della maggioranza dei propri componenti, di proporre al Consiglio di escludere la pubblicità delle sedute consiliari o di mantenere la segretezza di singoli atti o documenti.

4. I magistrati della segreteria e dell'Ufficio studi e documentazione, nonché il personale addetto, sono tenuti al segreto su quanto riguarda le sedute del Consiglio per le quali è stata esclusa la pubblicità, salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 1 del presente articolo.

5. I magistrati della segreteria e dell'Ufficio studi e documentazione, nonché il personale addetto, sono tenuti al segreto su quanto riguarda le sedute delle Commissioni e sugli atti e i documenti formati o acquisiti nel corso dei procedimenti consiliari sino alla loro definizione in seduta pubblica.



Art. 35.

Pubblicazione sul portale unico istituzionale del Consiglio e disciplina della comunicazione con il Consiglio direttivo della Corte di cassazione e i Consigli giudiziari

1. Il Consiglio pubblica sul portale unico istituzionale le notizie sull'attività del Consiglio, secondo le direttive individuate con una specifica delibera. In particolare, viene curata la pubblicazione di tutti i resoconti sommari delle sedute del Consiglio, di quelli di cui all'art. 30 e delle delibere riguardanti:

- a) le pubblicazioni per la copertura dei posti vacanti presso gli uffici giudiziari;
- b) le deliberazioni del Consiglio adottate a norma degli articoli 22, 23 e 25;
- c) le risoluzioni adottate ai sensi dell'art. 24;
- d) gli altri atti e documenti di cui il regolamento dispone la pubblicazione.

2. Sul portale unico istituzionale possono essere pubblicati, su richiesta di ciascun componente, con le modalità disciplinate dalla delibera di cui al comma 1, ulteriori atti o documenti, purché non coperti da esigenze di segretezza o tutela della riservatezza, anche di terzi, e a condizione che non siano stati esaminati o non si siano formati nel corso di sedute segrete.

3. La richiesta deve essere formulata entro quindici giorni dalla seduta cui si riferisce.

4. Ogni comunicazione con gli uffici giudiziari, con il Consiglio direttivo della Corte di cassazione e con i Consigli giudiziari viene effettuata mediante posta elettronica certificata.

5. Il Consiglio, mediante la Struttura tecnica per l'organizzazione, cura lo sviluppo e l'implementazione di efficaci forme dirette di comunicazione in rete con il Consiglio direttivo della Corte di cassazione e i Consigli giudiziari.

Parte II PROCEDIMENTI

Capo VII PROCEDIMENTI SPECIALI

Art. 36.

Procedura per gli interventi a tutela dell'indipendenza e del prestigio dei magistrati e della funzione giudiziaria

1. Gli interventi del Consiglio a tutela di singoli magistrati o dell'ordine giudiziario nel suo complesso hanno quale presupposto l'esistenza di comportamenti lesivi del prestigio e dell'indipendente esercizio della giurisdizione tali da determinare un turbamento al regolare svolgimento o alla credibilità della funzione giudiziaria.

2. Le richieste di intervento a tutela ai sensi del comma 1 sono trasmesse dal Comitato di presidenza alla Prima commissione, che procede alla verifica dei pre-

supposti per l'avvio della relativa procedura. Quando la Commissione ritiene che i comportamenti segnalati siano lesivi del prestigio e dell'indipendente esercizio della giurisdizione e siano tali da determinare un turbamento al regolare svolgimento o alla credibilità della funzione giudiziaria, delibera l'apertura della pratica e procede all'istruttoria e alla formulazione della proposta da sottoporre al Consiglio. La deliberazione di apertura della pratica è assunta dalla maggioranza dei componenti la Commissione.

3. Se non viene disposta l'apertura della pratica, la Prima commissione ne propone l'archiviazione. La proposta è depositata presso la segreteria generale del Consiglio e del deposito è data tempestiva notizia al Presidente, nonché a tutti i componenti del Consiglio mediante avviso al loro indirizzo di posta elettronica istituzionale. Decorsi dieci giorni dalla avvenuta comunicazione del deposito la proposta di archiviazione si intende definitivamente approvata.

4. Se entro dieci giorni dalla comunicazione del deposito almeno la metà dei componenti del Consiglio avanza richiesta di apertura della pratica, gli atti sono trasmessi alla Prima commissione per la trattazione e la formulazione della proposta da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

Art. 37.

Procedura per il conferimento degli uffici direttivi. Voto palese per il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi

1. Per il conferimento degli uffici direttivi, la Commissione competente, anche su proposta del Presidente della Commissione nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-bis e 1-ter del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, previa apposita deliberazione, indica al Ministro l'elenco degli aspiranti, le proprie valutazioni e le conseguenti motivate conclusioni, allegando quelle dei dissenzienti che lo richiedono e procede alla richiesta del concerto. Per la pubblicazione del resoconto sommario delle sedute della Commissione si applica l'art. 30, comma 2.

2. All'esito la Commissione riferisce al Consiglio, che delibera. Allo scopo di consentire la valutazione di uno o più aspiranti diversi da quelli considerati nella proposta o nelle proposte, ciascun componente che non fa parte della Commissione competente può chiedere, durante la seduta del Consiglio, il ritorno della pratica in Commissione. In ogni caso, se vi sono più richieste, le stesse vanno formulate in un unico contesto nel rispetto delle modalità previste dall'art. 46, commi 5 e 7.

3. Il Consiglio si esprime sempre con voto palese. Tale disposizione si applica anche alle deliberazioni del Consiglio per il conferimento degli uffici semidirettivi.

Art. 38.

Procedura per i trasferimenti e le assegnazioni di sedi

1. La Commissione competente individua i posti vacanti che devono essere coperti, pubblica il relativo bando sul portale unico istituzionale e ricorre alle ulteriori forme di pubblicità atte a garantire la generalità e tempestività dell'informazione.



2. La Commissione, trascorso un congruo termine dalla data di pubblicazione del bando, provvede a formare la graduatoria degli aspiranti secondo i criteri fissati dal Consiglio e a formulare la conseguente proposta.

3. Il Consiglio provvede con propria deliberazione, votando sulla proposta della Commissione, e, qualora essa sia respinta, sui nominativi che seguono nella graduatoria formata dalla Commissione.

4. Quando devono essere assegnati più posti di un medesimo ufficio contestualmente pubblicati con un unico bando, la proposta o le proposte della Commissione competente devono indicare i vincitori del concorso, stabilendone la posizione in graduatoria. Prima dell'inizio della discussione in Consiglio è ammessa la presentazione di proposte motivate, in alternativa a quella o a quelle avanzate dalla Commissione, con la necessaria indicazione, per ciascuno dei nuovi magistrati individuati come vincitori del concorso, del nominativo dell'escluso dall'elenco della proposta originaria.

5. Il Consiglio procede sempre a votazione separata per ciascun posto secondo l'ordine formulato dalla proposta unica di Commissione, da quella che ha conseguito la maggioranza di voti validi in Commissione o, in caso di proposte della Commissione che hanno conseguito la parità di voti, da quella presentata in Commissione cronologicamente per prima. Per i posti per i quali siano state presentate proposte alternative, si procede d'ufficio a votazione per ballottaggio secondo le modalità previste dall'art. 47, comma 5.

6. La graduatoria dei magistrati assegnatari viene determinata all'esito delle votazioni di cui al comma 5. Quando, in esito alle deliberazioni del Consiglio, le assegnazioni dei posti risultano anche solo in parte difformi da quelle proposte dalla Commissione competente, il provvedimento finale è trasmesso alla stessa Commissione esclusivamente per il coordinamento della relativa motivazione. Il testo della deliberazione viene depositato presso la segreteria generale. Dell'avvenuto deposito viene data immediata comunicazione ai componenti del Consiglio i quali, nei sette giorni successivi, possono formulare osservazioni e chiedere che sul coordinamento della motivazione si pronunci il Consiglio; in assenza di tale richiesta, la deliberazione si intende definitivamente approvata. Il Consiglio, su proposta della Terza commissione, disciplina con apposita circolare le modalità di attuazione del presente articolo.

7. Il Consiglio, deliberando il trasferimento, può contestualmente segnalare al Ministro della giustizia, per gli adempimenti di sua competenza, l'opportunità che esso abbia effetto con urgenza.

Art. 39.

Procedura per le assegnazioni e i trasferimenti d'ufficio

1. Quando non sono state presentate istanze per l'assegnazione di un posto vacante, il Consiglio può designarvi d'ufficio un magistrato che ha manifestato il proprio consenso o, indipendentemente dal gradimento, un magistrato individuato secondo l'ordine di collocamento nel ruolo.

2. Per disporre d'ufficio trasferimenti nei casi previsti dalla legge, si osserva il procedimento stabilito con un'apposita delibera del Consiglio.

Art. 40.

Procedura per le modifiche del regolamento interno

1. Per le modifiche al regolamento interno, la Commissione competente formula le proposte e le trasmette al Comitato di presidenza affinché le sottoponga al Presidente della Repubblica, in qualità di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura.

2. Quando, nel corso della discussione in Consiglio sono presentati emendamenti, la Commissione per il regolamento è investita del compito di esaminare il testo, per poi trasmetterli al Comitato di presidenza, perché provveda ai sensi del comma 1.

3. Gli emendamenti e la proposta sono discussi e votati nella seconda seduta consiliare successiva a quella in cui ha avuto luogo la discussione di cui al comma 2.

Art. 41.

Sessione sullo stato delle attività del Consiglio superiore della magistratura. Relazione annuale

1. Il Consiglio, in sede di programmazione dei propri lavori, dedica annualmente una sessione all'esame dello stato delle sue attività.

2. La sessione annuale sullo stato delle attività del Consiglio si articola in una o più sedute, convocate dal Comitato di presidenza.

3. Nel corso dell'esame sullo stato delle sue attività il Consiglio procede:

a) all'esame dell'attività delle Commissioni, anche sulla base di specifiche relazioni, avuto riguardo, in particolare, ai tempi di definizione delle pratiche e all'andamento del contenzioso sulle relative delibere;

b) all'esame delle attività del Comitato per le pari opportunità in magistratura e di ciascuna altra articolazione consiliare inclusi i gruppi di lavoro eventualmente istituiti;

c) all'esame delle problematiche attinenti all'organizzazione del Consiglio e alla gestione delle risorse finanziarie, ferme restando le disposizioni previste dal regolamento di disciplina del personale e dal regolamento di amministrazione e contabilità;

d) ad avanzare proposte concernenti il programma delle attività per il successivo anno, a delinearne l'articolazione in un calendario di massima, nonché a individuare gli obiettivi di lavoro da perseguire in via prioritaria.

4. All'esito della sessione, il Consiglio può impartire direttive alle Commissioni ai sensi dell'art. 26, avanzare proposte di istituzione di Commissioni speciali ai sensi dell'art. 51, comma 4, e proporre modifiche alle attribuzioni delle Commissioni ai fini di quanto disposto dall'art. 52, comma 1.

5. I verbali delle sedute della sessione annuale sullo stato delle attività del Consiglio e le deliberazioni assunte dal Consiglio sono pubblicati sul portale unico istituzionale.



6. Presso la sede del Consiglio Superiore della Magistratura ha luogo annualmente una cerimonia in cui viene illustrata dal Vicepresidente una relazione sull'attività svolta dal Consiglio.

Art. 42.

Procedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di incompatibilità ambientale e funzionale

1. La procedura di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di trasferimento d'ufficio è regolata da una apposita circolare, approvata dal Consiglio su proposta della Prima commissione, con la quale vengono articolate le fasi separate di esame, improntandone lo svolgimento al criterio di efficienza e al rispetto dei principi del giusto procedimento.

2. Con la medesima circolare sono indicati i termini perentori entro i quali ciascuna fase del procedimento deve trovare conclusione e gli effetti della loro scadenza, nonché il termine ultimo oltre il quale il Consiglio è comunque chiamato a deliberare sulla proposta della Commissione.

3. La procedura di trasferimento di ufficio non può comunque essere avviata o proseguita quando, a seguito di trasferimento a domanda ad altra sede o ad altro ufficio, la Commissione ha accertato che sono venute meno le ragioni di incompatibilità, nonché in ogni caso in cui la situazione di incompatibilità è stata creata allo scopo di provocare il trasferimento d'ufficio.

Art. 43.

Relazione sullo stato dell'amministrazione della giustizia

1. Il Consiglio può redigere una relazione sullo stato dell'amministrazione della giustizia.

2. I temi della relazione e gli eventuali gruppi di lavoro per la loro elaborazione sono individuati in base a una delibera del Consiglio su proposta della Sesta commissione. I gruppi di lavoro sottopongono le loro proposte alla Commissione stessa, che ne presenta il testo al Comitato di presidenza, il quale fissa la data della discussione in Consiglio, previa distribuzione del testo a tutti i componenti e al Ministro della giustizia. Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto almeno tre giorni prima dell'inizio della discussione.

3. I gruppi di lavoro sono composti da non più di cinque componenti del Consiglio, uno dei quali è nominato coordinatore, coadiuvati da magistrati addetti all'Ufficio studi e documentazione del Consiglio ed eventualmente da altri magistrati o esperti in materie giuridiche appositamente incaricati.

4. La relazione è trasmessa al Ministro della giustizia e pubblicata sul portale unico istituzionale.

Art. 44.

Conversione della risoluzione

1. Con deliberazione assunta a maggioranza assoluta il Consiglio, quando ne ricorrono i presupposti e il procedimento in corso può produrre gli effetti ulteriori di una diversa procedura consiliare, dispone la conversione della risoluzione e l'eventuale integrazione del provvedimento definitivo.

2. A seguito della disposta conversione, la trattazione della pratica è comunque rinviata a una seduta successiva al fine di acquisire l'assenso del Presidente del Consiglio Superiore al relativo inserimento nell'ordine del giorno.

Capo VIII

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO, ORDINE E MODI DI VOTAZIONE

Art. 45.

Votazioni

1. Le votazioni nelle sedute del Consiglio sono valide in presenza del numero legale previsto dall'art. 67.

2. I voti in Consiglio sono espressi per alzata di mano, per votazione nominale o a scrutinio segreto. Le votazioni nominali sono effettuate con scrutinio simultaneo o con appello.

3. Di regola, alle votazioni, eccettuate quelle per ballottaggio, si procede per alzata di mano.

4. In Consiglio la votazione per appello nominale ha luogo, oltre che nei casi di votazione per ballottaggio, quando ne avanzano richiesta tre componenti; se non si procede a scrutinio simultaneo, si procede iniziando da un nome estratto a sorte e proseguendo per ordine alfabetico.

5. Si dà luogo a votazione per scrutinio segreto in Consiglio soltanto per questioni concernenti persone, a richiesta di sei componenti. In tal caso si procede scrivendo sulla scheda "SI" o "NO" alla proposta messa in votazione ovvero, nelle votazioni per ballottaggio, indicando sulla scheda la proposta votata. Nelle sedute del Consiglio, la richiesta di votazione a scrutinio segreto deve essere presentata prima delle dichiarazioni di voto. Se alla richiesta di votazione per scrutinio segreto si oppongono almeno tre componenti, sulla modalità di votazione delibera il Consiglio. Le votazioni a scrutinio segreto avvengono, di regola, mediante procedimento elettronico senza registrazione del voto. Se l'esito della votazione a scrutinio segreto è di parità tra le proposte presentate e il Presidente della seduta ha partecipato alla votazione, egli ne dispone l'immediata ripetizione a scrutinio palese.

6. Sono inoltre effettuate a scrutinio segreto, a richiesta di sei componenti, le deliberazioni in Consiglio che attengono ai diritti inviolabili di cui agli articoli 13, 14, 15 e 24 della Costituzione.

7. Se viene sollevato incidente in ordine alla riferibilità della votazione alle fattispecie indicate nei precedenti commi, la questione è risolta dal Presidente della seduta sentita, ove lo creda, la Commissione per il regolamento del Consiglio.



8. Risulta approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi. I componenti che si sono astenuti o hanno depositato scheda bianca concorrono soltanto alla formazione del numero legale.

9. In Consiglio le votazioni per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, hanno luogo con sistema elettronico, quando lo dispone il Presidente della seduta o lo richiedono tre componenti. La votazione per alzata di mano può essere svolta con sistema elettronico per mera comodità di computo. In tal caso non si procede comunque a registrazione dei nomi.

10. In caso di concorso tra diverse richieste concernenti le modalità di votazione, si procede comunque a votazione per appello nominale con sistema elettronico, fatto salvo quanto disposto dai commi 4 e 6.

Art. 46.

Questioni incidentali

1. La richiesta di rinvio della discussione o della deliberazione, comunque motivata, è posta in votazione non appena è presentata, con precedenza su ogni altra votazione.

2. La questione preclusiva è posta in votazione non appena è presentata, con precedenza su ogni altra questione, esclusa la richiesta di rinvio. Agli effetti del presente articolo si intende per questione preclusiva quella con cui è proposto che un determinato argomento sia espunto dall'ordine del giorno e che su di esso non si abbia a deliberare per inammissibilità o per altro specificato motivo. È questione preclusiva anche quella con cui si propone di non aggiungere all'ordine del giorno della seduta l'argomento del quale si propone la trattazione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 70, comma 3.

3. Immediatamente dopo la questione preclusiva è posta in votazione la questione sospensiva. Si intende per questione sospensiva quella con cui è proposto che di un argomento non si abbia a discutere se non dopo una data o un evento determinati o dopo la conclusione di un procedimento riguardante un argomento connesso ovvero dopo la conclusione di una fase di tale procedimento.

4. Ogni questione regolamentare che sorga nel corso della seduta viene immediatamente esaminata e discussa dal Consiglio e quindi decisa in via incidentale dal Presidente della seduta. Prima della decisione e previa sospensione della seduta, il Presidente richiede il parere immediato e non vincolante della Commissione per il regolamento del Consiglio, se lo ritiene opportuno o se almeno sette componenti ne avanzano richiesta.

5. Terminato l'esame delle richieste di rinvio, delle questioni preclusiva e sospensiva, si procede alle votazioni sulle proposte di assunzioni istruttorie e di rinvio in Commissione per qualsiasi adempimento. In ogni caso il Presidente della seduta può, preliminarmente e senza dibattito sul punto, limitare la discussione alle sole richieste di assunzioni istruttorie o di ulteriori adempimenti ovvero ad altre questioni incidentali, anche sopravvenute che si presentino di immediato rilievo, riservando alla fase immediatamente successiva la discussione e la definizione del merito. Fatto salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 7, i componenti sono tenuti a formulare, a pena di decadenza, le richieste di rinvio della pratica in Commissione in un'unica seduta.

6. I richiami al regolamento, sull'ordine del giorno, sull'ordine dei lavori, sulla posizione della questione o sulla priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla questione principale.

7. Tutte le questioni incidentali sono votate per alzata di mano. Sulla questione preclusiva, anche se sollevata con più proposte diversamente motivate, si effettua comunque un'unica votazione. Nel concorso di più proposte intese alla sospensione o al rinvio della discussione a date diverse, il Consiglio è chiamato prima a deliberare sul rinvio o sulla sospensione e poi, in seguito all'eventuale approvazione, sulla data del nuovo esame o sulla durata della sospensione. In seguito alla decisione sulla richiesta o sulle richieste di rinvio in Commissione formulate contestualmente ai sensi del comma 5, una successiva nuova richiesta, anche se diversamente motivata, non è ammissibile, salvo che non si fondi su circostanze o elementi sopravvenuti.

Art. 47.

Modalità delle votazioni delle proposte

1. Se la Commissione ha formulato una sola proposta, essa è posta in votazione con le modalità previste dall'art. 45.

2. Se la Commissione ha formulato una sola proposta ovvero all'unica proposta licenziata dalla Commissione se ne aggiunge una alternativa presentata durante la seduta del Consiglio, esse vengono d'ufficio votate per ballottaggio e si considera approvata quella che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità, la votazione è immediatamente ripetuta e, se la parità permane, si procede ai sensi del comma 4.

3. Se le proposte da porre in votazione sono più di due, esse vengono poste in ballottaggio e si considera approvata quella che ha ricevuto più della metà dei voti validamente espressi. Se nessuna delle proposte ha ricevuto il numero di voti richiesto, si procede a una successiva votazione per ballottaggio riservata alle due sole proposte che, nella prima votazione, hanno conseguito il maggior numero di voti; all'esito della seconda votazione si considera approvata la proposta che ha riportato il maggior numero di voti. Se nella prima votazione vi è stata una sola proposta che, senza conseguire la metà dei voti validamente espressi, ha ricevuto il più elevato numero di voti, e due o più proposte che hanno ricevuto un pari numero di voti, queste ultime vengono poste nuovamente in ballottaggio con la prima proposta e si considera approvata quella che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di permanente parità tra le proposte maggiormente votate, si procede ai sensi del comma 4.

4. Se le votazioni per ballottaggio effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 non hanno permesso di definire la proposta con maggiori consensi, le proposte vengono nuovamente poste in votazione singolarmente. Per prima è posta in votazione la proposta deliberata dalla Commissione a maggioranza. Se questa è respinta, vengono successivamente poste in votazione le altre proposte presentate in Commissione, secondo il numero dei voti riportati; quelle che in Commissione hanno ricevuto parità di voti vengono messe in votazione secondo l'ordine di presentazione



risultante dai lavori della Commissione. Se la proposta o le proposte presentate in Commissione sono respinte, vengono messe in votazione le eventuali ulteriori proposte alternative secondo l'ordine della loro presentazione in Consiglio.

5. Quando sono poste in votazione per ballottaggio due o più proposte che comportano la comparazione, pure se limitata solo ad alcuni profili, tra magistrati anche onorari, si applicano le modalità di votazione previste dai commi 2 e 3. Tuttavia, in caso di parità tra le proposte maggiormente votate — sempre che il Presidente della seduta non abbia espresso il proprio voto, così accordando la prevalenza a una delle proposte, ai sensi dell'art. 67, comma 1 — è nominato il candidato che occupa la migliore collocazione in ruolo.

6. La votazione per la designazione a uffici direttivi di cui all'art. 11, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, è ammissibile soltanto se per tutti i candidati sia stata completata la procedura di concertazione con il Ministro della giustizia.

7. Nei casi in cui il rigetto della proposta definisce la pratica e non sono state presentate proposte alternative, la motivazione della delibera sarà redatta da un componente designato dal Consiglio immediatamente dopo la votazione e dovrà essere depositata, entro trenta giorni, presso la segreteria generale del Consiglio. L'approvazione avverrà con le forme e i modi di cui all'art. 67, comma 2.

Art. 48.

Proponibilità e ammissibilità degli emendamenti, degli ordini del giorno e delle proposte all'esame del Consiglio

1. Sono improponibili emendamenti, ordini del giorno e proposte che sono estranei all'oggetto della discussione o formulati in termini sconvenienti.

2. Sono inammissibili emendamenti, ordini del giorno e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio nel corso della medesima discussione, oppure privi di ogni effettiva portata modificativa rispetto all'oggetto principale cui si riferiscono.

3. Il Presidente della seduta può altresì stabilire che gli emendamenti intesi ad apportare correzioni di mera forma siano discussi e votati, per alzata di mano, in sede di coordinamento finale.

Art. 49.

Ordine delle votazioni degli emendamenti

1. Esaurita la trattazione delle questioni incidentali, prima della votazione della proposta, si esaminano e votano gli emendamenti. Se sono presentati più emendamenti a uno stesso testo, su di essi si delibera cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima sono posti in votazione quelli volti a premettere parti autonome di testo, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli parzialmente sostitutivi e infine quelli aggiuntivi.

2. Gli emendamenti a un emendamento sono votati prima di quello principale. Se il testo proposto dalla Commissione o l'emendamento è suscettibile di essere diviso per argomenti distinti, si può procedere al voto per parti separate, su richiesta di un componente, purché ciascuna parte abbia un proprio valore normativo, un autonomo significato logico o si riferisca ad un oggetto o soggetto determinato o determinabile; si può altresì, in tal caso, procedere a discussione su ciascuna parte che viene successivamente messa in votazione. In tal caso, a richiesta di un componente o per decisione del Presidente della seduta, può svolgersi una discussione su ciascuna parte da porre separatamente in votazione.

3. Il Presidente della seduta ha facoltà di modificare l'ordine delle votazioni se lo reputa opportuno ai fini dell'economia dei lavori e delle votazioni o della chiarezza delle deliberazioni.

Art. 50.

Comunicazioni ai titolari dell'azione disciplinare

1. Se dall'attività istruttoria compiuta dalle Commissioni nell'ambito delle rispettive attribuzioni o dal Consiglio in sede di esame conclusivo di una pratica, risultano fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare, la Commissione competente trasmette gli atti al Vicepresidente per l'inoltro ai titolari dell'azione disciplinare.

2. I titolari dell'azione disciplinare vengono comunque informati mediante l'inserimento della pratica all'ordine del giorno del Consiglio circa l'esistenza degli esposti relativi alla condotta di magistrati, cui non abbia fatto seguito attività istruttoria delle Commissioni. I relativi atti rimangono depositati nella segreteria della Commissione per trenta giorni a disposizione dei titolari dell'azione disciplinare.

3. La comunicazione ai titolari dell'azione disciplinare non implica alcuna valutazione da parte del Consiglio sulle responsabilità disciplinari che possono eventualmente risultare.

Capo IX

COMMISSIONI PERMANENTI E SPECIALI

Art. 51.

Costituzione delle Commissioni

1. Entro un mese dall'insediamento del Consiglio il Presidente, sentiti tutti i componenti, su proposta del Comitato di presidenza, provvede a formare le Commissioni previste dall'art. 3 e dall'art. 11, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916. Ciascuna Commissione è composta per due terzi da Consiglieri eletti dai magistrati e per un terzo da quelli eletti dal Parlamento.

2. Con lo stesso provvedimento il Presidente nomina il Presidente e il Vicepresidente di ciascuna delle Commissioni, uno dei quali tra gli eletti dai magistrati e l'altro tra gli eletti dal Parlamento.



3. Il numero dei componenti di ciascuna Commissione è, di regola, pari a sei, eccettuata la Commissione per il bilancio del Consiglio e il regolamento di amministrazione e contabilità, formata da tre componenti.

4. Il Presidente può altresì istituire, seguendo gli stessi criteri di composizione previsti nel comma 1, Commissioni speciali cui sono attribuite competenze specifiche.

Art. 52.

Attribuzioni delle Commissioni

1. Il numero e le attribuzioni delle Commissioni permanenti sono indicati nella tabella "A" allegata annualmente al presente regolamento, in conformità alle determinazioni del Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

2. Ciascuna Commissione è competente per la presentazione al Consiglio di proposte relative a circolari, risoluzioni, pareri e risposte a quesiti sulle materie di propria competenza. Può essere chiamata a esprimersi in sede consultiva da altre Commissioni. Nei soli casi previsti dalla legge e dal presente regolamento, le Commissioni permanenti possono deliberare in via definitiva su affari e questioni di propria competenza.

Art. 53.

Durata delle Commissioni e loro rinnovo

1. La composizione delle Commissioni permanenti è rinnovata di regola ogni anno.

2. La Commissione per il regolamento del Consiglio e la Commissione per il bilancio del Consiglio e il regolamento di amministrazione e contabilità restano in carica nella stessa composizione per l'intera durata del Consiglio.

3. Le Commissioni speciali restano in carica per il tempo fissato nel provvedimento che le istituisce.

4. Entro un mese dalla scadenza delle Commissioni permanenti, il Presidente, con le stesse modalità, provvede alla nuova costituzione delle Commissioni e delle loro presidenze. Fino alla prima seduta successiva al rinnovo, ciascuna Commissione esercita le proprie funzioni nella composizione precedente.

5. Salvo quanto previsto dal comma 2, la composizione e la presidenza delle Commissioni permanenti non possono rimanere immutate. Ogni anno i componenti, di regola, sono rinnovati per almeno un terzo, ma per non più di due terzi.

6. Ciascun componente non può far parte della stessa Commissione per più di due anni, anche non consecutivi.

Art. 54.

Commissione per il regolamento del Consiglio

1. La Commissione per il regolamento del Consiglio formula pareri sull'interpretazione del regolamento interno, quando ne sia richiesta dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Comitato di presidenza o dal Consiglio; elabora proposte di modifica del regolamento e le sottopone

al Consiglio; riferisce al Consiglio sulle proposte di modifica del regolamento, che sono presentate da qualsiasi componente del Consiglio al Comitato di presidenza, il quale ne informa tutti i Consiglieri.

2. Pareri e interpretazioni resi dalla Commissione per il regolamento sono raccolti in un Massimario delle decisioni della Commissione. Su disposizione del Presidente, il Consiglio ne cura la pubblicazione aggiornata al termine di ogni biennio.

Art. 55.

Assegnazione delle pratiche alle Commissioni

1. Il Comitato di presidenza riceve le richieste, i ricorsi, i rapporti e gli esposti, che sono indirizzati al Consiglio, e li trasmette alla Commissione competente, o, in caso di competenza di due Commissioni per la medesima pratica o per pratiche connesse, a tali Commissioni congiunte, ad eccezione degli esposti anonimi, i quali sono direttamente e immediatamente archiviati dallo stesso Comitato di presidenza, secondo l'ordine cronologico del protocollo, e distrutti dopo cinque anni. Si considerano anonimi anche gli esposti apocrifi o che comunque non consentono l'identificazione dell'autore.

2. Nel caso in cui gli esposti anonimi siano stati assegnati a una Commissione, questa provvede direttamente ai sensi del comma 1.

3. Il Presidente di ogni Commissione assegna ogni pratica, tranne quelle sulle quali ritiene di riferire egli stesso, a uno o più relatori tra i componenti la Commissione, secondo i criteri oggettivi stabiliti da quest'ultima. Di ciascuna pratica, il Presidente dispone l'iscrizione nel registro elettronico della Commissione, indicandone il relatore; dispone altresì l'inserimento della pratica all'ordine del giorno della Commissione.

4. Le Commissioni, esclusa la Quinta, possono, con deliberazione unanime, decidere la formazione, nel proprio ambito, di sottocommissioni per la trattazione di determinate categorie di pratiche ovvero di pratiche per le quali sia di volta in volta decisa la trattazione in tale sede ristretta.

5. Ciascuna delle sottocommissioni è formata da tre componenti, dei quali due eletti dai magistrati e uno eletto dal Parlamento, individuati con la decisione di cui al comma 4. Le sottocommissioni eventualmente istituite sono presiedute l'una dal Presidente e l'altra dal Vicepresidente della Commissione. Se le sottocommissioni sono tre, la terza è presieduta dal componente più anziano della Commissione diverso dal Presidente e dal Vicepresidente.

6. La sottocommissione istruisce autonomamente le pratiche a essa assegnate e presenta al Consiglio la relativa proposta.

7. Ciascun componente la Commissione, prima della deliberazione della proposta, può chiedere che la trattazione della pratica avvenga a opera della Commissione nella sua composizione integrale.

8. Se lo ritiene opportuno la Commissione può affidare l'incarico di correlatore a un componente del Consiglio che non fa parte della Commissione stessa.



9. Delle richieste del tutto estranee alla competenza del Consiglio il Presidente della Commissione propone alla Commissione di richiedere al Consiglio l'archiviazione ovvero la trasmissione al Ministro o alla autorità giudiziaria competente, se si tratta di questione di loro competenza e risulti che non ne siano già stati informati. Se si tratta di questione di competenza di altra Commissione, il Presidente ne propone la trasmissione ad essa; qualora altra Commissione sollevi questione di competenza, decide il Comitato di presidenza.

10. Se due o più pratiche assegnate a diverse Commissioni riguardano la medesima persona o appaiono comunque connesse e già non siano state rimesse alle Commissioni congiunte ai sensi del comma 1, le Commissioni che ne sono investite possono chiedere al Comitato di presidenza di procedere in comune all'esame degli atti e alla formulazione delle proposte. In questo e in ogni altro caso previsto dal regolamento, le Commissioni riunite sono presiedute dal Presidente più anziano di età.

11. Le decisioni del Comitato di presidenza in ordine alle iniziative o alle richieste di assegnazione congiunta delle pratiche a due o più Commissioni possono essere rimesse all'esame dello stesso Comitato secondo i tempi e le modalità previste dall'art. 8, comma 3, secondo e terzo periodo.

12. In deroga a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, ove la richiesta di apertura di una pratica, rivolta al Comitato di presidenza, sia formulata da uno o più Consiglieri e il Comitato di presidenza non si sia pronunciato entro quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta, ovvero si sia pronunciato negativamente, il Consigliere o i Consiglieri hanno diritto di rappresentare direttamente al Comitato di presidenza le ragioni della loro richiesta, sollecitandone rispettivamente l'esame o il riesame. Sull'esito delle determinazioni del Comitato di presidenza, il Vicepresidente riferisce al Consiglio nella seduta immediatamente successiva, con esclusione della pubblicità.

Art. 56.

Registro elettronico delle Commissioni

1. La segreteria di ogni Commissione tiene un registro elettronico ove le pratiche, ad essa assegnate, sono iscritte nell'ordine nel quale pervengono.

2. Per ciascuna pratica sono indicati la data di iscrizione, il nome del relatore e la data di assegnazione, la data della seduta nella quale è stata presa in esame, le decisioni incidentali, quelle inerenti la programmazione dell'esame o le deliberazioni volte a definire il merito della proposta al Consiglio, gli eventuali incombeni istruttori disposti ed espletati, la data di ciascuna seduta nella quale comunque se ne è discusso, nonché le conclusioni finali per esteso e in via analitica.

Art. 57.

Programmazione dei lavori delle Commissioni

1. Sono strumenti della programmazione dei lavori delle Commissioni il programma, il calendario settimanale e l'ordine del giorno di seduta.

Art. 58.

Programma dei lavori di Commissione

1. Il programma dei lavori di ciascuna Commissione è predisposto con cadenza quindicinale o mensile. Vi è indicato il numero di sedute previste per ciascuna settimana, nonché le pratiche di cui si prevede la trattazione. Il programma e ogni suo aggiornamento sono pubblicati nel Registro elettronico di Commissione e trasmessi al Comitato di presidenza. Il programma contiene altresì le attività esterne cui prendono parte ciascuna Commissione o i suoi componenti, lo schema dei lavori delle sottocommissioni, le richieste ricevute o avanzate nei riguardi di altri organi del Consiglio, nonché gli atti e le decisioni relativi ai conflitti di competenza e ogni altra notizia di rilievo per l'organizzazione dei lavori della Commissione.

2. Con cadenza bimestrale il Vicepresidente convoca una riunione dei Presidenti di Commissione, al fine di assicurare il coordinamento dei lavori delle diverse articolazioni del Consiglio.

Art. 59.

Calendario settimanale

1. La segreteria di ogni Commissione, nella settimana precedente le riunioni della Commissione, forma il calendario settimanale, nel quale, secondo le disposizioni del Presidente della Commissione, sono iscritte in ordine cronologico le pratiche che debbono essere esaminate. In una seconda parte sono iscritte le pratiche che debbono essere riportate in Commissione, dovendosi deliberare sugli incombeni istruttori che sono stati disposti.

2. Almeno cinque giorni prima della successiva riunione della Commissione, il calendario settimanale è comunicato al Comitato di presidenza, ai componenti la Commissione e a tutti gli altri componenti del Consiglio.

Art. 60.

Ordine del giorno delle Commissioni

1. Nell'ordine del giorno di seduta sono indicate in ordine cronologico le pratiche da esaminare. Tra queste sono evidenziate quelle sulle quali la Commissione è in grado di deliberare allo stato degli atti, per definire il merito della proposta al Consiglio. L'ordine del giorno di seduta è parte integrante del calendario settimanale.

Art. 61.

Sedute delle Commissioni

1. Le Commissioni formate da almeno sei Consiglieri deliberano validamente con la presenza della maggioranza dei componenti. Le Commissioni formate da tre Consiglieri deliberano validamente con la partecipazione di tutti i componenti; in caso di impedimento di uno di essi, il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio nomina un supplente chiamato a sostituirlo. Il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio può altresì nominare un supplente per qualsiasi Commissione quando un suo componente sia temporaneamente impedito; il numero dei supplenti non può essere superiore alla metà dei componenti la Commissione.



2. Il Presidente della Commissione convoca le sedute e le presiede. In caso di sua assenza, le presiede il Vicepresidente, o, se anche questi sia assente, il componente più anziano di età.

3. In caso di prolungato impedimento del Presidente della Commissione, il suo Vicepresidente provvede agli atti di competenza del Presidente, per sua delega o per disposizione del Vicepresidente del Consiglio.

Art. 62.

Ordine dell'esame delle pratiche

1. Le pratiche elencate nell'ordine del giorno della Commissione sono esaminate, di regola, secondo l'ordine cronologico. Se non vi sono obiezioni, si può derogare a tale ordine.

2. Ogni componente la Commissione può chiedere preventivamente al Presidente della Commissione che sia fissata la data della seduta, indipendentemente dall'ordine predetto, per la trattazione di una pratica determinata; oppure, quando essa viene in discussione, può chiedere il rinvio a data determinata. In ogni caso la data fissata in seguito a rinvio non può eccedere i venti giorni.

3. Se il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio, il Comitato di presidenza o il Presidente della Commissione ravvisano l'urgenza di una pratica, essa è fissata per la prima seduta successiva alla sua assegnazione. Di ciò è dato avviso, almeno un giorno prima, ai componenti la Commissione e agli altri componenti del Consiglio.

4. La Commissione può procedere altresì alla discussione di una pratica assegnata, ancorché non iscritta al suo ordine del giorno, purché ne sia ravvisata l'urgenza. In tali circostanze, la Commissione non può comunque procedere a deliberazione se non sono presenti tutti i componenti e se non si riscontra l'unanime consenso sulla proposta di procedere alla votazione; in questi casi il rinvio della deliberazione non può comunque eccedere i due giorni.

5. Il Consiglio, ove ritenga l'assoluta urgenza di una pratica, può richiederne alla Commissione competente l'esame immediato.

Art. 63.

Partecipazione alle sedute delle Commissioni

1. Ogni componente del Consiglio ha facoltà di intervenire alle sedute delle Commissioni e di partecipare alla discussione, senza diritto di voto.

2. A tal fine ogni componente del Consiglio può comunicare al Presidente di una Commissione di voler intervenire quando si tratta una determinata pratica, chiedendo che gli sia comunicata la data in cui essa è esaminata. Il Presidente della Commissione dà comunicazione della data da lui fissata al richiedente e ai componenti la Commissione. Dell'avvenuta comunicazione si dà atto a verbale nella seduta nella quale è discussa la pratica ove il componente che ne ha fatto richiesta sia assente.

Art. 64.

Incombenti istruttori

1. Quando una Commissione lo ritiene necessario, per istruire convenientemente una pratica che le è stata assegnata, può richiedere informazioni e chiarimenti a un Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Cassazione, al Primo presidente o al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al Presidente o al Procuratore generale della Corte di appello, al Presidente o al Procuratore della repubblica del tribunale e al magistrato interessato. Il Presidente della Commissione provvede alle comunicazioni conseguenti.

2. Se la Commissione ritiene necessario invitare a presentarsi alla Commissione stessa, per essere sentiti, i dirigenti degli uffici giudiziari sopraindicati, il magistrato interessato o altri magistrati, ovvero inviare sul posto uno o più dei suoi componenti per indagini, oppure avvalersi dell'Ispettorato presso il Ministero della giustizia, ovvero effettuare visite ai distretti e agli uffici giudiziari per le questioni di propria competenza, dispone in conformità. La deliberazione è comunicata tempestivamente, oltre che ai Consiglieri, al Comitato di presidenza, che può assumere le iniziative volte a garantire il coordinamento con le attività delle altre Commissioni.

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 la Commissione può sentire i Consigli degli Ordini degli avvocati per informazioni e chiarimenti, previa la comunicazione di cui al comma 2.

4. Può altresì richiedere informazioni e chiarimenti ad autorità amministrative, funzionari e dipendenti dello Stato e di enti pubblici, nonché procedere all'audizione di privati.

5. Su proposta del Presidente, del relatore o di altro componente la Commissione, quest'ultima, con deliberazione unanime, può delegare l'istruttoria della pratica a uno o più componenti, eventualmente impartendo loro le direttive ritenute necessarie.

6. Nel caso previsto dal comma 5, il Presidente o la Commissione impartiscono le opportune istruzioni per la tempestiva comunicazione agli altri componenti la Commissione degli atti istruttori che il relatore delegato intende compiere, diversi dall'acquisizione di documentazione presente negli atti del Consiglio e dalla richiesta di documenti ai dirigenti degli uffici giudiziari, al Consiglio direttivo della Corte di cassazione o ai Consigli giudiziari. Per avvalersi dell'Ispettorato istituito presso il Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sempre necessaria la previa deliberazione della Commissione. Per l'espletamento degli altri incombenti istruttori di cui ai commi 2, 3 e 4, deve essere data a tutti i componenti del Consiglio tempestiva comunicazione dell'incombente istruttorio ed eventualmente della data e del luogo fissato per l'esecuzione di esso.

7. Nel caso di opposizione di un componente la Commissione all'espletamento di un incombente istruttorio, sulla questione decide la Commissione.

8. Se in corso di svolgimento di un incombente istruttorio, di un'audizione o di altra attività, un componente del Consiglio ritiene di rivolgere un quesito o domandare che



sia riportata a verbale una dichiarazione, il Presidente della Commissione adotta le opportune determinazioni per garantire l'ordinato svolgimento dell'attività e, soltanto laddove riscontri il rischio di una violazione di legge, rimette la decisione alla Commissione.

9. Su proposta del Presidente, del relatore o di altro componente la Commissione, quest'ultima, con deliberazione unanime, può delegare al relatore o ai relatori l'espletamento di singoli incumbenti, previa la comunicazione di cui al comma 6.

10. Nelle ipotesi previste dai commi 2, 3, 4 e 8, ogni componente del Consiglio ha facoltà di assistere e partecipare all'espletamento delle audizioni, anche se queste si svolgano fuori sede, e ha facoltà di prendere parte alle visite ai distretti e agli uffici giudiziari.

11. Fermo restando quanto disposto dall'art. 62, comma 3, nei casi di urgenza, laddove non sia possibile la convocazione immediata della Commissione, il suo Presidente, sentito il Vicepresidente del Consiglio Superiore, può disporre l'assunzione immediata di informazioni o di una relazione scritta. La determinazione del Presidente viene sottoposta alla ratifica della Commissione nella prima seduta utile successiva.

Art. 65.

Votazioni in Commissione

1. Le votazioni, nelle sedute delle Commissioni, sono valide se a esse partecipa il numero di componenti previsto dal comma 1 dell'art. 61, salvi i casi in cui il regolamento o la legge richiedono un diverso numero di Consiglieri che prenda parte al voto.

2. In Commissione risulta approvata la proposta che ha raccolto la maggioranza dei voti validamente espressi.

3. Possono sempre essere avanzate proposte, concernenti il merito della decisione, ulteriori o alternative, prima di procedere alla votazione rispetto a quella maggioritaria. Su tali proposte la Commissione è chiamata a deliberare ed esse assumono, ai fini dell'art. 47, un ordine progressivo di presentazione al Consiglio in base ai voti riportati.

4. Nel caso in cui nessuna delle proposte nel merito avanzate in Commissione consegue la maggioranza dei voti validamente espressi e si riscontri la parità, la pratica si dà per definita e non viene trasmessa al Consiglio, a meno che non ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti o il Presidente.

5. In nessun caso proposte uniche che hanno riportato la minoranza dei voti validamente espressi accedono all'esame del Consiglio.

6. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5 non trovano applicazione per le votazioni nella Commissione competente per il conferimento degli uffici direttivi o semidirettivi, nonché per le votazioni nell'ambito delle procedure ad esito necessitato.

Art. 66.

Deliberazioni delle Commissioni

1. Esaurito l'esame di ciascuna pratica e l'espletamento degli incumbenti istruttori eventualmente disposti, la Commissione delibera sulle proposte che intende sottoporre al Consiglio e, anche quando non ritiene di confermare l'indicazione del Consigliere che ha riferito alla Commissione, designa fra i suoi componenti il relatore ovvero più relatori; il Presidente ne dà comunicazione al Vicepresidente del Consiglio, chiedendone l'inserimento all'ordine del giorno del Consiglio.

2. La relazione al Consiglio informa delle ragioni a sostegno della proposta formulata.

3. Se la Commissione ha deliberato di presentare relazione scritta o ne è stata richiesta dal Comitato di presidenza o dal Consiglio, essa è sottoposta all'approvazione della Commissione e, quindi, trasmessa al Vicepresidente del Consiglio, che ne dispone la comunicazione in copia integrale a tutti i componenti, in allegato all'ordine del giorno della seduta cui è iscritta.

Capo X

RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Art. 67.

Sedute, votazioni del Consiglio e programmazione delle relative attività

1. Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o, se anche questi non può prendervi parte, dal componente indicato dall'art. 6. Il Presidente della seduta assicura l'applicazione del regolamento; in caso di dubbio può interpellare la Commissione per il regolamento del Consiglio, secondo quanto disposto dall'art. 46, comma 4.

2. Il Consiglio delibera validamente con la partecipazione di almeno 15 componenti, dei quali 10 magistrati e 5 eletti dal Parlamento. Le deliberazioni risultano approvate se ottengono la maggioranza dei voti validamente espressi in base alle disposizioni dell'art. 45. A parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente della seduta, fatta eccezione per la disposizione di cui al comma 5, ultimo periodo, dell'art. 45.

3. Nell'ambito della riunione convocata ai sensi dell'art. 58, comma 2, il Vicepresidente acquisisce informazioni utili per la programmazione dei lavori dell'Assemblea plenaria e indicazioni circa la priorità di taluni argomenti da iscrivere nell'ordine del giorno delle successive sedute del Consiglio. Sugli esiti della riunione di programmazione il Vicepresidente informa il Consiglio durante la prima seduta utile successiva.

Art. 68.

Assistenza al Presidente nelle sedute del Consiglio

1. Per lo svolgimento delle sedute del Consiglio, il Presidente può richiedere l'assistenza, congiuntamente o disgiuntamente, di un magistrato addetto all'Ufficio studi e documentazione, di un magistrato addetto alla segreteria e di un funzionario.



2. Il magistrato addetto alla segreteria o all'Ufficio studi e documentazione, su richiesta del Presidente:

- a) procede all'appello nominale;
- b) dà lettura di ogni atto o documento che deve essere comunicato all'Assemblea plenaria;
- c) coadiuva il Presidente nell'accertamento del risultato delle votazioni;
- d) forma, secondo l'ordine delle richieste, l'elenco dei Consiglieri iscritti a parlare.

3. Il magistrato addetto alla segreteria:

- a) fornisce al Presidente l'ulteriore collaborazione da questi richiesta;
- b) coadiuva e assiste il Presidente nell'applicazione e nell'interpretazione del regolamento;
- c) contribuisce all'attività di ricerca di precedenti concernenti le procedure regolamentari del Consiglio, anche in collaborazione con l'Ufficio studi e documentazione, nonché con il Presidente e la segreteria della Commissione per il regolamento.

4. Al funzionario può essere devoluta la cura dei profili di assistenza al Presidente di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d).

Art. 69.

Pubblicità dei lavori del Consiglio

1. Delle sedute è redatto verbale contenente l'indicazione della data e dell'orario di inizio e di fine della seduta, i nomi dei partecipanti, la descrizione delle modalità di svolgimento, le deliberazioni, le motivazioni adottate, il resoconto sommario degli interventi e delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 28, le proposte che sono state respinte, le modalità e l'esito delle votazioni.

2. Dell'avvenuto deposito del verbale della seduta presso la segreteria generale viene data comunicazione al Consiglio in seduta plenaria ovvero comunicazione individuale ai singoli componenti mediante avviso all'indirizzo di posta elettronica istituzionale. Quando entro cinque giorni dalla avvenuta comunicazione o dalla pubblicazione, non sono presentate osservazioni, il verbale si intende approvato ed è firmato dal Presidente e dal segretario della seduta. In caso contrario, il verbale viene approvato previa delibera sulle correzioni eventualmente proposte. Il verbale approvato viene pubblicato sul portale unico istituzionale.

3. In caso di particolare urgenza, il Vicepresidente può disporre, insieme all'avviso di deposito, che il termine di cui al comma 2 sia ridotto fino a due giorni, ovvero che l'approvazione del verbale sia deliberata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla comunicazione dell'avvenuto deposito.

Art. 70.

Formazione e struttura dell'ordine del giorno del Consiglio

1. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è predisposto dal Vicepresidente e, previo assenso del Presidente, è comunicato a tutti i componenti e al Ministro almeno cinque giorni prima della seduta medesima, unitamente alla convocazione del Consiglio.

2. In caso di urgenza, la convocazione, l'ordine del giorno o l'aggiunto all'ordine del giorno possono essere comunicati successivamente, ma almeno un giorno prima.

3. All'inizio di ciascuna seduta, in caso di particolare urgenza, su proposta di ciascuno dei componenti, del Comitato di presidenza o del Vicepresidente, vengono aggiunti all'ordine del giorno della seduta stessa altri argomenti, con l'eccezione delle pratiche relative all'approvazione o alla modifica dei bilanci consiliari e comunque nei soli casi in cui il Consiglio non abbia preventivamente deliberato che, per una determinata seduta, non sono ammessi argomenti aggiunti. In ogni caso, anche se un solo componente ne fa richiesta, l'argomento aggiunto è rinviato alla seduta successiva. Su richiesta di un componente, il Consiglio può deliberare di non trattare con procedura d'urgenza l'argomento inserito nell'ordine del giorno ai sensi del presente comma. Se la richiesta è accolta, il Presidente fissa la data della discussione non oltre il trentesimo giorno, salvo che il Consiglio non abbia deliberato una data diversa. Nella seduta così fissata non può più essere proposta questione preclusiva o sospensiva, salvo che tali questioni siano riferite a circostanze sopravvenute.

4. Oltre all'ordine del giorno ordinario di cui al comma 1 è predisposto un ordine del giorno speciale, distinto in sezioni autonome, rispettivamente denominate "sezione A" e "sezione B".

Nella "sezione A" sono inserite le proposte che sono state deliberate con voto unanime dei componenti delle singole Commissioni e che alcuno dei consiglieri presenti alla deliberazione non ha richiesto di inserire nell'ordine del giorno ordinario, sempre che si tratti di:

a) proposte della Prima commissione di archiviazione per palese infondatezza o per incompetenza; di autorizzazione, prese d'atto e non luogo a provvedere in materia di incarichi extragiudiziari;

b) proposte della Terza commissione relative ai trasferimenti a uffici di merito non semidirettivi in cui non sono stati attribuiti ai candidati punteggi differenziati per merito o attitudini o punteggi per stato di salute, salvaguardia dell'unità familiare, esercizio delle funzioni in sedi disagiate; al rilascio di copia di atti della procedura di concorso per l'accesso in magistratura; a prese d'atto e non luogo a provvedere;

c) proposte della Quarta commissione relative alla progressione in carriera, ad assenze dal servizio per aspettativa, per congedo straordinario o per astensione obbligatoria, al trattenimento in servizio oltre gli ordinari limiti di età fissati dalla legge, alle cessazioni per collocamento a riposo, a presa d'atto o non luogo a provvedere, all'inserimento e all'eliminazione di atti nei fascicoli personali dei magistrati;

d) proposte della Quinta commissione relative a presa d'atto o non luogo a provvedere non riguardanti provvedimenti giurisdizionali;

e) proposte della Sesta commissione di archiviazione, di non luogo a provvedere, di presa d'atto o relative al tirocinio dei magistrati ordinari;



f) proposte della Settima commissione relative a: pratiche tabellari, comprese le variazioni, unanimemente valutate dal Consiglio giudiziario o dal Consiglio direttivo della Cassazione, e prive di osservazioni degli interessati; applicazioni endodistrettuali; supplenze; ferie; prese d'atto o non luogo a provvedere; rigetto di richieste di applicazioni extradistrettuali;

g) proposte dell'Ottava commissione, escluse quelle in tema di incompatibilità, dispensa, revoca dell'ufficio o decadenza non dipendente da dimissioni o rinuncia, nonché in tema di sanzioni disciplinari nei confronti dei giudici di pace;

h) proposte, avanzate da Commissioni diverse da quelle indicate nelle lettere a), b), c), d), e), f) e g), di archiviazione, di non luogo a provvedere o di presa d'atto.

Nella "sezione B" è inserita ogni altra proposta, diversa dalle precedenti, e con esclusione di quelle attinenti al conferimento di uffici direttivi e alle modificazioni del regolamento interno, che sia stata deliberata all'unanimità e per la quale sia stato ulteriormente deliberato, pure con voto unanime dei componenti della relativa Commissione, l'inserimento nell'ordine del giorno speciale senza che alcuno dei Consiglieri eventualmente presenti alla deliberazione abbia richiesto l'inserimento nell'ordine del giorno ordinario.

5. Sulle proposte di cui al comma 4 il Consiglio delibera unitariamente, salvo che un componente ne richiede, immediatamente ovvero subito dopo aver ottenuto i chiarimenti che ha previamente domandato, la trattazione nelle forme ordinarie. In tal caso, ai fini del successivo inserimento di ciascuna proposta nell'ordine del giorno ordinario, le Commissioni competenti possono presentare apposite relazioni scritte a norma dell'art. 66, comma 3. La richiesta di trattazione in via ordinaria può anche essere avanzata con comunicazione scritta al Comitato di presidenza almeno un giorno prima della data fissata per l'esame.

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano alle materie e alle competenze così come determinate nei decreti istitutivi delle Commissioni.

7. L'ordine del giorno speciale, sezioni A e B, deve essere distribuito a tutti i componenti del Consiglio e al Ministro almeno quindici giorni prima della data per la quale è fissata la trattazione.

8. Nella redazione dell'ordine del giorno del Consiglio si tiene comunque conto degli strumenti di programmazione dei lavori delle Commissioni di cui all'art. 57.

Art. 71.

Richiesta di iscrizione all'ordine del giorno e di convocazione

1. Ciascuno dei componenti del Consiglio può chiedere al Vicepresidente che un determinato argomento sia posto all'ordine del giorno. Se il Vicepresidente, sentito il Comitato di presidenza, non ritiene di accogliere la richiesta, ne informa nella successiva riunione il Consiglio, che delibera in proposito e, se accoglie la richiesta, fissa la data

della discussione. Quando la richiesta è sottoscritta da almeno un quarto dei componenti elettivi del Consiglio, il Vicepresidente fissa la data della discussione non oltre quindici giorni.

2. Se almeno un quarto dei componenti elettivi ne fa richiesta, il Consiglio deve essere convocato entro quindici giorni per discutere un argomento specifico.

Art. 72.

Criteri di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno

1. Nel corso della seduta ogni punto all'ordine del giorno è distintamente esaminato, secondo l'ordine di iscrizione, e non si passa al successivo se sul precedente non si è deliberato.

2. Se non vi è opposizione, il Presidente della seduta può modificare la successione dei punti da considerare e riunire la discussione di punti connessi. Se vi è opposizione o se la proposta di un componente non è fatta propria dal Presidente, il Consiglio delibera, a maggioranza, sull'ordine dei lavori. Se sorge discussione, il Presidente può limitarla a un oratore per ognuna delle tesi in contrasto e per non più di cinque minuti ciascuno. Egualmente si procede per le modificazioni proposte all'ordine del giorno preventivamente comunicato.

Capo XI

DISCUSSIONE

Art. 73.

Divieto di discutere o votare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

1. In nessun caso il Consiglio può discutere né deliberare su argomenti che non sono all'ordine del giorno, tranne che ricorra il caso previsto dall'art. 70, comma 3.

Art. 74.

Fatto personale

1. Per fatto personale si può chiedere la parola per non più di tre minuti. È facoltà del Presidente della seduta concederla subito, alla conclusione dell'esame dell'argomento in corso di trattazione o al termine della seduta.

Art. 75.

Divieto di parlare due volte nel corso della stessa discussione

1. Salva la facoltà di esprimersi per dichiarazione di voto, nessun Consigliere può parlare più di una volta nel corso della stessa discussione se non per una questione incidentale o per fatto personale.



Art. 76.

Divieto di interruzione dei discorsi e degli interventi

1. Nessun discorso o intervento può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione a un'altra seduta.

Art. 77.

Relazione delle Commissioni

1. Su ogni punto iscritto all'ordine del giorno la discussione è aperta, di regola, dal relatore ed è conclusa con la votazione della proposta, che il relatore presenta a nome della Commissione.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 38, comma 5, se una delibera concerne più persone e un componente ne fa richiesta, si procede a votazione separata per ciascuna persona, purché l'esito di ciascuna deliberazione mantenga piena autonomia di effetti. Si applica in tal caso l'art. 49, comma 2, ultimo periodo.

Art. 78.

Durata degli interventi

1. La durata degli interventi in Consiglio, salvi i diversi termini stabiliti dal regolamento, non può eccedere i dieci minuti.

2. Il Presidente ha tuttavia facoltà, apprezzate le circostanze, di ampliare il termine di durata generale fino a venti minuti.

3. Se autorizzati dal Presidente, i Consiglieri possono depositare presso la segreteria del Consiglio, perché siano pubblicati in allegato ai loro discorsi, tabelle ed elenchi di dati nominativi o numerici, omettendone la lettura al Consiglio.

Art. 79.

Presentazione ed esame di ordini del giorno

1. Dopo lo svolgimento delle relazioni e la trattazione delle questioni incidentali, possono essere presentati ordini del giorno riferiti al contenuto della pratica all'esame dell'Assemblea plenaria con i quali si stabiliscono impegni rivolti esclusivamente al Consiglio o a uno dei suoi organi.

2. Gli ordini del giorno presentati prima dell'inizio della discussione, se dichiarati ammissibili dal Presidente, possono essere svolti dal proponente soltanto nel corso di essa. Quando sostituiscono una proposta emendativa, possono essere illustrati e presentati nel corso della trattazione degli emendamenti e secondo il tempo massimo di intervento previsto per le medesime proposte emendative.

3. Il parere del relatore sugli ordini del giorno è espresso subito dopo la loro illustrazione.

4. Gli ordini del giorno ritirati non possono essere fatti propri da altri Consiglieri.

Art. 80.

Discussione

1. Sull'ordine del giorno ogni componente, che ne fa richiesta, può prendere la parola una sola volta per non più di cinque minuti.

2. La richiesta di rinvio, la questione preclusiva e quella sospensiva sono ammissibili soltanto se proposte prima o subito dopo la relazione o le relazioni della Commissione o l'illustrazione della proposta principale da parte del proponente. Il Presidente della seduta può ammettere la proposizione di tali richieste e questioni anche in momenti successivi qualora le stesse siano collegate a nuove circostanze o questioni.

3. Per la richiesta di rinvio, per la questione preclusiva, per quella sospensiva, per quella regolamentare e per l'opposizione alla trattazione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 70, comma 3, sono ammessi soltanto interventi di durata non superiore a cinque minuti e sono escluse repliche e dichiarazioni di voto. Per la questione preclusiva, il Presidente, prima della discussione, può aumentare i tempi e il numero degli interventi, secondo autonoma valutazione, ma comunque nel limite generale di cui all'art. 78, comma 1.

4. La discussione di merito su ciascun punto all'ordine del giorno è introdotta e conclusa dal relatore o dai relatori a partire da quello chiamato a esporre la proposta che ha avuto il maggior numero dei voti ovvero, in caso di parità dei voti, secondo l'ordine di presentazione delle proposte in Commissione. I relatori hanno a disposizione il tempo massimo di venti minuti per la relazione. Ogni componente prende la parola secondo l'ordine di iscrizione. I relatori sull'argomento in discussione possono, previa richiesta motivata, nuovamente intervenire una sola volta, per non più di tre minuti, dopo l'intervento degli altri componenti in precedenza iscritti a parlare.

5. Ogni componente, che non l'ha già fatto nella discussione, può illustrare proposte ed emendamenti o svolgere dichiarazioni di voto per non più di cinque minuti. I componenti intervenuti in discussione generale dispongono della medesima facoltà, ma il tempo massimo loro assegnato è di tre minuti. Tale termine si applica anche agli interventi svolti in sede di discussione sulle parti separate ai sensi dell'art. 49, comma 2, ultimo periodo.

6. Il rispetto dei limiti di tempo è assicurato dal Presidente della seduta, il quale, prima dell'inizio della discussione, può aumentare e armonizzare la durata degli interventi ove lo ritenga opportuno in relazione al rilievo e alla natura delle questioni trattate.

7. In caso di argomenti di particolare rilievo il Consiglio può deliberare una deroga generale ai limiti di tempo nella discussione di merito, prima del suo inizio.

8. La richiesta di deroga generale è motivata per non più di cinque minuti dal proponente e su di essa è ammesso l'intervento di un solo componente a favore e di uno contro, per non più di cinque minuti. La questione è, quindi, immediatamente decisa e non sono ammesse dichiarazioni di voto.



9. A richiesta di almeno tre componenti, avanzata prima dell'inizio della discussione, tutti i tempi di cui ai commi 3 e 4 vengono aumentati di un terzo.

Art. 81.

Esame degli emendamenti e votazione per parti separate della proposta cui non sono riferiti emendamenti

1. Nel corso della trattazione delle proposte cui sono presentati emendamenti, l'esame di questi ultimi si svolge secondo la parte di testo cui essi sono riferiti.

2. Gli emendamenti, di regola e quando possibile, sono presentati per iscritto dal Consigliere proponente e stampati e distribuiti prima dell'avvio della discussione. Sulla tempestività della loro presentazione decide comunque il Presidente, apprezzate le circostanze.

3. In assenza del proponente, gli emendamenti che non sono fatti propri da altri Consiglieri non vengono posti in votazione e sono dichiarati decaduti.

4. Nell'interesse della discussione ciascun componente può chiedere l'accantonamento e il rinvio alla competente Commissione di uno o più degli emendamenti presentati.

5. Se non sono presentati emendamenti, quando il testo di una proposta da mettere ai voti contiene più disposizioni o si riferisce a più soggetti od oggetti, ed è suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato normativo e logico, salvo quanto previsto dall'art. 38, commi 4 e 5, è comunque ammessa la votazione per parti separate e si applica l'art. 49, comma 2, ultimo periodo. La proposta può essere avanzata da ciascun componente; su di essa il Consiglio delibera per alzata di mano e senza discussione.

Art. 82.

Convocazione successiva

1. Al termine di ogni seduta, indipendentemente dal procedimento normale di convocazione da parte del Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura o, in sua vece, dal Vicepresidente, il Consiglio può deliberare, a maggioranza, la data della sua successiva convocazione e l'ordine del giorno di tale seduta.

2. Una volta decisa la convocazione, è in facoltà del Presidente del Consiglio Superiore e del Vicepresidente aggiungere all'ordine del giorno altri punti dopo quelli stabiliti, dandone comunicazione nei termini previsti dall'art. 70.

Art. 83.

Attuazione delle deliberazioni del Consiglio

1. Il Comitato di presidenza e, per quanto occorra, il Vicepresidente assicurano l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio. Se sorgono difficoltà o fatti nuovi, ne riferiscono immediatamente al Consiglio perché adotti i necessari provvedimenti.

Capo XII

RAPPORTI DEL CONSIGLIO CON LE ALTRE ISTITUZIONI
NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Art. 84.

Protocolli di scambio tra componenti, magistrati segretari e personale del Consiglio con altri organismi di governo autonomo europei e internazionali

1. Il Consiglio promuove l'adozione di protocolli di intesa con i corrispondenti organi di governo autonomo della magistratura di altri ordinamenti europei e internazionali, al fine di garantire lo scambio di esperienze tra i componenti, i magistrati segretari del Consiglio e i loro omologhi.

2. I protocolli di cui al comma 1 possono altresì avere a oggetto periodi di permanenza all'estero del personale del Consiglio, sulla base del principio di reciprocità e collaborazione con le omologhe amministrazioni di altri Paesi, nella prospettiva di garantire l'accrescimento di professionalità del personale che presta servizio presso le articolazioni del Consiglio.

Art. 85.

Rapporti con organi istituzionali

1. Il Consiglio promuove le iniziative di collaborazione con l'Ufficio di presidenza della Corte costituzionale, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il Consiglio della magistratura militare e il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, al fine di favorire eventuali forme di integrazione funzionale, scambi di modelli organizzativi e buone pratiche tra le giurisdizioni ordinaria e speciali, nonché altre iniziative comuni in ambito giudiziario.

2. Nell'ambito delle competenze del Consiglio e al fine di delineare eventuali proposte per l'organizzazione degli uffici giudiziari, entro il 30 giugno di ciascun anno, la Sesta e la Settima commissione istruiscono congiuntamente una pratica relativa al rapporto tra ordine giudiziario, Garante per la protezione dei dati personali e Autorità nazionale anticorruzione.

3. Sulla proposta di risoluzione avanzata dalla Sesta e dalla Settima commissione, riunite ai sensi del comma 2, delibera il Consiglio.

Art. 86.

Procedure di collegamento con l'Unione europea e con organismi internazionali

1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di propria competenza, previa autorizzazione del Comitato di presidenza, possono attivare forme di collaborazione con le istituzioni dell'Unione europea, nonché con organismi e Consigli competenti in ambito giudiziario istituiti in seno al Consiglio d'Europa, al fine di acquisire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa in materia di giustizia e affari interni e nell'ambito delle attività e delle competenze della Rete giudiziaria europea.



2. Per il regime di pubblicità dei lavori delle sedute di cui al comma 1, si applica l'art. 29.

3. Alle sedute di Commissione di cui al comma 1, può essere invitato a partecipare un delegato del Ministro della giustizia.

Art. 87.

Esame delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte europea dei diritti dell'uomo e di altri organismi giurisdizionali sovranazionali

1. Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte europea dei diritti dell'uomo o di altro organismo giurisdizionale sovranazionale, che dispiegano effetti, anche indiretti, sull'organizzazione della giustizia e dell'ordine giudiziario, sono trasmesse dal Comitato di presidenza alla Commissione competente.

2. La Commissione competente esamina la pratica, se del caso ascoltando il rappresentante italiano assegnato presso l'organismo internazionale interessato.

3. Al termine dell'esame, la Commissione può adottare una risoluzione volta ad esprimere il proprio avviso sull'opportunità di assumere iniziative da parte del Consiglio.

4. Previa delibera adottata a maggioranza assoluta del Consiglio, alla risoluzione di cui al comma 3, possono essere attribuiti, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 44, gli effetti di cui all'art. 10, comma 2, della legge n. 195 del 1958.

Art. 88.

Attività di promozione della cultura giuridica europea e internazionale dei magistrati italiani

1. Nell'ambito delle proprie competenze e in collaborazione con la Scuola superiore della magistratura, il Consiglio sostiene la partecipazione dei magistrati italiani alle attività di formazione curata dalle reti giudiziarie europee e internazionali.

2. Anche al fine di favorire lo studio dei modelli di organizzazione delle risorse per l'amministrazione della giustizia, il Consiglio promuove iniziative di collaborazione con la Corte di giustizia dell'Unione europea, la Corte europea dei diritti dell'uomo, la Corte penale internazionale, la Corte di giustizia internazionale e con altri organismi sovranazionali.

Capo XIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 89.

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del relativo decreto del Presidente della Repubblica, in qualità di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Esso sostituisce il regolamento precedentemente in vigore, che si intende interamente abrogato.

2. Le modifiche apportate al presente regolamento, adottate con decreto del Presidente della Repubblica, sono pubblicate in *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 90.

Disposizioni transitorie

1. I procedimenti e l'esame delle pratiche comunque già avviati sotto la vigenza del precedente regolamento sono conclusi secondo le disposizioni da questo recate.

2. Le disposizioni del regolamento di amministrazione e contabilità di cui all'art. 10, comma 4, secondo periodo, sono approvate entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i Consiglieri hanno comunque facoltà di provvedere alla designazione. Per il conferimento di tali incarichi si applicano le norme attualmente vigenti previste dal regolamento di amministrazione e contabilità e, per il solo personale di ruolo del Consiglio, quelle previste dal regolamento di disciplina del personale.

4. In prima applicazione, per il prosieguo della consiliatura nella quale entra in vigore il presente regolamento, la facoltà di nomina degli assistenti di studio può essere comunque esercitata dai Consiglieri che hanno nominato un segretario appartenente ai ruoli del Consiglio. Per i Consiglieri che hanno nominato un segretario non appartenente ai ruoli del Consiglio Superiore della Magistratura, non opera il divieto di cumulo di cui all'art. 10, comma 4, secondo periodo, del regolamento, fermi restando i limiti numerici fissati dall'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37.

5. La disposizione prevista dall'art. 11, comma 4, trova applicazione dopo l'inizio della consiliatura successiva a quella nella quale è stato approvato il presente regolamento.

6. La proposta di circolare di cui all'art. 42, comma 1, è sottoposta dalla Prima commissione al Consiglio entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

7. Entro trenta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente regolamento, è avviato il procedimento volto ad adeguare le piante organiche del personale del Consiglio, anche tenendo conto delle esigenze conseguenti al progetto di aggiornamento tecnologico in corso, alla luce delle puntuali indicazioni delineate da una delibera del Consiglio, adottata sulla base della proposta avanzata dal Comitato di presidenza, acquisito l'orientamento della Rappresentanza permanente per i problemi del personale del Consiglio.

Roma, 4 ottobre 2016

MATTARELLA

Il Segretario generale: PIRACCINI

16A07298



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 luglio 2016.

Istituzione del Parco nazionale «Isola di Pantelleria» e dell'Ente Parco nazionale «Isola di Pantelleria».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge della Regione siciliana 8 maggio 2007, n. 13, ed in particolare l'art. 1, avente ad oggetto, fra le altre, disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria (SIC) e in zone di protezione speciale (ZPS);

Visto il decreto direttoriale n. 834 del 5 ottobre 2007 del Servizio II VAS- IA dell'Assessorato del territorio e ambiente della Regione siciliana, di modifica del decreto direttoriale n. 572 del 3 luglio 2007, con il quale è approvato, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, il Piano regolatore generale del comune di Pantelleria;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante interventi urgenti in materia economico finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, ed in particolare l'art. 26, comma 4-septies, in base al quale si prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Regione siciliana e sentiti gli enti locali interessati, sono istituiti i parchi nazionali, e tra questi il Parco dell'isola di Pantelleria;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, recante «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)»;

Vista la sentenza n. 12 del 14 gennaio 2009, con la quale la Corte costituzionale, in merito al giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione siciliana in data 24 gennaio 2008 avverso le previsioni dell'art. 26, comma 4-septies, della citata legge 29 novembre 2007, n. 222, ha dichiarato in parte inammissibile e in parte non fondata la questione di legittimità costituzionale;

Visto il riconoscimento con il quale il 26 novembre 2014 l'UNESCO ha inserito «La pratica agricola tradizionale della coltivazione della "vite ad alberello" di Pantelleria» nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità, e considerate le componenti di salvaguardia del territorio e di conservazione e tutela ambientale sottese alle motivazioni di tale determinazione;

Vista la nota prot. 14520 del 15 ottobre 2014, con la quale il presidente *pro tempore* della Regione siciliana, richiamando la nota prot. 5090/GAB del 14 ottobre 2014, attestante l'avvenuto espletamento delle fasi istruttorie preliminari da parte dell'assessorato regionale territorio

e ambiente, ha richiesto l'avvio di un tavolo istituzionale per la definizione dell'intesa di cui all'art. 2, comma 7, della richiamata legge n. 394 del 1991, e per la creazione del Parco nazionale di Pantelleria;

Vista la nota prot. 23155 del 6 novembre 2014, con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, condividendo l'interesse alla ripresa del procedimento istitutivo del Parco nazionale di Pantelleria, ha evidenziato al presidente *pro tempore* della Regione siciliana l'opportunità di far precedere i lavori del sopra menzionato tavolo istituzionale da un tavolo tecnico sull'istruttoria definita nel 2010;

Considerato che il suddetto tavolo tecnico, a cui hanno partecipato, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il comune di Pantelleria, gli enti e le amministrazioni interessate al procedimento istitutivo, ha svolto una verifica della sopra richiamata istruttoria che ha consentito, confermando la presenza sul territorio di valori naturalistici, paesaggistici, agricoli e storico-culturali di rilievo nazionale ed internazionale, meritevoli di gradi di tutela differenziati, di pervenire alla definizione e alla condivisione dello schema di provvedimento istitutivo e di disciplina di tutela del Parco «Isola di Pantelleria», nonché della relativa perimetrazione e zonazione;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente, ed in particolare l'art. 5, comma 2, che attribuisce al Ministero medesimo la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 1, che ne definisce finalità e ambito di applicazione;

Visto l'art. 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale è stabilito che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto, altresì, il comma 2 del richiamato art. 77 del decreto legislativo n. 112 del 1998, con il quale è stabilito che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine, e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati sentita la Conferenza unificata;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, concernente «Nuovi interventi in campo ambientale», ed in particolare l'art. 2, comma 1;

Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, trasferendo a quest'ultimo, tra l'altro, le funzioni ed i compiti già attribuiti al Ministero dell'ambiente;



Visto l'art. 1, comma 13-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, con il quale la denominazione del «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» è sostituita dalla denominazione: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

Vista la legge della Regione siciliana 6 maggio 1981, n. 98, recante «Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali», e successive modificazioni;

Considerato che la Regione siciliana ha proposto, ai sensi della direttiva «Habitat» 92/43/CEE, la costituzione dei siti di importanza comunitaria, ITA010020 isola di Pantelleria - Area costiera, e ITA010019 isola di Pantelleria - Montagna grande, e ha designato, ai sensi della direttiva «Uccelli» 79/409/CEE, la zona di protezione speciale ITA010030 Isola di Pantelleria ed area marina circostante;

Visto il Piano territoriale paesistico dell'isola di Pantelleria, approvato con decreto regionale n. 8102 del 12 dicembre 1997, come modificato con successivi decreti regionali del 26 luglio 2000 e dell'11 ottobre 2001;

Visto il decreto assessoriale della Regione siciliana 10 dicembre 1998, n. 741/44, che istituisce la Riserva regionale orientata «Isola di Pantelleria», nonché il successivo D.A. del 30 ottobre 2001, di ripermimetrazione della suddetta riserva, ed il D.A. 7 settembre 2001, di modifica del relativo regolamento;

Visto il decreto del dirigente generale dell'urbanistica DDG n. 384 del 17 maggio 2005, di approvazione del Piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio di Pantelleria, ai sensi dell'art. 4 della legge della Regione siciliana 27 dicembre 1978, n. 71, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 dicembre 2015, con il quale sono stati designati quali zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea i siti di importanza comunitaria ITA010020 Isola di Pantelleria - Area costiera e ITA010019 Isola di Pantelleria - Montagna grande, insistenti nel territorio della Regione siciliana;

Visto il favorevole parere del comune di Pantelleria sull'istituzione del Parco nazionale «Isola di Pantelleria», reso in data 7 giugno 2016;

Acquisita l'intesa con la Regione siciliana sull'istituzione del Parco nazionale «Isola di Pantelleria», espressa con deliberazione della giunta regionale n. 206 del 7 giugno 2016;

Acquisito l'avviso favorevole della Conferenza unificata nella seduta del 9 giugno 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottata nella riunione del 20 giugno 2016;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito il Parco nazionale «Isola di Pantelleria».
2. È istituito, altresì, l'Ente Parco nazionale «Isola di Pantelleria», con personalità di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Il territorio del Parco nazionale «Isola di Pantelleria» è delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:10.000 allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in copia conforme presso la Regione siciliana - Assessorato regionale del territorio ed ambiente, Dipartimento ambiente, e nella sede dell'Ente Parco nazionale «Isola di Pantelleria».
4. Il territorio già incluso nella Riserva naturale orientata regionale Isola di Pantelleria è ricompreso nel Parco nazionale «Isola di Pantelleria» ed è quindi sottoposto alla gestione dell'Ente Parco nazionale «Isola di Pantelleria» di cui al precedente comma 2 e alla disciplina di tutela allegata al presente decreto. La Regione siciliana provvede con proprio provvedimento alla soppressione della riserva naturale orientata regionale Isola di Pantelleria.
5. L'Ente Parco nazionale «Isola di Pantelleria», regolato dalle disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, trova collocazione nella tabella IV allegata alla medesima norma, concernente gli enti preposti a servizio di pubblico interesse.
6. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, e fino all'entrata in vigore del Piano del Parco di cui all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, nel territorio del Parco si applica direttamente la disciplina di tutela riportata nell'«Allegato A» al presente decreto. Il Piano del Parco tiene conto di quanto stabilito nel presente decreto, nell'ambito dei compiti e dei fini assegnati dalla medesima legge.
7. La pianta organica dell'Ente Parco è determinata e approvata entro sessanta giorni dalla data di insediamento del consiglio direttivo, osservate le procedure di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Sono organi dell'Ente Parco nazionale dell'Isola di Pantelleria:
 - a) il presidente;
 - b) il consiglio direttivo;
 - c) la giunta esecutiva;
 - d) il collegio dei revisori dei conti;
 - e) la comunità del parco.
2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall'art. 9 della richiamata legge n. 394 del 1991 e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73.



3. Entro sessanta giorni dal suo insediamento, il consiglio direttivo dell'Ente Parco individua all'interno del territorio del parco la sede legale e amministrativa dell'Ente stesso.

4. L'Ente Parco può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di risorse strumentali ed umane messe a disposizione dallo Stato, dalla Regione siciliana, dalla provincia e dal comune del territorio del parco, nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge e con le modalità definite dai competenti organismi deliberativi dell'Ente Parco.

Art. 3.

1. Costituiscono entrate dell'Ente Parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

- a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
- b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
- c) i finanziamenti concessi dall'Unione europea;
- d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni;
- e) eventuali redditi patrimoniali;
- f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
- g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
- h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
- i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente Parco.

2. I contributi ordinari erogati dallo Stato a favore dell'Ente Parco sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 4.

1. Fino alla costituzione degli organi dell'Ente Parco di cui all'art. 2, le autorizzazioni previste nella disciplina di tutela di cui all'«Allegato A» al presente decreto e le autorizzazioni necessarie per tutte le attività che rivestono carattere di urgenza vengono rilasciate dalla Regione siciliana - Assessorato regionale territorio e ambiente, che vi provvede con un commissario *ad acta*, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 5.

1. Fermo quanto previsto dal precedente art. 2, comma 4, l'Ente Parco può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, degli enti strumentali della regione, del comune di Pantelleria, nonché degli uffici del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale e del Corpo forestale della Regione siciliana per tutte le attività che dovessero rendersi necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'area protetta di cui all'art. 2 dell'«Allegato A».

2. La prosecuzione dei lavori silvo-colturali condotti sul demanio forestale gestito dal Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale è consentita dall'Ente Parco, fermo restando il rispetto di eventuali prescrizioni e limitazioni dallo stesso Ente indicate, nel rispetto della convenzione stipulata tra il comune di Pantelleria e il Dipartimento regionale per l'affidamento in gestione dei terreni di proprietà del comune. In ogni caso, tali attività non devono comportare oneri di nessuna natura a carico dell'Ente Parco.

3. I beni patrimoniali della Regione siciliana, nonché degli enti locali, sono concessi in uso all'Ente Parco previo accordo.

Art. 6.

1. Al fine di favorire il mantenimento, il recupero e lo sviluppo dell'attività agricola tradizionale, il recupero dei nuclei rurali e la creazione di nuova occupazione, sono attivate opportune forme di incentivazione attraverso la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali, così come previsto dall'art. 14, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e in coordinamento con gli articoli 24 e 25 della legge regionale siciliana 6 maggio 1998, n. 81, e successive modificazioni.

2. A tal fine l'Ente Parco, entro 60 giorni dalla costituzione dei propri organi, può provvedere a trasmettere alla Regione uno schema di accordo di programma, ai sensi dell'art. 1-bis della richiamata legge n. 394 del 1991, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, entro i successivi cinque anni.

Art. 7.

1. Al fine di promuovere e incentivare le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti nel suo territorio, l'Ente Parco può concedere l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentano requisiti di qualità e che sono coerenti con le finalità istitutive del parco.

Art. 8.

1. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 luglio 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GALLETTI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2016

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio 3051



ALLEGATO A

DISCIPLINA DI TUTELA DEL PARCO NAZIONALE «ISOLA DI PANTELLERIA»

Art. 1.

Zonazione interna

1. Il territorio del Parco nazionale «Isola di Pantelleria», così come delimitato nella cartografia allegata, è suddiviso nelle seguenti zone:

zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico, agricolo e/o storico culturale, con inesistente o minimo grado di antropizzazione;

zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico, agricolo e/o storico culturale, con limitato grado di antropizzazione;

zona 3, di valore paesaggistico e/o storico culturale, con elevato grado di antropizzazione.

Art. 2.

Tutela e promozione per lo sviluppo sostenibile

1. Nell'ambito del territorio di cui al precedente art. 1, sono assicurate:

a) la conservazione di specie animali e vegetali, di associazioni vegetali, con particolare riguardo alle direttive 79/409/CEE «Uccelli» e 92/43/CEE «Habitat», di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di processi naturali;

b) la salvaguardia e la valorizzazione di valori paesaggistici del territorio, di testimonianze archeologiche, storiche, culturali e architettoniche, etnoantropologiche e dell'antropizzazione, di manufatti e sistemi insediativi rurali, di paesaggi;

c) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a mantenere un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e artigianali tradizionali incentivando le azioni ad alta sostenibilità ambientale;

d) la promozione di attività di educazione e di formazione ambientale, di ricerca scientifica, lo studio delle relazioni fra ambiente, paesaggio e territorio, nonché di attività ricreative compatibili;

e) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, superficiali e sotterranei;

f) la conservazione, il restauro e la valorizzazione del paesaggio storico agrario, dei dammusi, dei centri e dei nuclei abitati rurali e costieri;

g) lo sviluppo delle attività produttive agro-silvo-pastorali e agrituristiche e di attività connesse alle caratteristiche geomorfologiche dell'isola, la promozione e l'utilizzo di fonti di energia sostenibile, nel rispetto e nella salvaguardia dei valori naturalistici e paesaggistici presenti.

Art. 3.

Divieti generali

1. Sono vietati su tutto il territorio del Parco nazionale «Isola di Pantelleria»:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente Parco. Sono comunque consentiti prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente Parco, sulla base di appositi piani di intervento approvati dall'Ente stesso;

b) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente Parco. Sono consentiti, anche in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1993, n. 352, il pascolo e la raccolta di funghi e di altri prodotti della vegetazione spontanea, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e delle consuetudini locali;

c) l'introduzione in ambiente naturale di specie e popolazioni estranee alla flora e alla fauna autoctona;

d) il prelievo di materiali di interesse geologico, paleontologico ed archeologico ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'Ente Parco;

e) l'apertura e l'esercizio di cave, miniere e discariche, nonché l'asportazione di minerali; la prosecuzione fino ad esaurimento delle autorizzazioni dell'attività di cave, miniere e discariche in esercizio e regolarmente autorizzate, è condizionata al rispetto di specifici piani di coltivazione, dismissione e recupero autorizzati dall'Ente Parco;

f) la realizzazione di opere e di impianti tecnologici che alterino la morfologia del suolo e del paesaggio e gli equilibri ecologici, fatto salvo quanto disposto al comma 3 dell'art. 7 e al comma 1, lettera b) dell'art. 8;

g) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi o di qualsiasi mezzo di distruzione o di cattura se non autorizzata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera g), della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

h) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo e appositamente attrezzate; è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;

i) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità, secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo;

l) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali e dalle piste forestali gravate da servizi di pubblico passaggio, e privato, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli accessori alle attività agro-silvo-pastorali;

m) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle costruzioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, purché realizzate secondo tipologie, criteri e materiali tradizionali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche, nonché le tradizionali recinzioni dei fondi rustici — muretti a secco, giardini panteschi, stenditoi ed aie — realizzati con materiali tradizionali;

n) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente Parco;

o) il danneggiamento e il taglio dei boschi, degli alberi isolati e della macchia mediterranea, ad eccezione degli interventi strettamente necessari alla prevenzione degli incendi e per pubblica incolumità, e ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, lettera c);

p) la demolizione parziale o totale, il danneggiamento, l'asportazione di parti e l'alterazione tipologica dei «dammusi», manufatti rurali appartenenti alla tradizione storica e architettonica locale, come definiti dall'art. 4 delle Norme tecniche di attuazione del P.R.G. e dall'art. 44 della Norme tecniche di attuazione del P.T.P.; sono fatti salvi i casi in cui, per motivi statici, l'utilizzo del «dammuso» è condizionato al suo recupero attraverso interventi di demolizione e successiva ricostruzione, in ogni caso nel rispetto delle tipologie edilizie, delle tecniche costruttive e dei materiali originari.



Art. 4.

Divieti in zona 1

1. Nelle aree di zona 1 di cui al precedente art. 1, oltre ai divieti generali di cui all'art. 3, vigono i seguenti ulteriori divieti:

- a) la realizzazione di nuovi edifici e il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti;
- b) lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;
- c) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque, fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni e le attività di rilevante interesse pubblico;
- d) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del parco;
- e) la realizzazione di nuove opere di mobilità e di nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, lettera b);
- f) l'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi, fatto salvo quanto previsto dal Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 gennaio 2014, e dalle relative Linee guide approvate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 marzo 2015;
- g) l'interruzione e l'impermeabilizzazione dei tracciati viari rurali esistenti.

Art. 5.

Divieti in zona 2

1. Nelle aree di zona 2 di cui al precedente art. 1, oltre ai divieti generali di cui all'art. 3, vigono i seguenti ulteriori divieti:

- a) l'apertura di nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, lettera a);
- b) la realizzazione di nuovi edifici non funzionali alla conduzione del fondo agricolo;
- c) l'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi, fatto salvo quanto previsto dal Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 gennaio 2014, e dalle relative Linee guide approvate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 marzo 2015.

Art. 6.

Regime autorizzativo generale

1. Su tutto il territorio del Parco nazionale, fino alla approvazione del Piano del Parco e fermo restando quanto esposto ai precedenti articoli 3, 4 e 5, nonché ai successivi articoli 7, 8 e 9, mantengono efficacia le previsioni contenute nello strumento urbanistico comunale vigente e le prescrizioni della relativa valutazione d'incidenza regionale ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/97 unicamente in relazione alle aree produttive (zone D), ai servizi ed attrezzature d'uso pubblico ed impianti pubblici e privati di interesse urbano (zone F) ed agli impianti tecnologici (zone G).

2. Sono sottoposti all'autorizzazione dell'Ente Parco:

- a) i nuovi strumenti urbanistici e quelli non definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le loro eventuali varianti, totali o parziali;
- b) le opere che comportano modifiche al regime delle acque finalizzate alla difesa del suolo o alla sicurezza delle popolazioni;
- c) le opere di mobilità di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) e all'art. 8, comma 1, lettera a);
- d) le opere inerenti i servizi primari idrici ed elettrici, nonché le opere per la valorizzazione delle emergenze vulcaniche e l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili;
- e) gli interventi selvicolturali tendenti a favorire il mantenimento e il ripristino dei boschi e della restante vegetazione arborea e arbustiva e delle formazioni vegetali di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, nonché i rimboschimenti; tutti gli interventi devono essere effettuati in ogni caso con l'impiego di specie autoctone;
- f) i piani forestali;
- g) i piani di miglioramento fondiario.

3. Tutti gli interventi e le opere da realizzare nei siti proposti e nelle zone designate ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE compresi in tutto o in parte nei confini del Parco nazionale sono sottoposti alla necessaria valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357.

4. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'Ente Parco, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, secondo quanto disposto dal successivo art. 10, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente le indicazioni del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni predette, l'Ente Parco provvede ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori. Decorso novanta giorni dalla data di ricevimento di tale documentazione, il parere si intende espresso favorevolmente.

Art. 7.

Regime autorizzativo in zona 1

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4 sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco i seguenti interventi:

- a) la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, finalizzati al riuso dei manufatti esistenti, così come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico per l'edilizia n. 380/2001. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria di cui alla lettera a), stesso articolo, stesso comma, del testo unico suddetto, dandone comunicazione all'Ente Parco. Tutti gli interventi devono essere eseguiti utilizzando e rispettando le tipologie edilizie e i materiali della tradizione storica locale;
 - b) i tracciati stradali interpoderali e le nuove piste forestali previste dai piani di assestamento forestale; è vietata in ogni caso la loro impermeabilizzazione;
 - c) le opere tecnologiche e i piccoli impianti funzionali all'utilizzo degli edifici esistenti e all'approvvigionamento idrico, elettrico ed antincendio, nonché quelli necessari per la realizzazione degli impianti di comunicazione sulla vetta della Montagna Grande e su altri siti di interesse pubblico militare e civile, previa autorizzazione dell'Ente Parco.
- Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria, dandone comunicazione all'Ente Parco.
- d) le opere per la valorizzazione delle emergenze vulcaniche e l'utilizzazione delle fonti di energia endogene.



2. Nelle aree di zona 1 in cui sono in atto coltivazioni agricole o sono presenti caratteri, segni e strutture della precedente attività agricola, purché la valutazione d'incidenza verifichi l'assenza di incidenze significative sugli habitat e sulle specie tutelate, sono in particolare sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco, previa valutazione e approvazione di apposito piano di miglioramento fondiario, gli interventi di ampliamento dei soli «dammusi» esistenti. Tali ampliamenti, in coerenza con il Piano territoriale paesistico vigente, devono essere destinati all'adeguamento igienico-sanitario ovvero a locali da destinare esclusivamente ad usi pertinenti alla conduzione del fondo agricolo, non devono comunque eccedere i cinque metri quadri di superficie utile, e sono in ogni caso esclusi nelle aree delle fasce di rispetto del Lago di Veneri e dell'ambito costiero. Per la loro realizzazione devono essere utilizzate e rispettate le tipologie edilizie e i materiali della tradizione storica locale.

Art. 8.

Regime autorizzativo in zona 2

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 5, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco i seguenti interventi di rilevante trasformazione del territorio:

a) l'apertura di nuove strade destinate ad attività di fruizione naturalistica, i tracciati stradali interpoderali, nonché di quelle che, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, siano già state autorizzate da parte delle competenti autorità e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori;

b) le opere tecnologiche e i piccoli impianti funzionali all'utilizzo degli edifici esistenti e all'approvvigionamento idrico, elettrico ed antincendio, nonché gli impianti per l'uso delle fonti di energia sostenibile provenienti dal sottosuolo;

Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione e adeguamento dandone comunicazione all'Ente Parco.

c) le opere di bonifica e trasformazione agraria, favorendo le produzioni agricole tipiche del luogo con particolare riguardo a quelle con denominazione d'origine;

d) gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, finalizzati al riuso dei manufatti esistenti, così come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere c) e d), del testo unico per l'edilizia n. 380/2001.

Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del testo unico per l'edilizia n. 380/2001, dandone comunicazione all'Ente Parco;

e) la realizzazione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli esistenti, esclusivamente funzionali alla conduzione del fondo agricolo e con le limitazioni di cui ai decreti direttoriali regionali n. 834/2007 e n. 572/2007 di approvazione del Piano regolatore generale di Pantelleria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997; devono in ogni caso essere utilizzate e rispettate le tipologie edilizie e i materiali della tradizione storica locale;

f) la realizzazione degli edifici per i quali, pur in presenza di approvazione definitiva alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori.

Art. 9.

Regime autorizzativo in zona 3

1. Nelle aree di zona 3 di cui al precedente art. 1 si applicano le disposizioni contenute nello strumento urbanistico vigente, relativamente alle zone territoriali omogenee A, B, C, CT, D, E, F, G, Cave del Gelkamar, individuate nel Piano regolatore generale di Pantelleria, an-

corché non rappresentate nella cartografia del Parco allegata al decreto istitutivo. Vi appartengono i Centri rurali e i Nuclei, come definiti dagli articoli 42 e 43 del Piano territoriale paesistico, e i Borghi costieri. Sono altresì incluse in zona 3 le aree delle infrastrutture portuali di Scauri e le caratteristiche infrastrutture turistiche dei borghi costieri. La realizzazione degli interventi previsti nelle suddette zone avviene previa elaborazione e approvazione dei relativi piani attuativi di settore portuale e turistico.

2. Tutte le opere di trasformazione del territorio sono consentite previo parere obbligatorio dell'Ente Parco. Sono fatti salvi gli accordi di programma stipulati ai sensi della normativa regionale vigente in materia e per i quali siano stati emanati, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i relativi decreti del presidente della Giunta regionale.

3. L'Ente Parco e la Regione Sicilia elaborano e sottoscrivono accordi e intese finalizzati a rendere compatibili con le finalità del Parco le attività presenti in tale zona, anche mediante l'utilizzo di risorse finanziarie derivanti da piani e programmi regionali, nazionali e comunitari con l'applicazione di quanto disposto dall'art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10.

Modalità di richiesta e di rilascio delle autorizzazioni

1. L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte dell'Ente Parco, per quanto disposto dai precedenti articoli 6, 7, 8 e 9 è subordinato al rispetto, da parte del richiedente, della condizione che gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte siano corredati di tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli Enti istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiesto dalla normativa vigente.

2. L'Ente Parco rilascia l'autorizzazione in conformità al decreto istitutivo del Parco e alla disciplina del Piano territoriale paesistico, sostituendo quello previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modifiche e integrazioni, secondo quanto stabilito dalla legge Regionale n. 14/1988 e successive modifiche e integrazioni, assumendo altresì le determinazioni sulle valutazioni di incidenza previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, secondo la legge regionale 8 maggio 2007, n. 13. A tal fine, l'Ente Parco può avvalersi di un apposito comitato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge n. 394/1991.

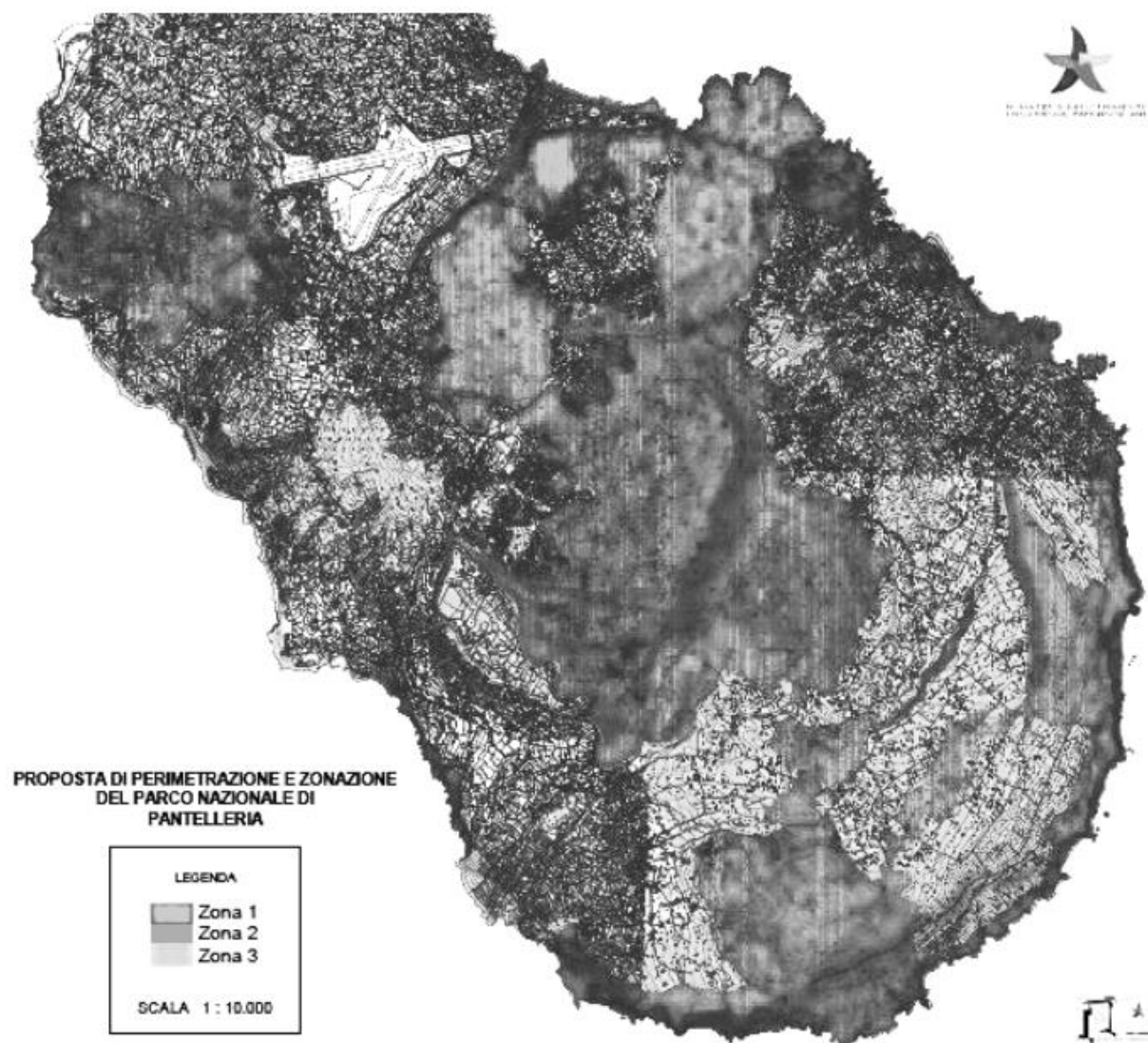
3. L'autorizzazione è rilasciata entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine può essere prorogato, per una sola volta, di trenta giorni per necessità di istruttoria.

Art. 11.

Sorveglianza

1. La sorveglianza del territorio di cui al precedente art. 1 del presente decreto è affidata al Corpo forestale della Regione Siciliana nei modi previsti dall'art. 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'art. 2, comma 32, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, nonché all'Arma dei carabinieri e alle altre Forze di polizia i cui appartenenti rivestano la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.





16A07194



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 agosto 2016.

Conferimento di beni mobili dall'ex Direzione generale dell'Aviazione civile all'ENAC.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI,
LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI
ED IL PERSONALE
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
E

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante norme per l'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.);

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254 «Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato»;

Visto l'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 250 del 1997, a norma del quale: «Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, viene definito, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il patrimonio dell'E.N.A.C., costituito dai beni mobili ed immobili per l'esercizio delle attività istituzionali»;

Visto il comma 4 del medesimo art. 8, il quale prevedeva che l'individuazione dei beni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo fosse effettuata da un Ufficio commissariale costituito con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione;

Visto il decreto interministeriale 27 luglio 2007, con il quale sono stati conferiti al patrimonio dell'E.N.A.C. i beni immobili e mobili, individuati dal citato Ufficio commissariale, di cui agli allegati al medesimo decreto;

Vista la nota informativa prot. n. 0024041 del 15 maggio 2013 a firma del Direttore del personale e degli affari generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), trasmessa al capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, con la quale viene rappresentato che il predetto Ufficio commissariale aveva ultimato i propri lavori in data 30 giugno 2003, con l'adozione di alcune delibere riguardanti una serie di beni in dotazione alle sedi periferiche dell'ex direzione generale aviazione civile da assegnare al patrimonio E.N.A.C., senza tuttavia fornire indicazione circa i beni mobili della sede centrale e di varie direzioni aeroportuali, ivi comprese autovetture e/o autoveicoli;

Visto il decreto del MIT del 15 maggio 2013 n. 313, con il quale è stata istituita una nuova Commissione, composta da due rappresentanti dell'Amministrazione centrale del MIT e da un rappresentante dell'E.N.A.C., per individuare, esaminare e valutare la situazione dei beni mobili non registrati dell'ex direzione generale aviazione civile, detenuti dall'E.N.A.C., evidenziando, altresì, che non sono andate a buon fine le procedure adottate dalle due Commissioni istituite con decreto n. 19 del 27 ottobre 2006 e decreto n. 39 del 20 giugno 2011;

Considerato il verbale n. 47872 del 30 luglio 2014 della Commissione istituita con decreto MIT del 15 maggio 2013 n. 313, completo degli allegati, con il quale sono stati individuati i beni mobili da destinare all'E.N.A.C., relativi alla sede centrale E.N.A.C. di viale Castro Pretorio, 118 in Roma e alle varie Direzioni aeroportuali di: Napoli Capodichino, Catania, Alghero Olbia, Ancona Pescara, Genova, Venezia Ronchi, Bari Brindisi, Firenze Pisa, Bologna Rimini, Roma Fiumicino, Cagliari, Verona, Milano Linate, Milano Malpensa, Palermo, Torino Caselle, Bergamo Brescia, Lamezia Reggio Calabria, Roma Ciampino, nonché i beni risultati già rottamati o radiati;

Ritenuto opportuno trasferire con il presente decreto soltanto i beni mobili non registrati, individuati dalla citata Commissione, in ragione delle competenze attribuite alla medesima, ricompresi negli allegati A e B, come trasmessi con nota del MIT del 31 maggio 2016, n. 0027999;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per le finalità di cui all'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, costituiscono patrimonio dell'E.N.A.C. i beni mobili non registrati individuati con il verbale della Commissione n. 47872 del 30 luglio 2014, di cui agli allegati A e B, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto costituisce, altresì, titolo idoneo ai fini del scarico inventariale dalla contabilità erariale dei beni mobili non registrati trasferiti all'E.N.A.C., di cui agli allegati A e B.



Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2016

*p. il Direttore generale del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze*
MARESCA

*il Capo del Dipartimento per i trasporti,
la navigazione, gli affari generali
ed il personale
del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti*
FUMERO

*il Ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2016
Ufficio controllo atti del Ministero economia e finanze, reg.ne prev.
n. 2385

AVVERTENZA:

Si omette la pubblicazione degli allegati A e B, poiché consultabili unitamente al decreto sui siti internet del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rispettivamente, ai seguenti indirizzi: www.dt.mef.gov.it; <http://www.mit.gov.it/normativa/decreto-dirigenziale-protocollo-dt-73066-del-10082016>

16A07277

DECRETO 22 settembre 2016.

Autorizzazione della riscossione coattiva tramite ruolo dei crediti vantati dalla Società Acquedotto Lucano s.p.a., partecipata dalla Regione Basilicata e da comuni della Provincia di Potenza e Matera, relativamente alla tariffa del servizio idrico integrato.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 17, del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999 il quale dispone, tra l'altro, che può essere effettuata con ruolo la riscossione coattiva della tariffa di cui all'art. 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Visto il comma 3-bis, del predetto art. 17, del decreto legislativo n. 46 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 151, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti;

Visto l'art. 7, comma 2, lettera gg-ter) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2012, la società Equitalia s.p.a., nonché le società per azioni dalla stessa partecipate, cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate;

Visto l'art. 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, come modificato dall'art. 18, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, il quale, da ultimo, ha disposto il differimento al 31 dicembre 2016 del termine previsto dalla lettera gg-ter) del comma 2 dell'art. 7 del decreto-legge n. 70 del 2011, al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione;

Viste le ordinanze n. 14628 del 4 luglio 2011 e n. 17628 del 29 agosto 2011, con le quali la Corte di cassazione, Sezione III, ha stabilito che «per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 46 del 1999 articoli 17 e 21 salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 17, commi 3-bis e 3-ter, per l'iscrizione a ruolo della tariffa del servizio idrico integrato, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, art. 156 che costituisce un'entrata di diritto privato, è necessario che la stessa tariffa risulti da titolo avente efficacia esecutiva».

Vista la legge della Regione Basilicata 23 dicembre 1996, n. 63, recante «Istituzione del servizio idrico integrato. Delimitazione dell'unico ambito ottimale e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione fra gli enti locali»;

Considerato che la Società Acquedotto Lucano s.p.a., partecipata dalla Regione Basilicata e da Comuni della Provincia di Potenza e Matera, gestisce il servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale Unico della Regione Basilicata;

Vista la nota n. 45053 del 15 dicembre 2015, con la quale la Società Acquedotto Lucano s.p.a. ha chiesto l'autorizzazione alla riscossione coattiva dei crediti inerenti alla tariffa del idrico integrato;

Viste le note del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 34157 del 12 aprile 2016 e n. 53637 del 21 giugno 2016;

Ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati dalla Società Acquedotto Lucano s.p.a., in ragione della natura dell'attività svolta, relativa all'erogazione del servizio idrico integrato;



Ritenuto, pertanto, in linea con le richiamate pronunce della Corte di cassazione, che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo n. 46 del 1999;

Considerato che il rilascio della predetta autorizzazione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dalla Società Acquedotto Lucano s.p.a., partecipata dalla Regione Basilicata e da Comuni della Provincia di Potenza e Matera, relativamente alla tariffa del servizio idrico integrato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2016

Il Ministro: PADOAN

16A07195

DECRETO 22 settembre 2016.

Autorizzazione della riscossione coattiva tramite ruolo dei crediti vantati dalla Società G.O.R.I. s.p.a. - Gestione ottimale risorse idriche, partecipata dall'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, costituito da Comuni della Provincia di Napoli e Salerno, relativamente alla tariffa del servizio idrico integrato.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 17, del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999 il quale dispone, tra l'altro, che può essere effettuata con ruolo la riscossione coattiva della tariffa di cui all'art. 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Visto il comma 3-bis, del predetto art. 17, del decreto legislativo n. 46 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 151, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti;

Visto l'art. 7, comma 2, lettera gg-ter) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2012, la società Equitalia s.p.a., nonché le società per azioni dalla stessa partecipate, cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate;

Visto l'art. 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, come modificato dall'art. 18, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, il quale, da ultimo, ha disposto il differimento al 31 dicembre 2016 del termine previsto dalla lettera gg-ter) del comma 2 dell'art. 7 del decreto-legge n. 70 del 2011, al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione;

Viste le ordinanze n. 14628 del 4 luglio 2011 e n. 17628 del 29 agosto 2011, con le quali la Corte di cassazione, Sezione III, ha stabilito che «per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 46 del 1999 articoli 17 e 21 salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 17, commi 3-bis e 3-ter, per l'iscrizione a ruolo della tariffa del servizio idrico integrato, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, art. 156 che costituisce un'entrata di diritto privato, è necessario che la stessa tariffa risulti da titolo avente efficacia esecutiva».

Vista la legge della Regione Campania 2 dicembre 2015, n. 15, recante «Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano», la quale prevede la costituzione di un Ambito Territoriale Ottimale unico, coincidente con l'intero territorio regionale, ripartito in 5 Ambiti Distrettuali, fra i quali l'Ambito Distrettuale «Sarnese Vesuviano», coincidente con l'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 della Regione Campania, costituito, ai sensi della legge della Regione Campania 21 maggio 1997, n. 14, abrogata dalla predetta legge n. 15 del 2015;

Visto, in particolare, l'art. 21 della legge regionale n. 15 del 2015, recante disposizioni transitorie volte a garantire la continuità del servizio;

Considerato che la Società G.O.R.I. s.p.a. - Gestione ottimale risorse idriche, partecipata dall'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, costituito da Comuni della Provincia di Napoli e Salerno, gestisce il servizio idrico integrato dell'Ambito Distrettuale «Sarnese Vesuviano»;

Viste le note n. 6882 del 1° febbraio 2010, n. 59774 del 3 novembre 2015 e n. 15312 del 30 marzo 2016, con le quali la Società G.O.R.I. s.p.a. ha chiesto l'autorizzazione alla riscossione coattiva dei crediti inerenti alla tariffa del servizio idrico integrato, specificando di essere affidataria della gestione del servizio, a seguito di Convenzione di durata trentennale;

Viste le note del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 10213 dell'8 febbraio 2016 e n. 53637 del 21 giugno 2016;



Ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati dalla Società G.O.R.I. s.p.a., in ragione della natura dell'attività svolta, relativa all'erogazione del servizio idrico integrato;

Ritenuto, pertanto, in linea con le richiamate pronunce della Corte di cassazione, che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 17, commi 3-bis e 3-ter del decreto legislativo n. 46 del 1999;

Considerato che il rilascio della predetta autorizzazione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 è autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dalla Società G.O.R.I. s.p.a.- Gestione ottimale risorse idriche, partecipata dall'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, costituito da Comuni della Provincia di Napoli e Salerno, relativamente alla tariffa del servizio idrico integrato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2016

Il Ministro: PADOAN

16A07196

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 settembre 2016.

Scioglimento dell'assemblea dell'Unione Lombarda dei comuni di Lomello e Galliavola, in Galliavola e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che l'assemblea dell'Unione Lombarda dei Comuni di Lomello e Galliavola, con sede in Galliavola (Pavia), non è riuscita a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 2016/2018, in violazione di un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'ente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, commi 1, lettera c), e comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante

Decreta:

Art. 1.

L'assemblea dell'Unione Lombarda dei Comuni di Lomello e Galliavola, con sede in Galliavola (Pavia), è sciolta.

Art. 2.

Il dottor Dino Giordano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al presidente, alla giunta ed all'assemblea.

Dato a Roma, 17 settembre 2016

Il Ministro: ALFANO

ALLEGATO

Relazione al Ministro dell'interno

L'assemblea dell'Unione Lombarda dei Comuni di Lomello e Galliavola, con sede in Galliavola (Pavia), non ha provveduto, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016/2018.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Pavia, con provvedimento del 29 luglio 2016 assegnava il termine di venti giorni per l'adozione della relativa deliberazione.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, ed essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 141, commi 1, lett. c), e 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Pavia ha proposto lo scioglimento dell'assemblea dell'Unione Lombarda dei Comuni di Lomello e Galliavola, disponendone, con provvedimento del 19 agosto 2016, la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che la predetta assemblea non è riuscita a provvedere all'adempimento in questione, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuta a provvedervi, tanto da rendere necessaria l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento dell'assemblea dell'Unione Lombarda dei Comuni di Lomello e Galliavola, con sede in Galliavola (Pavia), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dottor Dino Giordano, in servizio presso la Prefettura di Pavia.

Roma, 13 settembre 2016

*Il Capo Dipartimento
per gli affari interni e territoriali
BELGIORNO*

16A07219



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

DECRETO 5 agosto 2016.

Riparto rata di ammortamento, anno 2016, per mutui relativi alla messa in sicurezza di edifici scolastici statali.**IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (di seguito, decreto-legge n. 104 del 2013);

Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale 2013-2015, le regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, e in particolare l'art. 1, comma 160, il quale stabilisce che la programmazione nazionale, predisposta in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017;

Visto l'art. 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che ha novellato il citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, stabilendo che a decorrere dal 2016 il contributo annuo dell'ammortamento del mutuo sia incrementato di 10 milioni annui, passando da 40 milioni a 50 milioni di euro;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23 recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 marzo 2015, n. 51, con cui sono stati individuati i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2015, n. 160, con il quale si è proceduto al riparto del contributo annuale pari ad euro 40 milioni tra le regioni, sulla base del numero di edifici scolastici presenti, della popolazione scolastica e dell'affollamento delle strutture;

Visto il decreto Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2015, n. 8875, con il quale, in ragione delle esigenze rappresentate dalle regioni in sede di Osservatorio per l'edilizia scolastica, sono stati prorogati tutti i termini previsti nel citato decreto interministeriale del 23 gennaio 2015;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, con il quale è stata approvata la programmazione unica nazionale 2015-2017 in materia di edilizia scolastica, redatta sulla base dei piani annuali trasmessi dalle regioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° settembre 2015, n. 640, con il quale è stato autorizzato l'utilizzo - da parte delle regioni per il finanziamento degli interventi inclusi nella programmazione triennale nazionale, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 23 gennaio 2015 - dei contributi pluriennali di euro 40.000.000,00 annui, decorrenti dal 2015 e fino al 2044, previsti dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, per le finalità, nella misura e per gli importi a ciascuna regione assegnati per effetto del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2015, n. 160;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 febbraio 2016, n. 89 con il quale si è proceduto al riparto su base regionale delle risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento derivanti dall'utilizzo dei contributi trentennali autorizzati dall'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, restituito dalla Corte dei conti con nota del 7 giugno 2016 prot. n. 1986;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2016, n. 11418 con il quale sono stati definiti i termini e le modalità di attuazione dei piani della programmazione nazionale dei mutui per il 2016 (di seguito decreto n. 11418 del 2016) registrato dalla Corte dei conti competente in data 13 luglio 2016;



Considerato che l'art. 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ha disposto, a decorrere dall'anno 2016, un incremento dell'ammortamento del mutuo di 10 milioni di euro all'anno;

Dato atto che l'art. 2, comma 3, del decreto del 23 gennaio 2015 prevedeva che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedesse, con proprio decreto, a ripartire su base regionale le risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento derivanti dall'utilizzo dei contributi trentennali autorizzati dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, riportando per ciascuna regione la quota di contributo annuo assegnato, che costituisce in ogni caso il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato;

Dato atto che il riparto del contributo annuo di 40 milioni di euro è stato effettuato con il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2015, n. 160;

Dato atto che l'art. 1, comma 1, lettera d) del sopracitato decreto n. 11418 del 2016 prevede quale termine per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di riparto su base regionale delle risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento derivanti dall'utilizzo dei contributi trentennali autorizzati dall'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, quello del 15 marzo 2016;

Considerato che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 febbraio 2016, n. 89 (di seguito decreto n. 89 del 2016) si è proceduto al riparto degli ulteriori 10 milioni previsti dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, nelle more della sottoscrizione da parte dei Ministeri competenti del decreto di fissazione dei termini e delle modalità di definizione dei piani della programmazione nazionale dei mutui per il 2016;

Dato atto che il sopracitato decreto di fissazione dei termini e delle modalità di definizione dei piani della programmazione nazionale dei mutui per il 2016 è stato sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze solo in data 3 giugno e registrato dalla Corte competente in data 13 luglio per cui l'iter di definizione del decreto n. 89 del 2016 non è stato completato;

Considerato, quindi, necessario riproporre il riparto tra le Regioni degli ulteriori 10 milioni di euro annui, previsti dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, secondo i medesimi criteri stabiliti per il riparto dei 40 milioni di euro, previsti dall'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 gennaio 2015 e di seguito indicati:

a) numero di edifici scolastici presenti nella regione;

b) popolazione scolastica;

c) affollamento delle strutture scolastiche;

Dato atto che al fine di definire la ripartizione tra le regioni del contributo annuo sono stati utilizzati i dati contenuti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica;

Dato atto che la somma ripartita con il dm n. 160 del 2015 in virtù di arrotondamenti di calcolo decimali è risultata pari ad € 40.000.000,01 in luogo dei € 40.000.000,00 dovuti;

Considerato, quindi, opportuno compensare il maggior centesimo attribuito con il dm n. 160 del 2015 con la ripartizione di cui al presente decreto;

Ritenuto quindi, di dover procedere alla ripartizione tra le Regioni del contributo annuo secondo i medesimi criteri definiti con il richiamato decreto interministeriale 23 gennaio 2015 e utilizzando la stessa proporzione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2015, n. 160, e cioè attribuendo un maggior peso ai criteri relativi al numero degli edifici e al numero di alunni, rispetto al criterio dell'affollamento delle strutture scolastiche, che di fatto costituisce già una proporzione degli altri due criteri;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Al fine di determinare il volume di investimento derivante dall'utilizzo dei contributi trentennali autorizzati dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 e a compensazione del precedente riparto di cui al dm 160 del 2015, sono individuate le quote di contributo annuo, relative alla somma di euro 10.000.000,00 in € 9.999.999,99, di cui all'art. 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107, assegnato a ciascuna Regione, tenendo conto dei parametri di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 gennaio 2015, come di seguito riportate:

Regioni	Quota annuale
ABRUZZO	€ 265.499,43
BASILICATA	€ 130.612,23
CALABRIA	€ 453.907,52
CAMPANIA	€ 916.716,00
EMILIA-ROMAGNA	€ 667.861,61
FRIULI-VENEZIA G.	€ 228.003,15
LAZIO	€ 829.987,17
LIGURIA	€ 229.137,57
LOMBARDIA	€ 1.510.794,86
MARCHE	€ 314.606,62
MOLISE	€ 68.691,38
PIEMONTE	€ 771.978,68
PUGLIA	€ 732.824,10
SARDEGNA	€ 296.778,52
SICILIA	€ 858.945,35
TOSCANA	€ 650.283,18



UMBRIA	€ 184.291,43
VENETO	€ 868.799,17
VALLE D'AOSTA	€ 20.282,02
TOTALE	€ 9.999.999,99

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2016

Il Ministro: GIANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2016

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3570

16A07201

DECRETO 13 settembre 2016.

Abilitazione alla «Scuola di Psicoterapia psicoanalitica» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Trieste un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consulativa ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 10 ottobre 2008 con il quale la «Scuola di Psicoterapia psicoanalitica» è stata abilitata ad istituire e ad attivare nella sede di Lugo (Ravenna), un corso di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 16 luglio 2010 di autorizzazione al trasferimento della sede didattica principale da Lugo (Ravenna) a Ravenna e a diminuire il numero degli allievi;

Visto il decreto in data 31 marzo 2015 di autorizzazione ed attivazione di un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Mantova;

Vista l'istanza con la quale la «Scuola di Psicoterapia psicoanalitica» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Trieste - via Canova n. 2 - per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 12 unità e, per l'intero corso, a 48 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 16 marzo 2016;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nella riunione del 3 agosto 2016 trasmessa con nota prot. 2225 del 4 agosto 2016;

Decreta:

Art. 1.

Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di Psicoterapia psicoanalitica» è autorizzata ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Trieste - via Canova n. 2 -, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.



Art. 2.

Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 12 unità e, per l'intero corso, a 48 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2016

Il Capo del Dipartimento: MANCINI

16A07144

DECRETO 13 settembre 2016.

Autorizzazione all'istituto «Scuola di formazione di psicoterapia ad indirizzo dinamico» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Rimini, da via Portogallo n. 10 a via Cesare Battisti n. 10.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio

2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consulativa ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 2 agosto 2001 con il quale l'Istituto «Scuola di formazione di psicoterapia ad indirizzo dinamico» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Roma, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 25 marzo 2004 di autorizzazione al trasferimento della sede principale di Roma;

Visto il decreto in data 21 ottobre 2004 di autorizzazione ad istituire ed attivare una sede periferica in Canicattì;

Visto il decreto in data 8 novembre 2005 di autorizzazione ad un ulteriore trasferimento della sede principale di Roma;

Visto il decreto in data 16 novembre 2006 di autorizzazione ad istituire ed attivare una sede periferica in Grosseto;

Visto il decreto in data 11 febbraio 2009 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Canicattì;

Visto il decreto in data 2 agosto 2012 di autorizzazione ad un ulteriore trasferimento della sede periferica da Canicattì a Putignano;

Visto il decreto in data 31 ottobre 2012 di autorizzazione al trasferimento della sede da Grosseto a Rimini;

Visto il decreto in data 5 novembre 2015 di autorizzazione al trasferimento della sede da Putignano a Bari;

Vista l'istanza con la quale il predetto Istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Rimini, da via Portogallo n. 10 a via Cesare Battisti n. 10;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consulativa nella seduta del 16 marzo 2016;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella riunione del 3 agosto 2016 trasmessa con nota prot. 2225 del 4 agosto 2016;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «Scuola di formazione di psicoterapia ad indirizzo dinamico», abilitato con decreto in data 31 ottobre 2012 ad istituire ed attivare nella sede di periferica di Rimini un corso di specializzazione di psicoterapia ai



sensi del decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da via Portogallo n. 10 a via Cesare Battisti n. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2016

Il Capo del Dipartimento: MANCINI

16A07145

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 luglio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Scolastica Gianelli società cooperativa sociale a responsabilità limitata - Onlus», in Carro e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Scolastica Gianelli società cooperativa sociale a responsabilità limitata - ONLUS» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 31 agosto 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 954.158,00, si riscontra una massa debitoria di € 1.773.830,00 ed un patrimonio netto negativo di € 1.313.292,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Scolastica Gianelli società cooperativa a responsabilità limitata - Onlus», con sede in Carro (SP) (codice fiscale 03814670109) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Chiara Barbieri, nata a Genova il 31 maggio 1977 (codice fiscale BRBCHR77E71D9690), ivi domiciliata in via Palestro, n. 3/3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 luglio 2016

*D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto*
ORSINI

16A07203

DECRETO 25 luglio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Tenda società cooperativa sociale», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «La tenda società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;



Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale aggiornata al 30 ottobre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 51.078,00, si riscontra una massa debitoria di € 65.957,00 ed un patrimonio netto negativo di € 22.966,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente:

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La tenda società cooperativa sociale» con sede in Genova (codice fiscale 01891980995) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il prof. Pier-Luca Bubbi, nato a Genova il 25 febbraio 1964 (codice fiscale BBBPLC64B25D969), ivi domiciliato in via Roma, n. 2/22.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 luglio 2016

*D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI*

16A07202

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 16 settembre 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lansox», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1242/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 316, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzie e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;



Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Global Pharmacies Partner Health S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Lansox»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Global Pharmacies Partner Health S.r.l. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice A.I.C. n. 044789016 e A.I.C. n. 044789028;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica dell'11 luglio 2016;

Vista la deliberazione n. 39 del 28 luglio 2016 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LANSOX nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«30 mg capsule rigide» 14 capsule - A.I.C. n. 044789016 (in base 10) 1BQV8S (in base 32). Classe di rimborsabilità: A Nota 1-48. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,37. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,52;

«15 mg capsule rigide» 14 capsule - A.I.C. n. 044789028 (in base 10) 1BQV94 (in base 32). Classe di rimborsabilità: A Nota 1-48. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,73. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,16.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lansox» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 settembre 2016

Il direttore generale: PANI

16A07114

DETERMINA 16 settembre 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pantor», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1243/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;



Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Global Pharmacies Partner Health S.R.L. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Pantorc»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Global Pharmacies Partner Health S.R.L. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice A.I.C. n. 044788014 e A.I.C. n. 044788026;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica dell'11 luglio 2016;

Vista la deliberazione n. 39 del 28 luglio 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PANTORC nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL - A.I.C. n. 044788014 (in base 10) 1BQU9G (in base 32); classe di rimborsabilità: «A Nota 1-48»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7,14; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,78;

14 cpr gastroresistenti 20 mg in blister - A.I.C. n. 044788026 (in base 10) 1BQU9U (in base 32); classe di rimborsabilità: «A Nota 1-48»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,28; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,06.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pantorc» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 settembre 2016

Il direttore generale: PANI

16A07115

DETERMINA 16 settembre 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Congescor», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1246/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;



Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società «Farma 1000 S.r.l.» è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Congescor»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia «C (nn)» ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta «Farma 1000 S.r.l.» ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. 039829039;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11 luglio 2016;

Vista la deliberazione n. 39 in data 28 luglio 2016 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CONGESCOR nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: 28 compresse in blister PVC/AL da 1,25 mg - A.I.C. n. 039829039 (in base 10), 15ZHKH (in base 32); classe di rimborsabilità «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,32; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,78.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Congescor» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 settembre 2016

Il direttore generale: PANI

16A07138

DETERMINA 16 settembre 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Augmentin», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1248/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del farmaco;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;



Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società «Gekofar S.r.l.» è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Augmentin»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia «C (nn)» ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta «Gekofar S.r.l.» ha chiesto la riclassificazione della confezione codice A.I.C. n. 041267042;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica dell'11 luglio 2016;

Vista la deliberazione n. 39 del 28 luglio 2016 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale AUGMENTIN nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - A.I.C. n. 041267042 (in base 10), 17CCV2 (in base 32); classe di rimborsabilità «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,85; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,31.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Augmentin» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 settembre 2016

Il direttore generale: PANI

16A07140

DETERMINA 16 settembre 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Napriole», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1251/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;



Vista la delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note Agenzia italiana del farmaco 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione Agenzia italiana del farmaco del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione Agenzia italiana del farmaco del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società General Pharma Solutions S.p.a. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale NAPRILENE;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta General Pharma Solutions - S.p.a. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. A.I.C. n. 044547014;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-Scientifica nella seduta dell'11 luglio 2016;

Vista la deliberazione n. 39 in data 28 luglio 2016 del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Naprilene nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«20 mg compresse» 14 compresse - A.I.C. n. 044547014 (in base 10) 1BHGY6 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 3,33.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 5,50.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Naprilene è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 settembre 2016

Il direttore generale: PANI

DETERMINA 16 settembre 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Duopla-vin», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1253/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;



Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società General Pharma Solutions Spa è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Duoplavin»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia «C(nn)» ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta General Pharma Solutions Spa ha chiesto la riclassificazione della confezione con numero A.I.C. 044723017;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11 luglio 2016;

Vista la deliberazione n. 39 in data 28 luglio 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DUOPLAVIN nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«75 mg/100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 28 compresse; A.I.C. n. 044723017 (in base 10) 1BNUU9 (in base 32); classe

di rimborsabilità «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 15,44; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 25,48.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Duoplavin» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 settembre 2016

Il direttore generale: PANI

16A07147

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Voriconazolo Dr Reddy's».

Estratto determina n. 1245/2016 del 16 settembre 2016

Medicinale: VORICONAZOLO DR REDDY'S.

Titolare A.I.C.: Dr. Reddy's Laboratories (UK) Ltd - 6 Riverview Road, Beverley, HU17 0LD, Regno Unito.

Confezione: A.I.C. n. 044642015 - «200 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro.

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione.

Composizione: ogni flaconcino contiene:

principio attivo: 200 mg di voriconazolo. Dopo ricostituzione ogni ml contiene 10 mg di voriconazolo. Dopo la ricostituzione è necessaria un'ulteriore diluizione prima della somministrazione;

eccipienti: idrossipropilbetadex, lattosio monoidrato.

Produzione principio attivo:

MSN Laboratories Limited - Sy. No. 317 & 323, Rudraram (V), Patancheru (Mandal), Medak - District, Andhra Pradesh - 502 329 India;

Ranbaxy Laboratories Limited - Vill. Toansa, P.O. Rail Majra, Distt. Nawanshahar, Punjab - 144 533 India.

Controllo di qualità e rilascio dei lotti:

Synthon BV - Microweg 22, CM Nijmegen 6545 - Paesi Bassi;



Synthon Hispania S.L. - C/ Castelló, 1, Poligono Las Salinas, Sant Boi de Llobregat, Barcellona 08830 - Spagna.

Rilascio dei lotti:

Dr. Reddy's Laboratories (UK) Ltd. - 6 Riverview Road, Beverley, East Yorkshire HU17 0LD - Regno Unito;

Betapharm Arzneimittel GmbH - Kobelweg 95, Augsburg 86156 - Germania.

Controllo di qualità:

Quinta-Analytica s.r.o. - Pražská 1486/18c, Prague 10 - 102 00 Repubblica Ceca;

Labor L + S AG - Mangelsfeld 4, Bad Bocklet-Großenbrach - 97708 - Germania;

ITEST plus s.r.o. - Bile Vchynice 10, Vápno u Písecku - 533 16 - Repubblica Ceca;

ITEST plus s.r.o. - Kladská 1032, Hradec Králové - 500 03 Repubblica Ceca.

Produzione, confezionamento primario, confezionamento secondario e controlli di qualità: Agila Specialties Polska Sp. z o.o. - ul. Daniśzewska 10, Warsaw - 03-230 Polonia.

Confezionamento secondario:

GE Pharmaceuticals, Ltd. - Industria Zone, Chekanitza South Area, Botevgrad - 2140 Bulgaria;

Pharbil Waltrip GmbH - Im Wirrigen 25, Waltrip - 45731 Germania;

Prestige Promotion Verkaufsfoerderung und Werbeservice GmbH - Lindigstrasse 6, Kleinostheim - 63801 Germania;

Depo - Pack S.n.c. di Del Deo Silvio e C., via morandi n. 28 - 21047 Saronno (Varese) Italia.

Indicazioni terapeutiche: «Voriconazolo» è un agente antimicotico triazoloico ad ampio spettro ed è indicato negli adulti e nei bambini di età pari o superiore ai 2 anni, nei seguenti casi:

trattamento dell'aspergillosi invasiva;

trattamento della candidemia in pazienti non-neutropenici;

trattamento di infezioni gravi e invasive da candida resistenti al fluconazolo (inclusa la C. Krusei);

trattamento di infezioni micotiche gravi causate da *Scedosporium* spp. e *Fusarium* spp.

«Voriconazolo Dr. Reddy's» deve essere somministrato principalmente a pazienti con infezioni a carattere progressivo che possono mettere in pericolo la vita del paziente stesso.

Profilassi di infezioni fungine invasive in pazienti ad alto rischio sottoposti a trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche (HSCT).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «200 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 044642015 (in base 10), 1BLCQZ (in base 32); classe di rimborsabilità «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 68,50; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 113,06.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Voriconazolo Dr. Reddy's» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Voriconazolo Dr. Reddy's» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: internista, specialista in malattie infettive, ematologo (RNRL).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

16A07137

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Heklany».

Estratto determina n. 1247/2016 del 16 settembre 2016

Medicinale: HEKLANY.

Titolare A.I.C.: Sigillata Limited - Suite 23, Park Royal House, 23 Park Royal Road - London, NW10 7JH, Regno Unito.

Confezione: «1 mg compresse» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044100016 (in base 10), 1B1UFJ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 1 mg di rasagilina (come tartrato);

eccipienti: calcio solfato diidrato, amido pregelatinizzato (mais), amido di mais, acido stearico, talco, acido citrico anidro, silice colloidale anidra.

Produzione del principio attivo: Amino Chemicals Ltd. - A61 Industrial Estate, Marsa - MRS3000 - Malta.

Produzione del prodotto finito, confezionamento primario e secondario, controllo di qualità e rilascio dei lotti: Actavis ehf. - Reykjavíkurgvegur 78, IS-220 Hafnarfjörður - Islanda.

Confezionamento primario e secondario:

Actavis Ltd. - BLB016, Bulebel Industrial Estate - Zejtun ZTN 3000 - Malta;

Balkanpharma-Dupnitsa AD - 3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitsa 2600 - Bulgaria.

Indicazioni terapeutiche: «Heklany» è indicato nel trattamento della malattia di Parkinson idiopatica sia in monoterapia (senza levodopa) sia come terapia in associazione (con levodopa) nei pazienti con fluttuazioni di fine dose.



Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «1 mg compresse» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044100016 (in base 10), 1B1UFJ (in base 32); classe di rimborsabilità «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 41,64; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 78,10

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Heklany» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Heklany» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco equivalente è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 10- quater, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07139

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imatinib Mylan Pharma».

Estratto determina n. 1249/2016 del 16 settembre 2016

Medicinale: IMATINIB MYLAN PHARMA

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a. Via Vittor Pisani 20 - 20124 Milano, Italia.

Confezioni:

A.I.C. n. 044713016 - «100 mg capsule» 120 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al.

Forma farmaceutica: capsula.

Composizione: ogni capsula contiene:

Principio attivo:

100 mg di imatinib (come mesilato).

Eccipienti:

contenuto della capsula;

magnesio stearato (E572).

Involucro della capsula:

ferro ossido nero (E172);

ferro ossido rosso (E172);

ferro ossido giallo (E172);

titanio diossido (E171);

gelatina.

Inchiostro di stampa:

gommalacca;

ferro ossido nero (E172);

glicole propilenico (E1520);

idrossido di ammonio (E527).

Produzione principio attivo

Synthon BV;

Microweg 22- Nijmegen- Netherlands;

Synthon s.r.o.

Brněnská 32, 678 01 Blansko-Czech Republic

Synthon Argentina S.A.

Ruta 11 km 325, 2200 San Lorenzo, Provincia de Santa Fe

Argentina

Zhejiang Jiuzhou Pharmaceuticals Co., Ltd.

99 Waisha Road, Jiaojiang District, Taizhou City, Zhejiang Province - 318000 China

Produzione-Confezionamento primario e secondario

Natco Pharma Limited

Plot No. A-3, UPSIDC, Selaqui, Dehradun, Uttarakhand - 248197 India

Confezionamento primario e secondario, rilascio, controllo:

Synthon Hispania SE

Cl Castelló nº1, Pol. Las Salinas, Sant Boi de Llobregat, 08830

Barcelona - 08830 Spagna

Confezionamento primario e secondario, controllo

GE Pharmaceuticals Ltd.

Industrial Zone «Chekanitza - South» area, 2140 Botevgrad - 2140 Bulgaria

Pharmaceutical Works Poipharma SA

ul. Pelpińska 19, 83-200 Starogard, Gdański 83-200 Polonia

Confezionamento primario e secondario

Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V.

Appelhof 13, 8465 RX, Oude Haske

Olanda

Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V.

Neptunus 12, 8448 CN, Heerenveen

Olanda

Rottendorf Pharma GmbH

Ostenfelder Straße 51-61, D-59320 Ennigerloh (legal address)

D-59320 Germania



Controllo e rilascio

Synthon BV

Microweg 22, 6545 CM Nijmegen

6545 CM Olanda

Controllo:

Quinta-Analytica s.r.o.

Praská 1486118c, 102 00 Praga 10

10200 Repubblica Ceca

ITEST plus s.r.o.

Kladská 1032, Hradec Králové (administrative head quarters) - 533 16 Repubblica Ceca

Labor L+S AG

Mangelsfeld 4, 97708 Bad Bocklet-Grossenbrach - 97708 Germania

Indicazioni terapeutiche:

Imatinib Mylan Pharma è indicato per il trattamento di:

pazienti pediatrici con leucemia mieloide cronica (LMC) con cromosoma Philadelphia (bcr-abl) positivo (Ph+) di nuova diagnosi, per i quali il trapianto di midollo osseo non è considerato come trattamento di prima linea;

pazienti pediatrici con LMC Ph+ in fase cronica dopo il fallimento della terapia con interferone-alfa, o in fase accelerata o in crisi blastica;

pazienti adulti con LMC Ph+ in crisi blastica;

pazienti adulti con leucemia linfoblastica acuta con cromosoma Philadelphia positivo (LLA Ph+) di nuova diagnosi integrato con chemioterapia;

pazienti adulti con LLA Ph+ recidivante o refrattaria come ionoterapia;

pazienti adulti con malattie mielodisplastiche/mieloproliferative (MDS/MPD) associate a riarrangiamenti del gene del recettore per il fattore di crescita di origine piastrinica (PDGFR);

pazienti adulti con sindrome ipereosinofila avanzata (HES) e/o con leucemia eosinofila cronica (LEC) con riarrangiamento FIP1L1-PDGFR?

L'effetto di Imatinib Mylan Pharma sull'esito del trapianto di midollo osseo non è stato determinato.

Imatinib Mylan Pharma è indicato per:

il trattamento di pazienti adulti con tumori stromali del tratto gastro-intestinale (GIST) maligni non operabili e/o metastatici, positivi al Kit (CD 117);

il trattamento adiuvante di pazienti adulti con un significativo rischio di recidiva dopo resezione di GIST positivi al Kit (CD 117). I pazienti con un rischio di recidiva basso o molto basso non dovrebbero ricevere il trattamento adiuvante;

il trattamento di pazienti adulti con dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) non resecabile e pazienti adulti con DFSP recidivante e/o metastatico non elegibili per la chirurgia.

Nei pazienti adulti e pediatrici, l'efficacia di Imatinib Mylan Pharma si basa sui valori globali di risposta ematologica e citogenetica e di sopravvivenza libera da progressione nella LMC, su valori di risposta ematologica e citogenetica nella LLA Ph+, MDS/MPD, su valori di risposta ematologica nelle HES/LEC e su valori di risposta obiettiva nei pazienti adulti con GIST e DFSP non operabili e/o metastatici e di sopravvivenza libera da recidive nel trattamento adiuvante di GIST. L'esperienza con Imatinib Mylan Pharma in pazienti con MDS/MPD associata a riarrangiamenti del gene PDGFR è molto limitata (vedere paragrafo 5.1). Non ci sono sperimentazioni cliniche controllate che dimostrano un beneficio clinico o un aumento della sopravvivenza per queste patologie, ad eccezione di quelle condotte nella LMC di nuova diagnosi in fase cronica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«100 mg capsule» 120 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 044713016 (in base 10) 1BNK1S (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 557,91.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 1.046,36.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello Sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Imatinib Mylan Pharma è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Imatinib Mylan Pharma è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ematologo, oncologo, internista e pediatri in caso di indicazioni pediatriche (RNRL).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 10-quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

16A07141



Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Etoricoxib Zentiva».

Estratto determina n. 1250/2016 del 16 settembre 2016

Medicinale: ETORICOXIB ZENTIVA

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l., viale L. Bodio n. 37/B - 20158 Milano

Confezioni:

«30 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043747017 (in base 10) 19R1Q9 (in base 32);

«30 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043747029 (in base 10) 19R1QP (in base 32);

«30 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043747031 (in base 10) 19R1QR (in base 32);

«60 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043747043 (in base 10) 19R1R3 (in base 32);

«60 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043747056 (in base 10) 19R1RJ (in base 32);

«60 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043747068 (in base 10) 19R1RW (in base 32);

«60 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043747070 (in base 10) 19R1RY (in base 32);

«60 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043747082 (in base 10) 19R1SB (in base 32);

«60 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043747094 (in base 10) 19R1SQ (in base 32);

«90 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043747106 (in base 10) 19R1T2 (in base 32);

«90 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043747118 (in base 10) 19R1TG (in base 32);

«90 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043747120 (in base 10) 19R1TJ (in base 32);

«90 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043747132 (in base 10) 19R1TW (in base 32);

«90 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043747144 (in base 10) 19R1U8 (in base 32);

«90 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043747157 (in base 10) 19R1UP (in base 32);

«120 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043747169 (in base 10) 19R1V1 (in base 32);

«120 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043747171 (in base 10) 19R1V3 (in base 32);

«120 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043747183 (in base 10) 19R1VH (in base 32);

«120 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043747195 (in base 10) 19R1VV (in base 32);

«120 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043747207 (in base 10) 19R1W7 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

Principio attivo: 30, 60, 90 e 120 mg di etoricoxib

Eccipienti:

nucleo della compressa:

calcio fosfato dibasico anidro;

cellulosa microcristallina;

croscarmellosa sodica;

silice colloidale anidra;

talco;

magnesio stearato.

Rivestimento della compressa:

ipromellosa;

idrossipropilcellulosa;

macrogol 6000;

talco;

titanio diossido E171.

Le compresse da 60 mg contengono anche ferro ossido marrone E172, le compresse da 90 mg contengono anche ferro ossido giallo E172 e le compresse da 120 mg contengono anche ferro ossido rosso E172.

Produttori del principio attivo (con eventuale indicazioni delle fasi di produzione):

Alembic Pharmaceuticals Ltd (API Unit-I e II), Panelav, P.O. Tajpura, Taluka-Halol, District-Panchmahal-389350, Gujarat, 389350 India;

Corey organic Pvt. LTD, Plot No. 35, Road No. 01, Jawaharlal Nehru Pharma City, Thanam, Visakhapatnam, Andhra Pradesh, India (produzione intermedio);

Alembic Limited, Alembic Road, Vadodara - 390003 Gujarat, India (produzione intermedio);

Glenmark Pharmaceuticals Limited, Plot no. 3109- C, GIDC Industrial Estate, Ankleshwar - 393 002, Dist. Bharuch, Gujarat State, India;

Kekule Pharma Ltd. - MIA, Khazipally, Jinnaram Mandal, Medak district 502 319, Andhra Pradesh, India (produzione intermedio)

Rilascio lotti, controllo lotti, produzione, confezionamento primario e secondario:

Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy - 102 37 Praga 10 - 102 37 Repubblica Ceca.

Rilascio lotti, controllo lotti:

Pharmadox Healthcare Ltd., KW20A Kordin Industrial Park, Paola PLA 3000, Malta

Controllo lotti:

APL Swift Services Ltd., HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far Birzebbugia BBG 3000, Malta

Produzione, confezionamento primario e secondario:

Sanofi India Limited, GDDIC, Plot No L-121, Phase III, Verna Industrial Estate, Verna, Goa, 403722 India

Confezionamento secondario:

DHL SUPPLY CHAIN (ITALY) S.p.a., viale delle Industrie 2 - 20090 Settala (MI), Italia.

Indicazioni terapeutiche:

Etoricoxib Zentiva è indicato negli adulti e adolescenti dai 16 anni di età e oltre per il trattamento sintomatico dell'osteoartrosi (OA), dell'artrite reumatoide (AR), della spondilite anchilosante e del dolore e dei segni di infiammazione associati all'artrite gottosa acuta.

Etoricoxib Zentiva è indicato negli adulti e adolescenti dai 16 anni di età e oltre per il trattamento a breve termine del dolore moderato associato alla chirurgia dentale.

La decisione di prescrivere un inibitore selettivo della COX-2 deve essere basata su una valutazione dei rischi globali del singolo paziente (vedere paragrafi 4.3, 4.4).



*Classificazione ai fini della rimborsabilità***Confezioni:**

«60 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister
OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043747068 (in base 10) 19R1RW (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A nota 66.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 5,32;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 9,98;

«90 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister
OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043747120 (in base 10) 19R1TJ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A nota 66.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 5,66.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 10,62;

«120 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister
OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043747169 (in base 10) 19R1V1 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A nota 66.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 1,62.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 3,03.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello Sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Etoricoxib Zentiva è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Etoricoxib Zentiva è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco equivalente è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07142**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Piperacillina e Tazobactam Sandoz»**

Estratto determina n. 1252/2016 del 16 settembre 2016

Medicinale: PIPERACILLINA E TAZOBACTAM SANDOZ.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.A., largo Umberto Boccioni n. 1 - 21040 Origgio (VA).

Confezioni A.I.C. numero:

038717118 - «4 g/500 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 50 ml;

038717120 - «4 g/500 mg polvere per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 50 ml;

038717132 - «4 g/500 mg polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 50 ml;

038717144 - «4 g/500 mg polvere per soluzione per infusione» 12 flaconcini in vetro da 50 ml;

038717157 - «4 g/500 mg polvere per soluzione per infusione» 50 flaconcini in vetro da 50 ml.

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione.

Composizione:

principio attivo: piperacillina (come sale sodico) e tazobactam (come sale sodico).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Piperacillina e Tazobactam Sandoz» nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

confezioni:

«4 g/500 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 50 ml; A.I.C. n. 038717118 (in base 10) 14XKPY (in base 32); classe di rimborsabilità: «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 9,28; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 15,32;

«4 g/500 mg polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 50 ml; A.I.C. n. 038717132 (in base 10) 14XKQD (in base 32); classe di rimborsabilità: «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 92,82; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 153,19;

«4 g/500 mg polvere per soluzione per infusione» 12 flaconcini in vetro da 50 ml; A.I.C. n. 038717144 (in base 10) 14XKQS (in base 32); classe di rimborsabilità: «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 111,38; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 183,82.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Piperacillina e Tazobactam Sandoz» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».



Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Piperacillina e Tazobactam Sandoz» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07146

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bosentan Sun»

Estratto determina n. 1254/2016 del 16 settembre 2016

Medicinale: BOSENTAN SUN.

Titolare A.I.C.: Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. - Polarisavenue 87 - 2132JH Hoofddorp - Paesi Bassi.

Confezioni:

A.I.C. n. 043919012 - «62,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 043919024 - «62,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 043919036 - «62,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in flacone Hdpe;

A.I.C. n. 043919048 - «62,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone Hdpe;

A.I.C. n. 043919051 - «125 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 043919063 - «125 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 043919075 - «125 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in flacone Hdpe;

A.I.C. n. 043919087 - «125 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone Hdpe.

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 62,5 mg, 125 mg di bosentan (come monoidrato);
eccipienti:

nucleo della compressa: amido di mais, amido pregelatinizzato, sodio amido glicolato, povidone K-30, dibcenate di glicerina, magnesio stearato;

film di rivestimento (Opadry giallo 21K520019): ipromellosa (E464), titanio diossido (E171), triacetina, talco (E553b), etilcellulosa, ferro ossido giallo (E172), ferro ossido rosso (E172).

Produzione principio attivo: Sun Pharmaceutical Industries Limited - P.O. Rail Majra, Village Toansa, Punjab - District S.B.S Nagar (Nawanshahar) - 144533 - India.

Produzione e confezionamento: Sun Pharmaceutical Industries Limited - Industrial Area no. 03, AB road, Dewas - 455001 - Madhya Pradesh - India.

Confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti: Terapia S.A. - Str. Fabricii Nr 124, 400 632 Cluj-Napoca - Romania.

Controllo e rilascio dei lotti: Alkaloida Chemical Company Zrt. - Kabay János u. 29 - H-4440 Tiszavasvári - Ungheria.

Controllo dei lotti: Wessling Hungary Kft. - Főti út 56. - 1047 Budapest - Ungheria.

Rilascio lotti: Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. - Polarisavenue 87 - 2132JH Hoofddorp - Paesi Bassi.

Confezionamento secondario:

Prestige Promotion Verkaufsförderung & Werbeservice GmbH - Lindigstr.6 - 63801 Kleinostheim - Germania;

Centre Specialites Pharmaceutiques - 76-78, avenue du Midi - 63800 Courmoulin d'Auvergne - Francia;

Millmount Healthcare Ltd - Units 5-7 Navan Enterprise Centre - Trim Road, Co. Meath - Irlanda;

Stradis - 29 rue Léon Faucher - 51100 Reims - Francia;

Millmount Healthcare Ltd - Unit 1 Donore Road Industrial Estate - Drogheda, Co. Louth - Irlanda;

Millmount Healthcare Ltd - Block-7, City North Business Campus - Stamullen, Co. Meath - Irlanda;

DHL Supply Chain (Italy) S.p.A., via delle Industrie n. 2 - 20090 Settala (Milano) Italia;

Frino Pharm e.K. - Keplerweg 3 - 82538 Geretsried - Germania.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa polmonare (PAH) per migliorare la capacità di fare esercizio fisico e i sintomi in pazienti in classe funzionale WHO III. È stata dimostrata efficacia per:

ipertensione arteriosa polmonare primaria (idiopatica ed ereditabile);

ipertensione arteriosa polmonare secondaria a sclerodermia senza pneumopatia interstiziale significativa;

ipertensione arteriosa polmonare associata a shunt sistemico-polmonari congeniti e Sindrome di Eisenmenger.

Sono stati dimostrati miglioramenti anche in pazienti con ipertensione arteriosa polmonare in classe funzionale WHO II (vedere paragrafo 5.1).

«Bosentan Sun» è anche indicato per ridurre il numero di nuove ulcere digitali in pazienti con sclerosi sistemica e ulcere digitali attive

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«62,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 043919012 (in base 10), 19W9P4 (in base 32); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 215,94; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 405,00;

«62,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 043919024 (in base 10), 19W9PJ (in base 32); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 863,79; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.620,03;

«62,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 043919036 (in base 10), 19W9PW (in base 32), classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 863,79; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.620,03;

«125 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 043919063 (in base 10), 19W9QR (in base 32); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 893,35; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.675,48;



«125 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 043919075 (in base 10), 19W9R3 (in base 32), classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 893,35; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.675,48.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Bosentan Sun» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Bosentan Sun» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: cardiologo, pneumologo, dermatologo, reumatologo (RRL).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di

riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

16A07148

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Parrocchia di S. Giovenale, in Peveragno

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 settembre 2016, viene soppressa la Parrocchia di S. Giovenale, con sede in Peveragno (Cunco), frazione S. Giovenale.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Giovanni Battista, con sede in Peveragno (Cunco).

16A07177

Soppressione della Parrocchia SS. Trinità, in Murazzano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 settembre 2016, viene soppressa la Parrocchia SS. Trinità, con sede in Murazzano (Cunco), frazione Rea.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Lorenzo, con sede in Murazzano (Cunco).

16A07178

Soppressione della Parrocchia di S. Maria Maddalena, in Monastero di Vasco

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 settembre 2016, viene soppressa la Parrocchia di S. Maria Maddalena, con sede in Monastero di Vasco (Cunco), frazione Bertolini.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, con sede in Monastero di Vasco (Cunco), frazione Roapiana.

16A07179

Accertamento del fine prevalente di culto della Confraternita del SS Rosario, in Ortacesus

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 settembre 2016, viene accertato il fine prevalente di culto della Confraternita del SS. Rosario, con sede in Ortacesus (Cagliari).

16A07180





€ 1,00

